



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Villa Blane

Memoria + allegati

AGENZIA GIORNALISTICA ANSA -RETE B- 03 MAG 16:47

VILLA BLANC:PM RICORRE IN CASSAZIONE CONTRO DECISIONE GIP

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - IL PM PIETRO GIORDANO, TITOLARE DELL'INCHIESTA SULLA VENDITA DEL VILLINO LIBERTY DI VILLA BLANC, HA PRESENTATO RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA DECISIONE DEL GIP PAOLO COLELLA CHE HA DISPOSTO L'INVIO, DEGLI ATTI DELLE INDAGINI AL COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI. IL TRIBUNALE DEI MINISTRI INTANTO SI STA GIA' OCCUPANDO DELLA PARTE DELL'INCHIESTA RELATIVA AL MINISTRO DEI BENI CULTURALI ALBERTO RONCHEY. IL PM HA, SECONDO QUANTO SI E' APPRESO IN AMBIENTI GIUDIZIARI, ANCHE SOLLECITATO LA SUPREMA CORTE A SOLLEVARE UN'ECEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' SULL'ARGOMENTO. COMUNQUE, CONTEMPORANEAMENTE AL RICORSO IN CASSAZIONE, GIORDANO HA DECISO DI INVIARE GLI ATTI RELATIVI ALL'INCHIESTA AL TRIBUNALE DEI MINISTRI. INTANTO IL PM GIORDANO HA SOTTOLINEATO: "NON C'E' MAI STATA UNA DECISIONE DELLA CASSAZIONE O DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU QUESTA QUESTIONE: I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI RELATIVI A CHI CONCORRE IN UN REATO CON UN MINISTRO DEVONO ESSERE ESAMINATI DAL TRIBUNALE DEI MINISTRI OPPURE DAL PM?". (ANSA).

XLG

03-MAG-94 16:47

MEMORIA DIFENSIVA del Ministro Prof. Alberto Ronchey
ai sensi dell'art. 6 L. Cost. 16 gennaio 1989 n. 1

Il 29 maggio 1992 perveniva all'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali il preliminare di vendita n. rep.25.6.08 racc. 5944 del 29.4.1992 con cui la Sogene S.p.A. in liquidazione prometteva di vendere alla LASES S.r.l. il complesso immobiliare sito in Roma alla Via Nomentana n.216 meglio noto come Villa Blanc. Il prezzo fissato per la vendita era di £.23.300.000.000.=.

Il preliminare conseguiva all'esito di una gara indetta per la vendita del predetto complesso immobiliare autorizzata con atto del 19.2.1992 dal Giudice delegato Dott. Sergio Di Amato e tenutasi presso lo studio del notaio Gennaro Mariconda all'uopo incaricato. Pervenuta solo l'offerta della società S.r.l. LASES la medesima risultava, per l'effetto, aggiudicataria giusta verbale del 4.3.1992 a rogito del notaio Mariconda reg.n.25221 registrato in Roma il successivo 9.marzo 1992.

Con fax 24 luglio 1992 il Direttore Generale del suindicato Ufficio Centrale rimetteva un appunto al Ministro, odierno deducente, rappresentando che:

- a) già nel marzo-aprile 1990 era stata effettuata un'asta per la vendita di Villa Blanc e che in quell'occasione il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali aveva espresso il proprio

- interesse all'acquisto mediante prelazione;
- b) considerato l'elevato prezzo di base della gara (venti miliardi) la stessa Amministrazione si era attivata per conseguire uno stanziamento straordinario per l'esercizio del diritto di prelazione;
- c) la gara era andata deserta e, comunque, lo stanziamento straordinario non era stato ottenuto;
- d) il preliminare del 29 aprile 1992 riproponeva il problema dell'esercizio della prelazione al duplice fine di acquisire al patrimonio pubblico un bene di rilevante interesse e di destinare il compendio ad attività istituzionali dell'Amministrazione;
- e) la prelazione doveva essere esercitata solo sul contratto definitivo senza esternare in anticipo le decisioni ministeriali, ferma restando la necessità di acquisire i fondi necessari.

Edotto così il Ministro dei termini della questione, l'Ufficio centrale con nota n.10.330 Div. III del 27.7.1992 richiedeva all'U.T.E. di Roma il parere sulla congruità del prezzo di vendita al fine di valutare in concreto l'opportunità dell'esercizio del diritto di prelazione. Il successivo 1° agosto la stessa Direzione Generale rimetteva copia del preliminare al Soprintendente dei beni ambientali e architettonici di Roma per acquisire il parere relativo all'interesse storico e artistico della villa per una sua eventuale acquisizione al Demanio.

Il successivo 13 agosto 1992 veniva notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali copia conforme del contratto di vendita rep.26072 rac. 6062 contenente il definitivo passaggio dell'intero complesso alla LASES S.r.l.

Con nota n.9221 dell'1 settembre 1992, pervenuta all'Ufficio

centrale solo il successivo 15 settembre, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma comunicava di aver effettuato in data 4 agosto 1992 un sopralluogo presso la suindicata Villa, nel corso del quale era stato possibile valutare la consistenza immobiliare e la superficie del parco. Dal sopralluogo, in sostanza, emergeva come si trattasse di un bene di grande interesse storico e artistico in quanto esempio di architettura dell'eclettismo romano sicché la Soprintendenza riteneva di proporre l'esercizio del diritto di prelazione.

Con successivo foglio 9662 del 7 settembre 1992 lo stesso ufficio ribadiva che, al fine di perseguire la tutela degli immobili oltre che evitare il frazionamento del parco circostante, l'acquisizione del bene da parte dello Stato si presentava come atto necessario. Molto probabilmente, in via breve, il Direttore Generale Sisinni preposto all'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici aveva accennato alla possibilità di utilizzare Villa Blanc come nuova sede del circolo ufficiali sicché il Soprintendente, nella nota di risposta, dichiarava di condividere pienamente il progetto che avrebbe consentito di restituire interamente all'attuale destinazione museale uno dei più prestigiosi esempi dell'architettura barocca di Roma (leggasi Palazzo Barberini).

Il Soprintendente, invero, avanzava anche una ipotesi sul restauro degli edifici (valutato in una cifra di oltre 13 miliardi IVA esclusa) e segnalava come, in sede di sopralluogo, un rappresentante della società acquirente si fosse dichiarato favorevole ad eseguire i lavori di restauro e consolidamento sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza per beni ambientali e architettonici di Roma.

Molto probabilmente, il Soprintendente riteneva di favorire, con quell'ipotetica proposta, una pronta presa di possesso del bene restaurato.

L'ipotesi di un contratto di leasing costituiva, peraltro, una superfetazione logica priva di qualsivoglia riscontro tecnico-giuridico.

Infine, con nota 6 ottobre 1992 prot.n.31911/1C l'UTE di Roma comunicava di aver esperito sopralluogo su Villa Blanc, di aver esaminato la documentazione e di ritenere congruo il prezzo di acquisto indicato nel preliminare.

Nell'ambito della medesima consultazione l'UTE significava di conoscere il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Roma in data 23 marzo 1992 secondo cui l'intero compendio ricadrebbe in zona N (verde pubblico) e di non poter indicare il prezzo differenziato per il fabbricato principale posto che, nell'atto preliminare, non veniva in alcun modo distinto tra quello (Villa Blanc vera e propria) e i sette piccoli fabbricati dislocati nel verde dell'immenso parco.

In realtà, nessuna distinzione poteva porsi tra il fabbricato principale e gli altri, dovendosi questi ultimi ritenere pertinenza della cosa principale e, in quanto tali, privi della autonoma rilevanza sia in ordine alla determinazione del prezzo sia per quel che attiene il regime giuridico a' sensi degli artt. 817 e 818 del Codice civile. E' indubbio che sia il preliminare sia il definitivo di vendita sono univoci nel valutare il compendio quale unicum, escludendo, pertanto, che le pertinenze medesime (edifici secondari e parco) potessero formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. L'Amministrazione per i beni culturali, pur consapevole di tali inoppugnabili principi, si preoccupava, comunque, di rendere esplicita la

coerenza delle predette pertinenze con l'edificio principale sul rilievo che sia la "Villa principale che il parco circostante, con i manufatti in esso inseriti, costituiscono un patrimonio omogeneo da tutelare nel suo complesso" (così invero recita il decreto 2 ottobre 1992 conformativo ed esplicativo dei vincoli già incidenti sul medesimo compendio).

Va soggiunto che il predetto decreto ministeriale non presentava alcuna forza innovativa rispetto al regime giuridico di piena acquisizione dell'intero complesso che sarebbe derivato dall'esercizio del diritto di prelazione.

Infatti, a' sensi del 3° comma dell'art.818 del codice civile, la cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi, i quali abbiano contemporaneamente acquistato diritti sulla cosa principale.

La piana lettura della disposizione conferma che i diritti sulle pertinenze venivano acquisiti integralmente dalla LASES e che, in caso di prelazione, identico destino avrebbero avuto i beni, passando, per l'effetto, nella piena proprietà dell'amministrazione, che agiva ex artt. 30 e segg. L. 1 giugno 1939 n.1089.

Le premesse sin qui esposte non sarebbero complete ove non si ponesse mente al vasto movimento di opinione pubblica che attraverso gli organi di stampa sollecitava fin dal luglio 1992 il salvataggio di Villa Blanc mediante l'acquisizione al Demanio.

In tale frangente, il Ministro per i beni culturali e ambientali si trovava di fronte due pareri favorevoli ed univoci all'esercizio del diritto di prelazione con la prospettiva di trasferire in Villa Blanc il circolo Ufficiali FF.AA. da Palazzo Barberini, dove avrebbe potuto essere insediato il grande Museo Nazionale d'Arte Antica per la cui costituzione, in quella sede,

il Ministro per la pubblica istruzione aveva esercitato il 12 ottobre 1949 diritto di prelazione sulla compravendita inerente lo storico palazzo.

L'unico problema restava quello della disponibilità finanziaria, non trovando l'acquisto la necessaria copertura nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il 7 ottobre il Ministro Ronchey, avanti la settima Commissione Istruzione del Senato, illustrava le prospettive connesse alla valorizzazione delle opere in deposito e non ancora esposte in una Galleria Nazionale d'Arte Antica e concludeva segnalando l'opportunità di rassegnare le dimissioni ove non fosse riuscito a condurre in porto l'operazione con due obiettivi di primaria importanza: l'acquisizione allo Stato di un gioiello liberty e la definitiva sistemazione di Palazzo Barberini.

All'intervento del Ministro seguivano manifestazioni di simpatia da parte dei senatori presenti e auspici per il successo dell'iniziativa.

Convienne altresì segnalare come l'Amministrazione, coerentemente a quanto segnalato dall'Ufficio Centrale per i beni A.A.A.A. e S., non abbia in alcun modo manifestato la propria intenzione di esercitare la prelazione in epoca precedente la stipula definitiva per evitare, sull'onda di una emozione culturale, che le parti contraenti modificassero in aumento il prezzo di vendita.

Le dichiarazioni del Ministro Ronchey avanti la VII Commissione del Senato conseguivano l'effetto di provocare una riunione presso il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nel corso della quale si stabiliva che gli oneri economici inerenti l'esercizio del diritto di prelazione sarebbero stati

• sopportati dall'Amministrazione delle finanze in qualità di amministratrice del Demanio dello Stato - ramo storico-artistico - nel cui contesto sarebbe stato inserito il noto compendio immobiliare. In esito a queste intese veniva esercitato il predetto diritto da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze.

Il relativo atto veniva poi notificato alla Società acquirente e veniva presentata nota di trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari.

La vicenda inerente l'esercizio del diritto di prelazione potrebbe concludersi a questo punto, essendo tutti gli atti successivi funzionali o comunque connessi a quanto sin qui rappresentato.

Non può tuttavia sottacersi come l'utilizzo di un capitolo di bilancio dell'Amministrazione finanziaria (cap. 7901 dello stato di previsione per l'anno 1992 del Ministero delle finanze - residui 1991) abbia incontrato l'opposizione della magistratura contabile che, prima con rilievi, e, infine, con la decisione del rifiuto assoluto di registrazione da parte della competente sezione di controllo ha praticamente revocato gli effetti dell'atto amministrativo posto in essere di concerto dai titolari dei due Dicasteri.

L'interesse all'acquisizione della Villa e al conseguente trasferimento del Circolo Ufficiali inducevano peraltro il Governo ad adottare un decreto-legge finalizzato a due scopi: a) mantenere la vigenza della prelazione attraverso una disposizione legislativa (Massnahmegesetze); b) imputare alla disponibilità del capitolo 7851 (già 7901) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1993 l'impegno finanziario coerente con il predetto esercizio del diritto di prelazione.

E' quasi inutile rammentare che questi ultimi atti sono sfociati direttamente in provvedimento legislativo, in quanto tale esente da ogni valutazione di conformità da parte di qualsivoglia giudice ad eccezione della Corte costituzionale.

Il semplice svolgimento degli atti dovrebbe di per sé escludere ogni sospetto sulla rilevanza dei comportamenti dei pubblici ufficiali che si sono occupati della questione.

Sono state tuttavia sollevate perplessità apparentemente gravi da parte di un ispettore del SECIT, il quale, al di fuori delle attribuzioni istituzionali connesse al suo incarico, ha prospettato elementi di dubbio sulla correttezza e conformità all'interesse pubblico dell'intera operazione.

Si tratta - è bene avvertire subito - di postulati privi di qualsivoglia fondamento o financo fantasiosi, uniti a una scarsa conoscenza dei principi del diritto amministrativo, che è opportuno, per contro, richiamare.

Le questioni prospettate sono sostanzialmente le seguenti:

- 1) l'artificiosità della costituzione del soggetto acquirente, soggetto illiquido, impossidente e privo di effettiva sede sociale e, di conseguenza, l'esistenza di una simulazione di compravendita forse finalizzata ad un indebito arricchimento di privati a svantaggio dell'erario;
- 2) l'eccessività del prezzo di vendita, di gran lunga superiore a quello di mercato;
- 3) la classificazione del PRG del Parco di Villa Blanc come zona a verde pubblico;
- 4) l'inesistenza del vincolo storico-artistico, per la durata di tutti gli atti preparatori, sul Parco e sugli edifici diversi da quello principale.

In un secondo tempo sono state sollevate altre due

questioni:

- 5) l'impossibilità giuridica di destinare Villa Blanc a sede del Circolo delle FF.AA. a' sensi dell'art. 3 del R.D. 18 ottobre 1934, n. 2111 e dell'art. 3 del D.Luog. 2 novembre 1945, n. 900;
- 6) l'esposizione debitoria verso il fisco della Società venditrice per una somma di circa f. 64.000.000.000.

Come già rilevato nessuna delle prospettate questioni si rileva fondata, ad un esame non superficiale delle medesime.

Si osserva pertanto:

Sub 1) la prospettiva da cui muove il primo ordine di contestazione si risolve in una concezione del tutto privatistica dell'istituto, anche se non del tutto corretta nemmeno alla luce dei principi del diritto comune.

Giova innanzitutto rammentare che la legge (art. 32 l. 1.6.1939, n. 1089) assegna per l'esercizio del diritto di prelazione "mesi 2 dalla data della denuncia".

Il termine è, per giurisprudenza costante, perentorio, posto che il mancato esercizio nel limite massimo fissato comporta la decadenza del diritto stesso.

In questo termine, obiettivamente così ristretto, l'Amministrazione deve ricevere la denuncia, istruire la pratica per le valutazioni tecniche del caso con particolare riferimento all'interesse all'acquisizione, sollecitare eventualmente pareri di congruità, reperire i fondi necessari per l'impegno di spesa, formare l'atto e notificarlo agli interessati.

In un lasso di tempo così breve una indagine sulla qualità delle parti, sul loro effettivo interesse al trasferimento, sulle possibili determinazioni simulatorie,

non sono incombenti di cui la P.A. possa ragionevolmente farsi carico: essi finirebbero per trasferire su quest'ultima una dettagliata cognizione delle vicende connesse al trasferimento, tali da impingere in una attività paragiurisdizionale normalmente realizzata in tempi assai più lunghi. Inoltre né la legge fondamentale di tutela 1° giugno 1939, n. 1089 (artt. 30-34) né il regolamento di esecuzione tuttora vigente 30 gennaio 1913, n. 363 (artt. 63-65) impongono alcunché in proposito: la piana lettura di quelle disposizioni esclude nel modo più assoluto che l'amministrazione debba valutare altro che la qualità del bene, la sua intrinseca e irrinunciabile inerenza al patrimonio storico e artistico nonché la possibilità - concreta - di acquisire il bene stesso al demanio.

D'altro canto, anche ai sensi dell'art. 1415 del Codice civile la simulazione è inopponibile ai terzi che hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

Il concetto assunto dal diritto comune, in relazione alla circolazione dei beni, è sostanzialmente punitivo degli accordi simulatori in funzione di tutela del principio di buona fede che soffre l'unico limite della trascrizione di domanda giudiziale.

A ben vedere la simulazione inter partes non nuoce a chi non sia parte in causa e acquisti diritti in virtù di un titolo legittimo: la tematica, che è propria degli acquisti a non domino, è ben conosciuta dall'intera dottrina privatistica e costituisce la ratio intrinseca di numerose disposizioni del Codice civile (artt. 534, 1147,

1153, 1189, 1445, 2644 e segg.).

Ma, nel caso di specie, non si tratta di applicare norme del Codice civile bensì la speciale disciplina prevista in funzione di un miglioramento e di una crescita del patrimonio culturale in mano pubblica.

In altre parole, il diritto di prelazione presenta analogie con le prescrizioni civilistiche (ad esempio art. 732 Codice civile) ma non può considerarsi risolto in quell'ambito.

Anzi la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, in modo esplicito, affermato l'intrinseca diversità del potere dell'esercizio del diritto di prelazione dall'omonimo istituto civilistico, costituendo la prescrizione dell'art. 31 espressione di un potere di acquisizione coattiva delle cose di interesse storico e artistico di proprietà dei privati, da esercitarsi in occasione di negozi di trasferimento della proprietà medesima.

Sicché "il provvedimento, con cui, in concreto, si esercita la prelazione deve essere ricondotto alla più generale categoria degli atti ablatori (rispetto al quale il negozio di alienazione costituisce mera condizione legittimante del potere), con la conseguenza che non assume valore determinante la validità dell'atto di alienazione presupposto, dal momento che nessuna sostituzione dell'amministrazione al soggetto alienante nel negozio posto in essere da privati avviene col provvedimento della prelazione dal quale anzi, oltre che un effetto propriamente costitutivo (acquisitivo) discende un (ulteriore) effetto caducatorio del negozio di

alienazione medesima "(VI sez. del 10 giugno 1987 n. 400 nonché VI Sez. del 30 gennaio 1991, n. 58).

Alla stregua di queste semplici considerazioni emerge come l'istituto previsto dall'art. 32 legge 1.6.1939 n. 1089 vada ricompreso tra le misure lato sensu espropriative previste dall'ordinamento.

L'insegnamento del Consiglio di Stato consente, altresì, di superare o, meglio, di rendere totalmente inattendibile l'ipotesi formulata secondo cui lo strumento elettivo per acquisire Villa Blanc al patrimonio storico-artistico sarebbe costituito dalle prescrizioni contenute negli artt. 54 e segg. della legge 1089/1939.

E' principio generale del diritto pubblico che ogni fattispecie debba essere correlata ad uno specifico potere di volta in volta commesso alla p.a.(c.d. principio di tipicità degli atti amministrativi).

Il contesto sottoposto alle valutazioni della p.a. era rappresentato da un atto di compravendita che implicava necessariamente l'esercizio dello specifico potere previsto dal surrichiamato art. 32 sicchè, in quella evenienza, non poteva legittimamente darsi luogo a alcun atto espropriativo diverso: quest'ultimo sarebbe stato inficiato dal tipico vizio dell'eccesso di potere nella più antica formulazione sintomatica meglio nota come sviamento.

Su questo primo punto è agevole concludere come fosse estranea alle attribuzioni della p.a. un'indagine sul soggetto acquirente, sulla sua reale volontà, sulle sue capacità finanziarie e via elencando: invero, i primi due elementi avevano già formato oggetto di specifico,

doveroso esame da parte del notaio rogante a' sensi di quanto dispongono gli artt. 47-49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 nonché gli articoli 54-56 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

A fronte dell'espletamento degli obblighi propri della professione notarile, intrinsecamente connessi all'atto notificato, alla p.a. non residua alcun potere di autonoma valutazione: è il pubblico ufficiale incaricato della redazione del contratto a esaminare e certificare identità personale delle parti nonché la loro effettiva volontà a porre in essere il negozio. La tesi dell'ispettore SECIT urta pertanto anche con i principi che presiedono la buona fede e, in genere, l'affidamento.

Sub 2) Si è esposto da parte dell'ispettore Secit un calcolo per valutare il bene, che è un misto di affermazioni apodittiche, di riferimenti incontrollabili a dati altrettanto ipotetici, a metodi estimativi privi di ogni consistenza.

Giova rammentare che il predetto ispettore non è notoriamente uno studioso dell'arte nè un architetto nè un apprezzato studioso della materia bensì presumibilmente un laureato in giurisprudenza o in economia e commercio versato in contabilità pubblica e, forse, in diritto tributario.

Il vero è che nei 60 gg. utili per l'esercizio del diritto di prelazione l'Ufficio Centrale beni A.A.A.A.S. ha posto in essere l'unico atto effettivamente dovuto ed il cui esito costituiva elemento di primaria valutazione in ordine all'applicazione del predetto art. 32 l. 1089/1939.

Si allude, evidentemente, al parere dell'U.T.E., fino a prova contraria unico organo tecnico dello Stato abilitato a rendere siffatte consultazioni.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali non poteva non ritenere valido e vincolante tale parere e a tutt'oggi, nonostante le illazioni da parte di soggetto specificamente non competente, non può che confermare tale posizione.

Il ballo delle cifre che l'ispettore Secit anima attraverso una serie di elucubrazioni in materia di restauro sono frutto di travisamento dei fatti e non possono e non avrebbero comunque alcuna idoneità ad infirmare la stima dell' U.T.E..

Il potere di valutazione tecnica, invero, è affidato dalle varie disposizioni normative ad organi espressamente individuati in virtù dei bagagli tecnici acquisiti; è, peraltro, da sottolineare come, in linea di principio, la discrezionalità tecnica sia insindacabile nel giudizio di legittimità (leggasi, sul punto, Ledda, "Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull'amministrazione pubblica, in Diritto Processuale Amministrativo, 1983, 375 e ss.).

D'altro canto, l'art. 17 l. 7.8.1990, n. 241, che disciplina il predetto potere esclude che il responsabile del procedimento possa/rivolgersi a soggetti diversi da quelli normalmente deputati alla valutazione tecnica tutte le volte che i medesimi abbiano adempiuto alle richieste di quel pubblico ufficiale.

Poichè, tuttavia, nel corso del contraddittorio con la Corte dei conti il problema della congruità del prezzo

fu in qualche modo oggetto di nuova valutazione, l'U.T.E. con atto del 17.3.1993 prot.n. 45666/1C confermò il parere di congruità con nota estremamente articolata di ben 34 pagine, sottoscritto da quattro funzionari e dal Direttore dell'U.T.E. di Roma.

*Tr. cum.
11*

Il parere dell'U.T.E. di Roma fu asseverato dalla Direzione Generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali nella nota di trasmissione 22.3.1993 prot. n. 2A/855 con un' espressione del seguente tenore: "Ferme restando la competenza e la responsabilità attribuite specificatamente all'Ufficio Tecnico Erariale di Roma per il merito della valutazione, si esprime il parere che, sotto l'aspetto tecnico formale, l'elaborato in esame sia stato redatto secondo la prassi dell'estimo ed in conformità alle istruzioni vigenti in materia".

Le considerazioni che precedono consentono di non attribuire particolare rilievo ai risultati della Commissione d'indagine costituita dal Ministro delle finanze allo scopo di redimere un presunto conflitto tra U.T.E. e Ispettore SECIT.

E' opportuno precisare che i risultati di quella Commissione, peraltro limitati alle strutture, senza cioè tener conto del valore artistico, architettonico e archeologico del compendio, richiesero ben cinquanta giorni.

Vi è da domandarsi, a questo punto, se un siffatto, incombente possa ritenersi ragionevole rispetto al procedimento di esercizio della prelazione che, peraltro, si era concluso otto mesi prima e che non poteva oltrepassare comunque il tempo perentorio di due mesi.

A prescindere dai canoni di ragionevolezza che pure sono impliciti al nostro ordinamento secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, è comunque da osservare che i risultati di quella Commissione sono in contrasto non solo col parere dell'U.T.E. ma anche con le perizie disposte dal Tribunale civile in epoca non sospetta (si produce copia della perizia 28.12.88 dell'Ing. Sciamanna, perito del Tribunale che stimava a quella data il valore del compendio in 18 miliardi), e con i valori di acquisto risalenti all'ormai lontano 1972 per Villa Blanc, giusta la compravendita non perfezionata con la Repubblica Federale Tedesca.

Nel 1972, infatti, il compendio, considerato nelle intenzioni dell'acquirente come mera area fabbricabile, sarebbe stato compravenduto ad una cifra che tradotta in lire comportava un esborso di 2.840.000.000.= circa. Infatti DM 15.500.000 x lit. 182,403 = 2.840 milioni.

Ora è ben noto che, negli ultimi venti anni, il costo dei beni ha subito un notevole incremento, per il fenomeno in parte fisiologico e in parte patologico dell'inflazione.

Sarebbe bastato all'ispettore SECIT pensare all'ammontare del suo stipendio del 1972 e compararlo con quello attualmente in godimento, pur tenendo conto degli eventuali avanzamenti ottenuti nel frattempo.

E' pertanto evidente la sostanziale incongruenza in cui cade quel funzionario allorquando propone come base di calcolo la medesima cifra della compravendita del 1972 moltiplicata al cambio attuale del marco, senza tener conto dei fattori di aumento del valore nominale dei beni.

e delle oscillazioni del mercato.

Sub 3) Viene assegnato rilievo alla circostanza che il Comune di Roma avrebbe destinato a verde pubblico zona N l'intero complesso di Villa Blanc.

Invero il vincolo non è affatto operativo posto che è intervenuta la decadenza quinquennale sancita dalla sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1982 n.92 nonché dalla Adunza plenaria del Consiglio di Stato 2 aprile 1984 n.7.

La Giunta municipale di Roma con deliberazione 3622 del 4.6.1990 avrebbe riadottato il vincolo a servizi e verde pubblico ma, secondo si deduce dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 12/23 marzo 1992 dalla XV ripartizione del Comune di Roma, la deliberazione in questione non è stata approvata dalla Giunta regionale del Lazio sicché, allo stato, non sussistono vincoli di sorta, ma solo un atto propedeutico sicuramente demolibile in sede giurisdizionale (si potrebbe trattare, nella specie, di una reiterazione del vincolo, che implica una compressione del diritto proprietario a meno di offrire con sufficiente contezza le diverse ragioni di pubblico interesse che presiedono ad una nuova imposizione).

Sub 4) Anche questa tematica non richiede particolare impegno. Si è già notato come parco ed edifici secondari costituiscano pertinenza dell'edificio principale e come la compravendita oggetto di prelazione non abbia in alcun modo distinto il diverso regime giuridico dei beni rendendo perciò inopponibile all'Amministrazione e la facoltà di cui all'art.3 legge 1°giugno 193 l'insistenza sui medesimi di diritti altrui.

Tanto vale a revocare nel nulla ogni perplessità in ordine all'integrale acquisizione del compendio al Demanio dello Stato.

Sub 5) La ritenuta impossibilità giuridica di destinare Villa Blanc a sede del Circolo Ufficiali delle FF.AA. d'Italia costituisce presupposto di due diverse fattispecie: elemento concorrente nel fatto di peculato e presupposto della condotta tipica per le prescrizioni dell'art.479 del Codice penale.

Si opina che l'art.3 del regio decreto. 18.10.1934 n.2111 e del decreto Luogotenenziale 2.11.1945 n.900 implicherebbero una destinazione di Palazzo Barberini a sede del Circolo Ufficiali non incidibile se non attraverso un atto legislativo innovativo, sicché le attività amministrative poste in essere dai ministeri interessati e l'esercizio del diritto di prelazione finalizzato al trasferimento della sede del Circolo Ufficiali finirebbero per scontrarsi con dati obiettivi e non superabili.

Per attribuire una qualsivoglia congruenza logica al dedotto argomento occorrerebbe conferire ai predetti decreti (2111/1934 e 900/1945) forza e valore di atti legislativi. Ma ciò non è.

Il R.D. 18.10.1934 n.2111 è un atto amministrativo che statuisce l'erezione ad ente morale del Circolo Ufficiale delle FF.AA. Ciò si deduce con ogni chiarezza sia dall'intestazione sia dai contenuti sia dai presupposti dell'atto.

Si produce, per l'effetto, il parere del Consiglio di Stato relativo a quel decreto, da cui traspare, con

dre. 16

ogni chiarezza, come i contenuti del provvedimento non superino quelli di qualsivoglia decreto di riconoscimento della personalità giuridica.

Nel medesimo parere vengono formulate osservazioni migliorative al testo dello Statuto dell'Ente pressoché integralmente recepite nel regio decreto così come adottato e pubblicato.

Ne discende la confusione tra atti amministrativi e provvedimenti legislativi: il decreto del 1934 rientra sicuramente nel novero dei primi. Ne consegue come l'indicazione della sede non abbia valenza diversa dalla mera individuazione del luogo della principale attività dell'Ente morale: ciò non implica alcuna assegnazione del bene all'Ente appena eretto. L'osservazione è di per sé esaustiva.

E' tuttavia opportuno sottolineare due circostanze che illuminano ancor meglio sulla sostanziale incongruenza delle premesse.

Si produce, a questo fine, la convenzione 23 giugno 1934 n.10670 di rep. contenente il contratto di affitto tra il principe don Enrico Barberini e l'Amministrazione militare relativa all'uso del Palazzo Barberini per il Circolo Ufficiali delle FF.AA.

Sarebbe ben strano che un atto amministrativo e financo una legge potessero incidere sull'altrui diritto al punto da rendere immodificabili i contenuti di un contratto di locazione: l'effetto espropriativo sarebbe stato di tale rilievo da innovare in modo profondo un ordinamento giuridico ancora graniticamente attestato sulla tutela proprietaria (non si dimentichi che il

contratto di affitto e il R.D. 2111 datano 1934). Considerazioni del tutto analoghe valgono per il decreto luogotenenziale n. 900 del 1945 e di altri decreti adottati tra il 1934 e il 1945 per modificare parzialmente lo statuto del Circolo Ufficiali: trattasi di atti assunti nell'esercizio di potestà amministrativa vera e propria, eppertanto privi di capacità innovativa nell'ordinamento legislativo. Ma v'è di più: l'impossibilità di una destinazione pressoché perpetua a sede del Circolo delle FF.AA. si desume, con argomento "a fortiori", dall'acquisto in prelazione di Palazzo Barberini ad opera dello Stato nel successivo ottobre 1949. *del. 17*

Dagli atti del Governo, dal ricco carteggio che si offre in comunicazione, da un complesso univoco di elementi si deduce che la prelazione su Palazzo Barberini fu esercitata dall'allora Ministro per la pubblica istruzione al fine di costituire in quella sede una grande Galleria Nazionale d'Arte Antica.

Peraltro il 23 aprile 1953 il Ministro della pubblica istruzione, in qualità di consegnatario di Palazzo Barberini, stipulò una convenzione per l'uso temporaneo di locali siti in quel compendio a favore del Circolo Ufficiali delle FF.AA., che pertanto non desunse il proprio titolo al mantenimento della sede da alcun decreto regio o luogotenenziale bensì dalla volontà di un soggetto avente qualità di locatore. *del. 20*
prelazione
P.I.

Sub 6) L'esistenza di una pesante situazione debitoria della SOGENE nei confronti dell'erario è invero solo affermata. Ma quand'anche la circostanza rispondesse a realtà, nessun ostacolo giuridico potrebbe frapporsi alla realizzazione

del trasferimento dell'immobile.

Invero l'amministrazione finanziaria, in quanto titolare di crediti nei confronti della SOGENE, può utilizzare l'art.69 della legge di contabilità (R.D. 18.11.1923 n.2440), con un atto cautelativo inteso a tutelare i diritti connessi alla sofferenza debitoria.

Ciò significa che, ricorrendo all'istituto del fermo amministrativo, l'Amministrazione può bloccare l'effettiva soluzione del credito di soggetto gravato di debiti nei confronti della medesima o altra amministrazione statale.

Ne consegue che nessun pericolo di dispersione del pubblico denaro potrebbe ipotizzarsi anche tenendo conto dell'asserita esposizione debitoria della SOGENE S.p.A. con il fisco. Nel caso di specie, peraltro, sussistendo identità tra amministrazione creditrice e debitrice ed essendo nella stessa radicato il potere di imposizione tributaria, il fermo amministrativo opererebbe in modo diretto.

Brevi notazioni conclusive

L'esposizione dei fatti, che trovano nell'esauriente documentazione prodotta precisi ed inequivoci riscontri, consente di concludere per la totale estraneità dell'odierno deducente ai fatti ipotizzati; è, per contro, in atti la prova concreta della volontà del Ministro per i beni culturali e ambientali di perseguire il pubblico interesse nell'ambito delle attribuzioni commessegli per legge e nel più adamantino rispetto delle procedure idonee a garantire la 'trasparenza' del risultato o, meglio, della pluralità di esigenze istituzionali che gli erano state rappresentate dai competenti uffici.

Né, d'altro canto, poteva immaginarsi - da parte del deducente - altra condotta. Allorquando Alberto Ronchey si insediò al Ministero B.C.A. (cioè alla fine di ²⁹giugno del 1992), l'asta per la vendita di Villa Blanc si era conclusa da poco meno di quattro mesi, il preliminare di vendita era stato sottoscritto da circa due mesi e da almeno uno era stato depositato presso l'U.C.B.A.A.A.S...

Athas
De la
Hamp

In altre parole: il prezzo era già stato fissato, le condizioni di vendita pure e nessuno avrebbe potuto presagire, a quelle date, che, di lì a poco, un non professionista della politica venisse prescelto per ricoprire la carica di Ministro B.C.A..

Qualora fosse intercorso un ipotetico consilium fraudis a danno dell'Erario l'intesa non poteva riguardare certo l'esponente.

A quest'ultimo fu rappresentata, con appunto del Direttore

* Generale Sisinni del 24 luglio 1992, la preesistenza di un interesse dell'Amministrazione (fin dal 1990) all'esercizio del diritto di prelazione sull'immobile relativamente ad un prezzo di base d'asta (sempre nel 1990) di venti miliardi. Ma l'Amministrazione non si limitò a riproporre acriticamente una precedente posizione: furono acquisiti, infatti, il parere tecnico della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Roma e la valutazione di congruità dell'Ufficio Tecnico Erariale.

Inoltre la vicenda non si esauriva nel mero acquisto di un gioiello dell'architettura liberty al demanio, ma si collocava in un disegno strategico inteso al recupero di un polo museale (Palazzo Barberini) una volta che il Circolo Ufficiali FF.AA. fosse stato trasferito nella restaurata Villa Blanc.

E' bene soggiungere che anche queste prospettive erano del tutto estranee al presunto consilium fraudis poiché esse maturarono in epoca successiva al contratto definitivo di compravendita (si rammenti che, nell'appunto del 24 luglio 1992, l'U.C.B.A.A.A.S. propendeva per attività istituzionali del Ministero B.C.A. - cioè presumibilmente per raccolte, esposizioni o uffici e non già per una liberazione di Palazzo Barberini al fine di concludere un progetto partito nel 1949, con l'esercizio di prelazione da parte del Ministro della P.I. pro tempore sullo storico compendio).

Non sembra necessario spendere altri righi per sottolineare un fatto che emerge per tabulas: d'altro canto, per quanto è noto all'esponente, non è affatto agevole comprendere in che senso si sarebbe potuta realizzare l'appropriazione indebita di pubblico denaro.

Il presupposto che si desume dalla rubricazione delle

indagini sembra essere costituito da una sopravvalutazione del valore di mercato del compendio immobiliare.

La lettura del capo A delle indagini condurrebbe a concludere che la condotta di reato sia ispirata a favorire l'appropriazione dell'intera somma di lire 23 miliardi e 300 milioni: l'errore è evidente, posto che, per quanto sottovalutabile dall'ispettore SECIT e da quanti accettino le sue "valutazioni tecniche" in materia di restauri e di mercato immobiliare, Villa Blanc costa sicuramente più di nummo uno. Presumibilmente si è ipotizzata una differenza di qualche rilievo tra la cifra pattuita nella compravendita e quella di mercato, di cui taluno avrebbe dovuto appropriarsi.

Qui si giunge all'elemento finora del tutto misterioso e nemmeno indicato nel predetto capo d'imputazione: i destinatari dell'appropriazione, cioè coloro che sarebbero entrati in possesso delle somme pari alla differenza tra valore effettivo e, diciamo così, cifra gonfiata "ad arte".

Orbene, l'impossibilità di individuare un effettivo destinatario deriva dai seguenti rilievi di diritto amministrativo e fallimentare.

Recita l'ultimo capoverso dell'art. 65 del regio decreto 30 gennaio 1913 n. 363: "Contemporaneamente il Ministero della istruzione emetterà a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento del prezzo risultante dalla denuncia. Potrà anche ordinare il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti".

Discende con ogni evidenza dalla norma come il mandato di pagamento (per 23 mil. e 300 milioni) avrebbe potuto essere emesso solo nei confronti della Sogene S.p.a. in liquidazione, essendo quest'ultima l'unico soggetto individuabile quale avente diritto alla controprestazione.

Ma se la Sogene S.p.a. in liquidazione ed ammessa al concordato preventivo è il destinatario del pagamento è logico arguirne che la somma non potrà disperdersi senza alcuna giustificazione in tasche private, ma che la medesima andrà a formare l'attivo sul quale, pro quota e secondo il piano di riparto, si soddisferanno i creditori.

In particolare, ai sensi del terzo comma dell'art. 81 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nella sentenza di omologazione il tribunale... "determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con un decreto successivo".

Ciò sta a significare che i pagamenti effettuati dai commissari liquidatori relativamente ad attività di esecuzione di concordato preventivo sono già predeterminati, almeno nei loro estremi essenziali, con la sentenza di omologazione (che, nel caso nostro, risale al 1988) e che le somme effettivamente acquisite in esito ad attività di liquidazione andranno versate, secondo le previste modalità, ai creditori giusta i singoli piani di riparto approvati da un giudice delegato.

Destinatari dell'appropriazione indebita non possono essere, in ultima analisi, che i creditori della Sogene S.p.a., i cui titoli siano stati ammessi alla procedura di concordato preventivo (cfr. sul punto, l'ordinanza 8477/93 del GIP relativa ad altri indagati).

In altre parole, per poter deviare il naturale percorso delle somme, dal momento in cui è emesso il mandato di pagamento al deposito delle stesse negli istituti di credito indicati dal giudice delegato, occorre pensare ad un concorso di quest'ultimo, dei commissari liquidatori, e, ove presenti, dei componenti il

comitato dei creditori.

Se poi si pone mente alla tipica natura concorsuale della procedura, non si sfugge all'alternativa: o esiste un credito sostanzialmente di maggioranza per cui gli altri insinuati hanno valore pressoché ornamentale (ed allora la stessa logica del concordato verrebbe meno) o la pluralità di posizioni è reale sicché l'interesse al miglior rientro del credito finisce per polverizzarsi, o quasi, sia per il concorso sia per la percentuale, normalmente modesta, della quota ammessa (che, per il solito, non supera di molto il quaranta per cento dell'esposizione debitoria fissata a' sensi degli articoli 55 e segg. della legge fallimentare).

A questa stregua, le condizioni "tecniche" per una appropriazione di pubblico denaro in modo rilevante appaiono talmente tenui da sconfinare nell'irrealtà: è ben vero, infatti, che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è assai rigida nel configurare l'utilità che può risultare dall'appropriazione ma è altresì indispensabile che l'intera condotta di un reato plurioffensivo quale il peculato sia ispirata ad un criterio di cui possa individuarsi una ratio logica. In questo senso, e solo per amore di precisione, si è potuto escludere ogni altro tipo di beneficiario al di fuori dei creditori della Sogene. Orbene è coerente pensare che due Ministri della Repubblica, numerosi funzionari e altri pubblici ufficiali abbiano ordito (o abbiano comunque partecipato a) una manovra così complessa e tortuosa per "migliorare" la distribuzione del ricavato di una vendita destinata forse a centinaia di creditori?

In ogni caso, tenuto conto dei passaggi suevidenziati, l'unica conclusione logica è che l'appropriazione sarebbe

realizzata con autorizzazione del giudice delegato.

Il che, francamente, sembra enorme anche quale formulazione di mera ipotesi.

E' peraltro evidente come non possa configurarsi il contestato reato di peculato (presuntivamente consumato attraverso l'atto di prelazione) attesa l'assoluta conformità dell'iter procedimentale posto in essere.

Sul secondo capo d'imputazione (cioè falso ideologico) non resta che richiamare la distinzione tra provvedimento amministrativo e atto legislativo.

Solo quest'ultimo sarebbe in linea di principio non incidibile da statuizioni amministrative.

Orbene, è acclarato che sia il R.D. 18.10.1934 n. 2111 sia il D.Luog. 2.11.1945, n. 900 sono atti amministrativi, il primo contenente l'erezione in ente morale del Circolo Ufficiali, il secondo destinato a modificare lo statuto di quella persona giuridica.

Pertanto non sussisteva e non sussiste alcuna impossibilità giuridica a destinare un diverso compendio immobiliare a sede del Circolo Ufficiali. Rispetto a Palazzo Barberini l'ente si è sempre comportato come un qualsivoglia concessionario e/o conduttore di bene privato prima e demaniale poi.

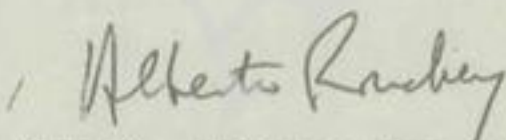
La falsa rappresentazione della realtà sarebbe coerente nel solo caso in cui Palazzo Barberini fosse stato acquistato iure domini dal Circolo delle FF.AA. sicché la sede dell'ente coinciderebbe con la proprietà dell'immobile. E' per contro in atti la prova che il bene fu venduto dal principe Barberini nel 1949 e che sullo stesso il Ministro per la Pubblica Istruzione ebbe ad esercitare il diritto di prelazione, proprio per rendere concreto il progetto di completa destinazione museale.

Non è senza rilievo perciò rappresentare come, su richiesta del Ministro della Difesa, sia stato costituito, in questi giorni, un gruppo di lavoro incaricato di formulare al richiedente una serie di soluzioni idonee al trasferimento del Circolo Ufficiali in altra unità immobiliare del demanio. Il gruppo di lavoro è formato dal coordinatore del programma per Roma Capitale (designato dal Ministro per le aree urbane), da un architetto del Comune di Roma, dal Soprintendente vicario per i beni ambientali e architettonici di Roma (designato dal deducante), da un generale designato dal Ministro della Difesa e dal Presidente del Circolo Ufficiali.

Compito del gruppo di lavoro è l'individuazione di uno stabile quale nuova sede idonea per il predetto Circolo.

E tutto questo sempre con lo scopo specifico e sempre vivo di poter finalmente portare a Palazzo Barberini quel grande museo di arte antica che una capitale come Roma purtroppo non ha.

E' perciò con sentimenti di serenità per il proprio operato (finalizzato non già a ignobili e fantasiosi "affari" ma alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale) e di fiducia per il sereno giudizio dell'Ecc.mo Collegio che si insiste per una pronta, risolutiva e giusta definizione del procedimento.


(Prof. Alberto Ronchey)

Roma, 22 sett. 93

ELENCO ALLEGATI

- 1) Fax inviato dal Direttore Generale dell'Ufficio Centrale al Ministro il 24.7.1992.
- 2) Nota dell'Ufficio Centrale, Div. III del 27.7.1992 n. 10.330, all'UTE.
- 3) Nota della Soprintendenza BAA, del 1.9.1992, n. 9221, all'Ufficio Centrale.
- 4) Nota della Soprintendenza BAA, del 7.9.1992, n. 9662, all'Ufficio Centrale;
- 5) Nota dell'UTE del 6.10.1992, n. 31911/1C.
- 6) Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Roma il 23.3. 1992.
- 7) Decreto del Ministro per i Beni Culturali, 2.10.1992.
- 8) Commissione VII del Senato, Seduta del 7 ottobre 1992. Atti parlamentari.
- 9) Decreto di prelazione su Villa Blanc 8.10.1992.
- 10) Consiglio di Stato, VI Sezione, Sentenza del 30 gennaio 1991, n. 58.
- 11) Nota dell'UTE del 17.3.1993, prot. n. 45666/1C. *(in prima)*
- 12) Nota della Direzione generale del Catasto del 22.3.1993, prot. n. 2A/8555 *annover*
- 13) Perizia dell'Ing. Sciamanna, disposta dal Tribunale civile, 28.12.1988. *perizia civile*
- 14) Nota Ambasciata Federale di Germania 15.5.1974.
- 15) Decreto di vincolo Villa Blanc 19.5.76 Min. BCA.
- 16) Regio decreto 18.10.1934, n. 2111.
- 17) Decreto luogotenenziale 2.11.1945, n. 900. *all'amm. di arch. / incasso
sotto paroli proprio*
- 18) Parere del Consiglio di Stato relativo al R.D. 2111/34.
- 19) Convenzione del 23.6.1934 n. Rep. 10770 tra il principe Barberini e il Circolo Ufficiali. *Contratto di affitto tra Prince Barberini e Amministrazione Militare*
- 20) Decreto prelazione Min. P.I. 12.10.1949. *acquisti - prelazioni e l'area Barberini*
- 21) Verbale di consegna 21.3.1951.
- 22) Copia lettera 17.1.51 Luigi Einaudi e Ministro Gonella.
- 23) Convenzione 8.10.44 tra la Principessa Barberini e Min. P.I. *in pte. n. 11/5*
- 24) Convenzione 27 aprile 1953 tra il Ministro P.I. e il Circolo Ufficiali. *cf. n. 11*
- 25) Atti Camera Deputati seduta 13 febbraio 1950.
- 26) Resoconto sommario 21.8.1950 atti Camera.
- 27) Delibera di voto del Consiglio Sup. Antichità e Belle Arti del 7.2.1949.
- 28) Ordinanza 8477/93 GIP del 9.9.93.

360

ALL. 1

la cortese Attenzione del Sig.re Ministro Alberto Ronchey



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI
ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

APPUNTO PER IL SIG. MINISTRO

OGGETTO: ROMA - Villa Blanc in Via Nomentana 216.

In relazione alle notizie di stampa concernenti la vendita della Villa indicata in oggetto, La informo che già nel marzo/aprile 1990, in occasione della messa all'asta (allora andata deserta) della Villa, questo Ministero aveva espresso il proprio interesse all'acquisto mediante prelazione e, considerato l'elevato prezzo di base della gara (20 miliardi), si era attivato al fine di poter ottenere uno stanziamento straordinario, però non ottenuto.

L'eventuale prelazione, oltre a costituire una acquisizione al patrimonio pubblico di un bene di rilevante interesse, potrebbe consentire di destinare il compendio ad attività istituzionali di questa Amministrazione.

La società Sogene S.p.a. ha fatto pervenire a questo Ufficio in data 29.5.1992 il preliminare di vendita della Villa, per un prezzo di lire 23.300.000.000.

In proposito è da precisare che la prelazione può essere esercitata in presenza dell'atto definitivo di compravendita e non del preliminare.

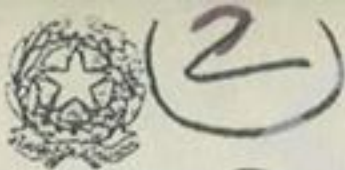
Non sembra quindi opportuno che il Ministero si pronunci ora.

Resta, comunque, il problema, nel caso che si voglia acquisire il bene, di reperire i fondi necessari.

Roma, 24 luglio 1992

IL DIRETTORE GENERALE





Roma 27 LUG 1992 10

*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI
ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI*Al* l'Ufficio Tecnico
Erariale

ROMA

Divisione III

Prot. N° 10.330 Allegato

*Risposta al Foglio del
L. n. 51.00*OGGETTO: Roma - Villa Blanc in via Nomentana n. 216 -
Proposta esercizio diritto prelazione.e, p.c. al Soprintendente
per i beni ambientali e
architettonici

ROMA

E' pervenuto a questo Ministero il contratto preliminare n. rep. 25608 racc. 5944 del 29/4/1992, che si allega in copia, con il quale la Società "Sogene S.p.A." promette di vendere per l'importo di E. 23.300.000.000 alla Società "Lases S.r.l." il complesso immobiliare in oggetto.

Si prega codesto Ufficio di far conoscere il proprio parere circa la congruità del prezzo di vendita, al fine delle successive valutazioni di questo Ministero in ordine alla opportunità di esercitare il diritto di prelazione.

IL DIRETTORE GENERALE



3) 73 EF 1919
11/15/19
15 SET. 1992

Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali

SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
DI ROMA

Via di S. Michele n. 17-ROMA-

Prot. N. 9221

Allegato A

Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali-Uff. Centrale per i
Beni A.A.A.A. e Storici-Div. III^a
Via di S. Michele n. 22

00153 ROMA-

Risposta al Teleg. del
Dir.

OGGETTO: -ROMA- Via Nomentana n. 216-Villa Blanc-
Preliminare di compravendita.

Ute
e stampant.

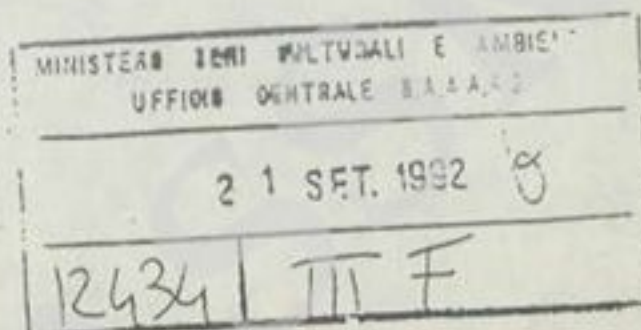
Con riferimento al contratto preliminare di compravendita pervenuto a questa Soprintendenza il 1.8.92, si fa presente che la scrivente ha effettuato in data 4.8.92 un sopralluogo presso la suindicata villa, nel corso del quale ha potuto valutarne la consistenza immobiliare e la superficie del parco e ritiene che si tratti di un bene di grande interesse storico artistico in quanto esempio di architettura dell'eclettismo romano e pertanto, questa Soprintendenza al momento di ricevere l'atto definitivo di compravendita ritiene di proporre l'esercizio del diritto di prelazione.

Nell'attesa si trasmette, unito alla presente, copia del decreto di vincolo.



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesco ZURLI

[Signature]



AAA/amr

11/9 S
10
-7 SET. 1992
12Beni Culturali
CentraliPER I BENI
ARCHITETTONICI

Michele, 17

Direttore Generale
Francesco Sisinni
Via di S. Michele, 22
R-O-M-ARipresenta al Foglio del
Dere Lm N°TTO. ROMA - Via Nomentana, 216 - Villa Blanc - Proposta esercizio
diritto di prelazione.MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE B.A.A.A.S.

7 SET. 1992

UFF. SMIST. CORRISP. *

Al Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali - Uff. Centr. Beni
AA.AA.AA.AA.SS. - Div. III - Sez. IV
Via di S. Michele, 22
R O M A

on riferimento alla compravendita dell'immobile in oggetto, perve
codesto Ministero in data 13.8. u.s., questa Soprintendenza, con
l'importante interesse del complesso, opera significativa del-
ttismo romano ed al fine di perseguire la tutela degli immobili
che evitare il frazionamento del parco circostante, ritiene che
isizione del bene in oggetto da parte dello Stato costituisca un
necessario; appare, inoltre, molto importante l'ipotesi di utiliz-
zata dalla S.V., con la quale questa Soprintendenza concorda pie
e poichè tale ipotesi consentirebbe, di restituire interamente alla
attuale destinazione museale uno dei più prestigiosi esempi dell'ar-
tura barocca di Roma.

poichè tuttavia, l'acquisizione del complesso verrebbe a comporta-
notevole impegno finanziario per l'Amministrazione, in considera-
anche dell'onere necessario per il restauro degli edifici presen-
parco, per i quali occorrerà una cifra di oltre 13 miliardi IVA
a - vedasi relazione di sopralluogo del 4.8.92, inviata alla S.V.
vie brevi - questa Soprintendenza, considererebbe utile interpel-
a Società acquirente in proposito all'esecuzione dei lavori di
damento e restauro del complesso immobiliare, da realizzarsi sot



Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali

SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI

DI ROMA

Via di S. michele, 17

Prot. N° 9662 Allegato

in _____

Risposta al Foglio del _____
Dir. _____ Per _____ N° _____

OGGETTO: Roma - Via Nomentana, 215 - Villa Blanc - Proposta esercizio
diritto di prelazione.

to la direzione tecnico-scientifica di questa Soprintendenza. Questo Ufficio fa all'uopo presente, che, in sede di sopralluogo, un rappresentante della Società acquirente si è espresso favorevolmente circa tale eventualità. Ciò consentirebbe all'Amministrazione di venire in possesso del bene, nel più breve tempo, attraverso una adeguata forma di leasing; verrebbe altresì conseguita dallo Stato la diluizione del consistente impegno economico nei successivi esercizi finanziari.

La soluzione testè esposta consentirebbe anche l'attuazione del recupero, in tempi relativamente brevi, degli immobili del complesso che si presentano molto fatiscenti e bisognosi di pronto intervento.

Per quanto riguarda, infine, il parere di congruità del prezzo si rimanda alle valutazioni dell'U.T.E., già interessato da codesto Ministero.

Si invia la documentazione richiesta inerente il provvedimento e si resta in attesa di partecipare agli sviluppi del caso in questione.

Distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Francesco ZURLI.

Ministero dei Beni Culturali
e Ambientali - Ufficio
Centrale per i Beni Ambientali
Architettonici, Archeologici
Artistici e Storici

ROMA

BLANC in Via Nomentana N° 216

esercizio diritto prelazione.

e p.c. Al Soprintendente per i
Beni Ambientali e Architettonici

ROMA

6.11.92

anto richiesto con la nota sopraindicata,
to sopralluogo ed esaminata la documentazione
esprime il parere che il prezzo di acquisto
re di vendita tra la Soc; Gen; Imm;re SOGENE
ri a €; 23.300.000.000 (ventitremiliarditrecen
ersi congruo.

n complesso immobiliare, sito in Roma, Via
minato "VILLA BLANC", composto di un corpo
una grande villa, la cui costruzione risale
te piccoli fabbricati dislocati nel verde
tutto è in condizioni di degrado piuttosto
ncipale, pur conservando la sua splendida archi
a l'opera sapiente del Mastro artigiano, non
so, visto lo stato di totale abbandono del

tiene le costruzioni minori, anchesse risultano
impietosamente lasciate all'incuria del tempo,
ricato denominato nel succitato atto preliminare
l villino denominato "F" ambedue abitati.

./.

Il villino "A" è abitato solo in in parte, inquanto una
zione del sudetto fabbricato reca dei segni evidenti di ce-
amenti statici, lo stato di manutenzione è appena accettabile.

Il villino denominato "F" risulta essere anch'esso abitato
e presenta uno stato di manutenzione quasi mediocre.

I vari fabbricati sono ubicati in un parco di circa tre
ettari, che anche presentando il degrado dovuto all'incuria per
gli anni passati, rivela a pieno la sua bellezza con piante di
alto fusto secolari, varie varietà di palmizi, cerri, faggi etc.
di notevole bellezza.

I terreni compresi nel complesso immobiliare in oggetto
risultano censiti nel N.C.T. del Comune di Roma alla partita
n° 4809 - Foglio 582 particelle: 48 - 57 - 312 e 313 e per quanto
attiene i fabbricati essi sono censiti nel N.C.E.U. alla partita
n° 1382367 al foglio 582 con le particelle 43 - 44 - 45 sub. 2
46 - 47 - 54 sub. 3 - 45 sub. 1 - 49 - 50 sub. 1 - 2 - 3 - 4
51 sub. 1 - 2 - 54 sub. 1 - 2 - 4 - 55 sub. 1 - 2 - 56 e 217.

Secondo quanto rilevato dal Certificato di Destinazione
Urbanistica rilasciato dal Comune di Roma in data 23/3/92 prot.
21274; l'intero compendio ricade in zona "N" (Verde Pubblico).

Si precisa, inoltre, che per quanto attiene la richiesta
pervenuta in data 24/9/92 prot. 10896, questo Ufficio è impossi-
bilitato ad esprimere il parere di congruità richiesto, quale
prezzo differenziato tra il fabbricato principale, vincolato ai
sensi della Legge 1089/39, e quello dell'intero complesso immobiliare
restante, inquanto nel sopracitato atto preliminare i due valori
non sono distinti tra loro, ma, viene, invece, attribuito all'in-
tero compendio immobiliare un valore totale.





Allegato

all'atto n.

16072/6062

Rid. XV - Mod. 17/A



COMUNE DI ROMA

RIPARTIZIONE XV

Vista la domanda presentata dal sig. BRINO BRATTST

registrata al protocollo di questa Amministrazione (Ripartizione XV Urbanistica e Edilizia

Privata) con il n. 2277 del 10/02/92

1) Visto l'art. 151 della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148:

Visto gli atti di questo Ufficio:

SI CERTIFICA

che l'immobile sito in Via Nomentana distinto in catasto al foglio 582, con le particelle 48/54/57/312/313/42/51/217/

2) 45/49/50/55/56, in base alla variante di P.R.G. 16/10/1966

relativa alla destinazione a parco pubblico (zona V)

dell'intero complesso di Villa Blanc, approvata con

deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 431 del 10/3/1976,

ai sensi e per gli effetti della legge 17/8/1942 n. 1150 e

successive modifiche ed integrazioni, ricade in zona V (verde pubblico)

alla data odierna la zona V sopracitata non risulta dotata

del piano particolareggiato o di altro strumento attuativo

equivalente previsto dall'art. 15 delle L. 11/11/47 di attuazione

del suddetto P.R.G.



servizi e verde pubblico, adottata dalla Giunta Municipale
con deliberazione n. 3622 del 4/5/1990, e non ancora
approvata a termini di legge, riconferma la destinazione
della zona N sopracitata.

Tale certificato si rilascia ai sensi dell'art. 18 della
legge 28/2/1985 N. 47 ed è redatto sulla base delle
prescrizioni urbanistiche risultanti dalla tavola di Piano
Regolatore del Comune di Roma.

1) al segno annullasi quanto incasellato e leggesi: "visto
l'art. 27 comma 2, lettera "F" dello statuto del Comune di
Roma, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16
del 26/9/1991."

Roma, 12 MAR. 1992

L'IMPIEGATO

IL DIRIGENTE SUPERIORE

della Ripartizione XV

1° DIRIGENTE TECNICO

(Dr. Ing. E. MOLA)

2) al segno aggiungasi: "nonchè particelle 44/46/47".

Roma, 23 MAR. 1992

L'IMPIEGATO

IL DIRIGENTE SUPERIORE

della Ripartizione XV

1° DIRIGENTE TECNICO

(Dr. Ing. E. MOLA)

7

100000000
100000000



Mod. 8 (Serviz. Generale)

*Il Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali*

*Vinc
enter*

VISTA la legge 1° giugno n° 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

RITENUTO che il complesso denominato Villa Bianco già parzialmente vincolato ai sensi della L. 1089/39 art. 1 D.M. 19.5.1976 (F. 582 - Part. 54) sito in Provincia di Roma Comune di Roma, segnato in Catasto al foglio 582 particelle 51-43-217-45-46-48-49-50-56-57-312-313, confinanti con Via Nomentana part. 21-201-23-28-90-120-30-117-95-53-2-32-449-450-196-197-39-452 - Via Bartolomeo Marliano - P.zza Giovanni Winckelman, Via Rinaldo Veruci, part. 28 e 54 - così come segnato in rosso nell'allegata planimetria catastale, ha interesse particolarmente importante nel suo insieme come "UNICUM" in quanto sia la Villa principale che il parco circostante, con i manufatti in esso inseriti, costituiscono un patrimonio omogeneo da tutelare nel suo complesso

D E C R E T A :

il complesso denominato Villa Bianco, così come individuato nelle premesse e descritto nella allegata planimetria catastale e relazione storico-artistica, è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1° giugno 1939 n° 1089 e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, ai destinatari individuati nelle apposite relate e al Comune di Roma.

A cura del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma esso verrà, quindi, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 11 L. 2 OTT. 1982

IL MINISTRO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

16^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey ed il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Melillo, nonché, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giuseppe Mario Scali, capo del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA SCOMPARSA DI SALVATORE VALITUTTI

Il presidente ZECCHINO informa la Commissione di aver manifestato, a nome della Commissione stessa, le più vive condoglianze alla famiglia di Salvatore Valitutti, del quale ricorda l'autorevolezza ed il prestigio con cui resse la Presidenza della Commissione nella nona legislatura.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario MELILLO risponde all'interrogazione n. 3-00085 dei senatori Nocchi ed altri, concernente le graduatorie degli insegnanti idonei all'insegnamento di strumento musicale nelle scuole medie ad indirizzo musicale nella provincia di Arezzo, facendo presente che la questione è stata risolta nel senso auspicato dagli interroganti. Infatti sono state annullate le graduatorie suddette e a fine agosto si è insediata una nuova commissione, che ha formulato nuove graduatorie, pubblicate l'11 settembre scorso. Informa quindi che il Ministero sta elaborando il testo di un nuovo decreto ministeriale, inteso a modificare le discipline della sperimentazione musicale nella scuola media ed i criteri per la formazione delle graduatorie di reclutamento del personale docente. Nel frattempo, è stata emanata una circolare recante precisazioni sulle modalità di nomina degli aspiranti all'insegnamento,

nel rispetto della specifica normativa che intende assicurare la continuità didattica.

Il senatore NOCCHI, soddisfatto perchè si è posto rimedio con sollecitudine ad una questione che aveva portato gravi conseguenze in molte province, segnala l'importanza del principio della continuità didattica ed auspica che, nella prospettiva della sospirata riforma degli studi musicali in ogni ordine e grado di scuola, la Commissione possa esaminare i provvedimenti preannunciati.

Successivamente prende la parola il ministro RONCHEY il quale, prima di rispondere all'interrogazione n. 3-00125 dei senatori Bucciarelli ed altri, concernente i problemi della Galleria degli Uffizi, si sofferma sulla grave questione di Villa Blanc e di Palazzo Barberini, sulla quale egli da molto tempo ha sollecitato un intervento del Ministro della difesa. L'obiettivo è quello di realizzare, grazie alla valorizzazione delle opere attualmente nei depositi, una Galleria nazionale di arte antica, la cui importanza sarebbe del massimo rilievo internazionale; tuttavia il Ministero della difesa afferma che potrà disporre dei fondi necessari all'esercizio della prelazione per l'acquisto di Villa Blanc (una trentina di miliardi) solo nel 1993, mentre il relativo termine scade fra cinque giorni; i Dicasteri finanziari non hanno indicato alcuna soluzione ed i Beni culturali potrebbero racimolare al massimo una dozzina di miliardi.

Il Ministro afferma di essere giunto alla conclusione che l'occasione per realizzare finalmente una grande Galleria nazionale di arte antica, tanto attesa da tutta la cultura italiana, potrà non presentarsi più; d'altra parte - prosegue - non ritiene possibile gestire il suo Dicastero continuando ad opporre dei dinieghi ad ogni istanza. Pertanto valuterà l'opportunità di rassegnare le dimissioni ove la questione di Villa Blanc non giungesse a positiva conclusione entro i pochi giorni disponibili.

Risponde quindi all'interrogazione all'ordine del giorno facendo presente che il problema segnalato è stato risolto in via stabile, se non definitiva, mediante l'assunzione di persone appartenenti alle «categorie protette», così da aggirare - come ha riportato la stampa - gli ostacoli posti dal blocco alle assunzioni nel pubblico impiego. Il personale è stato reperito nell'ambito della provincia di Firenze, allo scopo di evitare i noti fenomeni di fuga dalla sede assegnata.

Quanto alle modalità di reclutamento del personale di vigilanza, il Ministro fa presente che i concorsi sono già da tempo decentrati su base territoriale, ma non possono essere riservati ai soli residenti pena la loro illegittimità.

In ordine alle proposte di riforma dell'ordinamento museale avanzate dai senatori Chiarante e Covatta, il Ministero ha avviato un approfondito studio e in tale ambito egli ha fatto indirizzare un questionario a tutti i sovrintendenti e i direttori dei musei onde acquisirne le valutazioni. Ne è emerso il generale consenso sull'opportunità che almeno i più grandi musei nazionali siano resi autonomi e su queste basi il Ministero sta predisponendo un disegno di legge.

Circa la riforma dello stesso Dicastero, il Ministro avverte che è stata predisposta una iniziativa per il riordino del Consiglio nazionale

per i beni culturali e ambientali, mirante fra l'altro a ridurre di un terzo i membri, a rafforzare la componente universitaria, ad eliminare gli assurdi limiti alla rielezione e soprattutto a rendere più forti e autorevoli i Comitati di settore.

Passando ai progetti FIO, il Ministro avverte che tutti quelli precedenti il 1986 sono conclusi (ad eccezione di uno riguardante Napoli ed uno riguardante Matera); per il FIO 1986, dei 469 miliardi approvati, ne sono stati spesi 250, mentre per il FIO 1989 i miliardi approvati e spesi sono rispettivamente 232 e 35.

Il Ministro conclude il suo intervento richiamando nuovamente la questione di Villa Blanc e facendo presente che il Ministero della difesa ha un bilancio di ben oltre 20 mila miliardi, mentre il suo Dicastero non supera i 1.800; ribadisce infine che, qualora non sia possibile trovare i fondi per l'acquisto della Villa, egli sta riflettendo sull'opportunità di dimettersi.

Prima di dare la parola agli interroganti, il PRESIDENTE manifesta al Ministro la simpatia con cui la Commissione segue il suo impegno. Lo ringrazia poi per l'informazione che egli ha fatto pervenire nei giorni scorsi in ordine al proseguimento delle trattative in sede comunitaria sulla ipotizzata normativa CEE in materia di circolazione dei beni culturali; al riguardo, suscita soddisfazione il fatto che siano state accolte alcune importanti indicazioni che la Commissione istruzione del Senato aveva formulato nella risoluzione adottata in materia lo scorso 5 agosto.

Replica quindi la senatrice BUCCIARELLI la quale, preso atto con rammarico delle dichiarazioni del ministro Ronchey su Villa Blanc, ricorda che il Ministro aveva cortesemente informato in via riservata la Commissione sulla vicenda, ma successivamente aveva effettuato dichiarazioni alla stampa.

Il ministro RONCHEY precisa che la ragione del riserbo è venuta meno allorché è pervenuta la notifica dell'avvenuta compravendita.

La senatrice BUCCIARELLI riprende manifestando rispetto per la posizione assunta dal Ministro sulla vicenda di Villa Blanc e apprezzamento per la sua capacità di avvalersi delle competenze tecniche in materia, auspicando che la sua battaglia si concluda con successo. Dopo aver segnalato la necessità che la Commissione si impegni sul tema dei beni culturali - fondamentale per l'unità nazionale, al fine di dare prospettive di fiducia in un momento difficile per l'Italia - manifesta soddisfazione per la soluzione assicurata agli Uffici e vivo interesse per conoscere le iniziative legislative preannunciate dal Ministro. In particolare, per la riforma del Consiglio nazionale ritiene che il coordinamento con le regioni debba essere conseguito in forme organizzative diverse. Auspica quindi un approfondimento da parte della Commissione sui progetti FIO e segnala che su quello dei «Grandi Uffici» non si riesce a sapere nulla, il che le impedisce di dichiararsi pienamente soddisfatta.

Il presidente ZECCHINO osserva che le questioni poste dalle dichiarazioni del Ministro sono del massimo rilievo e potrebbero rendere opportuna l'effettuazione di un dibattito in Commissione, che potrebbe svolgersi anche domattina, se il Ministro sarà d'accordo.

Il ministro RONCHEY precisa di avere informato stamane delle sue intenzioni il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fabbri, auspicando comunque che la vicenda possa risolversi felicemente nei cinque giorni ancora disponibili; si riserva comunque di fornire nuove informazioni alla Commissione.

Il presidente ZECCHINO osserva che un eventuale dibattito in Commissione potrebbe offrire un importante ausilio al Ministro, quindi dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

Indagine conoscitiva sull'attuazione del diritto comunitario nelle materie dell'istruzione pubblica, dei beni culturali, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport - profili amministrativi ed organizzativi: audizione del Capo del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri

Il presidente ZECCHINO ricorda brevemente le finalità dell'indagine - una ricognizione sullo stato di attuazione della normativa comunitaria nelle materie di competenza della Commissione ed insieme sulle difficoltà esistenti, anche in vista dell'ampliamento delle competenze comunitarie - e rileva che la Commissione ritiene doverosa una maggiore attenzione del Parlamento in materia.

Propone quindi alla Commissione che delle sedute dedicate all'indagine venga redatto il resoconto stenografico ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Ha quindi la parola il dottor SCALI, capo del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio, il quale osserva preliminarmente come non vi sia chiarezza sulle stesse nozioni di fase ascendente e fase discendente nella formazione del diritto comunitario. A sua avviso, nella prima dovrebbe rientrare esclusivamente la fase del dibattito che si svolge presso le istituzioni comunitarie sulle proposte di nuovi regolamenti o direttive.

Quanto poi alla fase discendente - cioè alla attuazione che viene data alla normativa comunitaria nell'ordinamento interno dello Stato membro - il dottor Scali osserva che, nell'arco di poche settimane, la posizione dell'Italia nelle classifiche redatte dalla Commissione CEE fra gli Stati membri sulla base del recepimento delle normative comunitarie subisce repentini mutamenti. Ciò deriva dalla complessità e dalla varietà dei modi previsti dalla legislazione italiana per tale recepimento (mediante decreti legislativi, o con regolamenti, oppure infine con semplici decreti ministeriali). Nel segnalare che paradossalmente la procedura di emanazione è più complessa e suscettibile di ritardi per i



N. 13228

del 7.10.1992

8453/9

Il Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico;

VISTI i DD.MM. 19 maggio 1976 e 2 ottobre 1992 con i quali è stato dichiarato l'interesse particolarmente importante rivestito, ai sensi della citata legge 1° giugno 1939, n.1089, dall'immobile denominato "Villa Blanc" e dal relativo parco, sito in Roma, via Nomentana, 216;

VISTO l'atto di compravendita in data 28/7/1992, repertorio n.26072 raccolta n.6062, a rogito del Dott. Gennaro Mariconda, notaio in Roma, via Col di Lana n.28, notificato a questo Ministero in data 13/8/1992, con il quale la "Società Immobiliare Sogene S.p.A. in liquidazione" con sede in Roma, via Cristoforo Foppa n.27, iscritta alla Cancelleria del Tribunale di Roma al n.16/1895 del Registro delle Società, codice fiscale 00475960589, a mezzo dei signori:

A) Avv. BENINCASA BERNARDO, nato a Santa Severina, il 26/5/1938, domiciliato in Roma, via Monte Zebio, 43, intervenuto all'atto di cui sopra anche in qualità di procuratore speciale dei signori:

- Prof. Avv. Gustavo Minervini, nato a Napoli, il 17/5/1923 e domiciliato in Roma, Largo del Teatro Valle n.6, giusta procura speciale in data 22/7/1992, rep.n.26047;

- Dott. Pasquale Musco, nato a Reggio Calabria, il 28/5/1935 e domiciliato in Roma, Piazzale delle Belle Arti n.3, giusta procura speciale in data 21/7/1992, rep.n.26043.

B) Rag. MARIO DI MARIO, nato a Ceccano, il 7/8/1956 e domiciliato in Roma nella sede della suddetta società, in via Cristoforo Foppa n.27, intervenuto all'atto di cui sopra in qualità di procuratore speciale, giusta procura in data 14/7/1992, rep.25988 del signor:

- Dott. Nicola Grieco nato a Roma, il 10/8/1937, domiciliato, per la carica, in Roma nella sede della suddetta società, in via Cristoforo Foppa n.27;

vende alla Società "Lases s.r.l." con sede in Roma, Via Giambattista Vico n.1, iscritta al Tribunale di Roma al n.1898/92 del Registro delle Società, codice fiscale e Partita IVA 04233241001, a mezzo della Signora Mariella D'Alessio, nata a Roma il 2/9/1967, ivi residente in via Giovan Battista Valente n.143, intervenuta all'atto di cui sopra in qualità di Amministratore



Il Ministro

per i Beni Culturali e Ambientali

Unico della "Lases s.r.l." stessa, il complesso immobiliare sito in Roma, via Nomentana n.216, denominato "Villa Blanc", comprendente nove edifici e relative aree pertinenziali e adiacenti della superficie complessive di mq. 39.000 (metri trentanovemila) circa. I terreni, compresi nel complesso immobiliare in oggetto, risultano censiti nel N.C.T. del Comune di Roma alla partita 4809 foglio 582 particelle 48,57,312,313; i fabbricati e relative aree di pertinenza, compresi nel citato complesso immobiliare risultano censiti nel N.C.E.U. di Roma alla partita 1382367 foglio 582 particelle: 43,; 44; 45 subb.1,2; 46; 47, 49; 50 subb.1,2,3,4; 51 subb.1,2; 54 subb.1,2,3,4; 55 subb.1,2; 56; 217, per il prezzo di £.23.300.000.000 (ventitremiliarditrecentomilioni);

VISTA la lettera n.3911 del 6 ottobre 1992, con la quale l'Ufficio Tecnico Erariale di Roma ha espresso il parere di congruità del citato prezzo di vendita di lire 23.300.000.000, del complesso immobiliare sopra indicato;

RITENUTA l'opportunità di acquisire al demanio dello Stato - ramo storico artistico - mediante l'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi degli artt.31 e seguenti della predetta legge 1° giugno 1939, n.1089 il complesso immobiliare di cui al citato atto di vendita (Villa, parco e pertinenze) per assicurarne la conservazione, tutela e valorizzazione, da parte del competente Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, anche come sede del Circolo Ufficiali del Ministero della Difesa, previo rilascio da parte di quest'ultimo dei locali, attualmente occupati, in Palazzo Barberini di Roma, onde realizzarvi il progetto di istituzione e funzionamento del Museo Nazionale di Arte Antica in Roma;

DECRETA

è esercitato il diritto di prelazione nei confronti del complesso immobiliare in oggetto sottoposto alle disposizioni della predetta legge 1/6/1939 n.1089 sito in Roma, via Nomentana n.216, denominato "Villa Blanc", comprendente nove edifici e relative aree pertinenziali e adiacenti della superficie complessive di mq.39.000 (metri trentanovemila) circa per il prezzo di £.23.300.000.000 (ventitremiliarditrecentomilioni) oltre agli oneri accessori per IVA pari a lire 4.427.000.000.

La relativa spesa graverà sul cap.7901 dello stato di previsione per l'anno 1992 del Ministero delle Finanze, (residui 1991).



Al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

Il pagamento della somma in questione sarà effettuato in favore dell'avente diritto, previo espletamento delle formalità inerenti l'accertamento della libera disponibilità e proprietà del bene, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di cui alla legge ed al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma è incaricata di notificare nei modi di legge il presente decreto all'alienante ed all'acquirente ed a curare la trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma li 27.7.1992

IL MINISTRO
DELLE FINANZE

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E
AMBIENTALI

Alberto Fracchi

MINISTERO DEL TERRORE	
RAGIONERIA CENTRALE	
presso il MINISTERO DELLE FINANZE	
Visto e registrato al conto	
Impegno N. _____	
Capitale <u>4901</u>	Ente _____
Co. Fin. <u>92</u>	Co. Prov. <u>91</u>
Partita _____	S. Per. _____
IL DIRETTORE	

ALN 155
28.10.92

Bavanti

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

di tale riesame o di nuovi motivi e decisioni; viceversa, non ha natura confermativa ed è perciò ammissibile la relativa impugnazione, il provvedimento dell'Amministrazione che, sebbene di identico contenuto dispositivo rispetto ad un atto precedente, sia comunque adottato sulla base di una nuova e diversa valutazione dei fatti.

55 — 30 gennaio 1991 — Pres. IMPERATRICE, Est. ADAMO — E.N.P.A.S. (avv. St. Palmieri) c. Pinnarò ed altri (avv. Insolita) — (Annulla T.A.R. Lazio, III Sez., 12 dicembre 1989 n. 2240).

Indennità di anzianità · Indennità buonuscita E.N.P.A.S. · Rivalutazione e interessi · Computabilità · Limiti.

Solo dopo l'entrata in vigore della L. 8 agosto 1985 n. 425 l'E.N.P.A.S. è tenuto all'osservanza dei termini fissati dall'art. 7, L. 20 marzo 1980 n. 75; pertanto, relativamente alla indennità di buonuscita riliquidata anteriormente in applicazione della L. 6 agosto 1984 n. 425 non sono dovuti rivalutazione ed interessi.

56 — 30 gennaio 1991 — Pres. IMPERATRICE, Est. ADAMO — D'Offizi (avv. Sgueglia) c. Banca d'Italia (avv. ti Vittimberga e Cerenza) — (Conferma T.A.R. Lazio, I Sez., 9 dicembre 1985 n. 1548, in TAR 1986, I, 21).

Pubblico impiego · Costituzione del rapporto · Requisiti · Aspirante privo della buona-condotta · Utilizzazione in attività compatibile coi precedenti penali · Ante L. n. 732 del 1984 · Inammissibilità.

Nel regime anteriore alla L. 29 ottobre 1984 n. 732 che ha abrogato oltre all'art. 2 primo comma n. 3 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 ed ogni altra disposizione che richiede o prevede l'accertamento del possesso del requisito della «buona condotta», non era peraltro concepibile che il dipendente pubblico potesse essere utilizzato dall'Amministrazione in alcuni e non in altri settori di lavoro, a seconda ed in ragione dei suoi precedenti.

57 — 30 gennaio 1991 — Pres. IMPERATRICE, Est. ADAMO — E.N.P.A.L.S. (avv. Salerno) c. Rondinara ed altri (avv. Picozza) — (Annulla T.A.R. Lazio, III Sez., 20 luglio 1987 n. 1288).

Indennità di anzianità · Emolumenti computabili · Indennità integrativa speciale · Divieto ex art. 1 L. n. 324 del 1959 · Operatività.

Agli effetti dell'indennità di anzianità (o di buonuscita) spettante ai dipendenti degli Enti pubblici individuati dall'art. 1 secondo e terzo comma L. 20 marzo 1975 n. 70 non è computabile l'indennità integrativa speciale, in forza del divieto contenuto nell'art. 1 terzo comma lett. b L. 27 maggio 1959 n. 324 (applicabile anche a tale categoria di dipendenti) confermato espressamente dall'art. 2 D.L. 1° febbraio 1977 n. 127 convertito dalla L. 31 marzo 1977 n. 91.

58 — 30 gennaio 1991 — Pres. LASCHENA, Est. LUCE — Verusio (avv. ti Guarino e Paoletti) e Pierangeli (avv. ti Clarizia e Malandri) c. Ministero beni culturali (avv. St. Ferri), Beyler (avv. ti Caravita di Toritto) ed altro (n.c.) — (Conferma T.A.R. Lazio, II Sez. bis, 26 gennaio 1990 n. 224, in TAR 1990, I, 531).

Competenza e giurisdizione · Principi generali · A.G.O. e giudice amministrativo · Riparto della giurisdizione · Criterio.

- Competenza e giurisdizione - Principi generali - A.G.O. e giudice amministrativo
 - Difetto di potere - Individuazione - Estremi.
- Competenza e giurisdizione - Principi generali - A.G.O. e giudice amministrativo
 - Accertamenti del giudice ai fini della giurisdizione - Criteri rispettivi.
- Demanio e patrimonio - Beni storici ed artistici - Alienazione tra privati - Irregolarità della denuncia - Effetti.
- Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione - Decreto di espropriazione
 - Notificazione irregolare - Rilevanza - Limiti.
- Demanio e patrimonio - Beni storici ed artistici - Alienazione tra privati - L. n. 1089 del 1939 - Norme regolamentari applicabili - Individuazione.
- Demanio e patrimonio - Beni storici ed artistici - Alienazione tra privati - Prelazione - Esercizio - Natura ablativa - Invalidità dell'alienazione - Irrilevanza.
- Demanio e patrimonio - Beni storici ed artistici - Alienazione tra privati - Denuncia - Sottoscrizione dei contraenti - Necessità.
- Demanio e patrimonio - Beni storici ed artistici - Alienazione tra privati - Denuncia - Mancanza o irregolarità - Poteri della P.A.
- Demanio e patrimonio - Beni storici ed artistici - Alienazione tra privati - Denuncia - Irregolarità - Mera indicazione del mandatario senza rappresentanza e non del mandante - È tale - Ragioni.

Nelle controversie contro la Pubblica amministrazione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario allorché si controverta dell'appartenenza all'Amministrazione del potere esercitato nei confronti di posizioni di diritto soggettivo degli amministratori, degradate, per la forza imperativa del provvedimento, ad interesse legittimo occasionalmente protetto; spetta invece al giudice amministrativo la competenza giurisdizionale, nei casi in cui si controverta della legittimità dell'esercizio del potere effettivamente appartenente all'Amministrazione, inerendo in tal caso le eventuali doglianze alle modalità dell'esercizio stesso in relazione alle norme che ne disciplinano lo svolgimento.

Si risolve in difetto di potere e non in semplice illegittimità del suo esercizio la mancanza di specifici presupposti del potere stesso, ovvero l'inosservanza di limiti che, pur non riferendosi espressamente alla sua astratta attribuzione o configurazione, condizionano pur sempre in modo assoluto l'esercizio di esso nel suo concreto, che, se applicato in tale carenza, non può interferire sul diritto soggettivo, degradandolo a situazione di interesse legittimo.

A differenza di quanto avviene per il giudice ordinario, la verifica della cui giurisdizione va fatta in base al solo rilievo che «si faccia questione» di diritto soggettivo, per il giudice amministrativo si impone un'indagine pregiudiziale di tipo più penetrante che senza impingere direttamente nel merito della questione non si attenga comunque alla sola articolazione formale dedotta dalla parte attraverso l'esame concreto dell'atto amministrativo impugnato, bensì verificando come si debba qualificare la posizione soggettiva sostanzialmente dedotta in relazione alle norme effettivamente applicate.

Nel caso di irregolare denuncia dell'atto di compravendita, per la mancata esatta descrizione delle condizioni dell'alienazione, l'individuazione dell'acquirente effettivo (poi individuato come persona diversa da quella indicata nel testo formale dell'atto e per la mancata sottoscrizione dell'atto), e per la mancata sottoscrizione di uno dei contraenti, è fatta salva (a norma dell'art. 67 secondo comma L. 1° giugno 1939 n. 1089) la facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali di esercitare la prelazione in relazione al bene di interesse storico-artistico oggetto dell'alienazione.

Ai fini del presupposto legittimante il potere ablativo è sufficiente l'esistenza di un atto di notificazione anche se invalido, potendosi il difetto di motivazione ricollegare alla sola inesistenza della notificazione medesima.

Anche dopo l'entrata in vigore della L. 1° giugno 1939 n. 1089 contenente una nuova disciplina in tema di antichità e belle arti, permane la vigenza del R.D. 30 gennaio 1913 n. 363 relativo al regolamento di esecuzione delle LL. 20 giugno 1909 n. 354 e 23 giugno 1912 n. 683, non essendo stato adottato il regolamento della legge n. 1089 e in considerazione della disciplina transitoria posta dall'art. 73 legge n. 1089 cit. (1).

Il provvedimento con cui in concreto si esercita la prelazione in relazione a beni storici ed artistici deve essere ricondotto alla più generale categoria degli atti ablativi rispetto al quale è irrilevante la validità o meno dell'atto di alienazione presupposto (2).

È nulla la denuncia di alienazione di beni di interesse storico-artistico mancante della firma dei contraenti o di uno di essi.

In caso di mancata denuncia del negozio traslativo di beni di interesse storico-artistico (o di denuncia priva dei requisiti necessari) l'Amministrazione ha la possibilità di esercitare in ogni tempo il diritto di prelazione, anche a distanza di molti anni ed in condizioni monetarie e di mercato assai mutate (3).

Caratteristica fondamentale del mandato è l'alienità dell'interesse gestito rispetto al soggetto agente (mandatario), sia nel caso di mandato con rappresentanza, in cui il rapporto gestorio viene espletato nei confronti del terzo con spendita del nome del mandante, sia nel caso di mandato senza rappresentanza in cui lo stesso resta circoscritto all'interno dei rapporti fra le parti del contratto gestorio; peraltro, ancorché sul piano formale l'acquisizione degli effetti si produca in maniera diversa nei due casi, anche nell'ipotesi di mandato senza rappresentanza l'acquisizione effettiva e sostanziale si produce direttamente ed automaticamente in capo al mandante, come è dato desumere dall'art. 1706 Cod. civ. che gli attribuisce il potere di rivendica, senza necessità di un'ulteriore alienazione restando a carico del mandatario il solo obbligo della tradizione materiale, con la conseguenza ulteriore che, nell'ipotesi di acquisto da parte di mandatario senza rappresentanza di beni di interesse storico-artistico la denuncia deve ritenersi irregolare ove rechi l'indicazione (e la sottoscrizione) in qualità di acquirente del solo mandatario e non anche del mandante.

(1) Cfr. IV Sez. 31 gennaio 1984 n. 26, in questa Rassegna 1984, I, 33.

(2) Cfr. VI Sez. 10 giugno 1987 n. 400, in questa Rassegna 1987, I, 919.

(3) Cfr. VI Sez. 23 marzo 1982 n. 129, in questa Rassegna 1982, I, 356.

DIRITTO — 1. - I tre ricorsi, in quanto proposti in appello avverso la medesima sentenza, vanno riuniti e congiuntamente esaminati.

2. - Pregiudizialmente, va esaminata la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo (punto 1 appello Verusio, 6° motivo appello Beyeler e 1° motivo appello Pierangeli).

Giurisdizione negata per asserita inidoneità dell'atto di prelazione a degradare il diritto soggettivo di proprietà ad interesse legittimo occasionalmente protetto. E tanto, per essere stato emanato oltre il termine di due mesi di cui all'art. 32 della legge n. 1089 del 1939, con omessa notifica alle parti dell'originario contratto di vendita e nell'assenza dei presupposti contabili ritenuti essenziali all'esistenza del provvedimento ablativo.

Da sottolineare che la deduzione si ricollega ad una qualificazione della situazione soggettiva dedotta diversa da quella sottesa ai ricorsi di primo grado, proposti al T.A.R. del Lazio e tendenti ad ottenere l'annullamento degli atti lesivi ritenuti illegittimi.

Da sottolineare, altresì, che il problema relativo alla giurisdizione si pone in relazione al solo decreto di prelazione del 24 novembre 1988, per il quale, oltre a quelli indicati, sono stati prospettati ulteriori vizi, implicanti, incontestabilmente, il riconoscimento di situazioni soggettive di interesse legittimo.

Circostanze, peraltro, che non esimono il Collegio dall'esame della questione, atteso che il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio e può essere dedotto in ogni grado di giudizio anche dalla parte che ha adito un ordine giurisdizionale successivamente ritenuto incompetente.

Ed ancora, perché la ripartizione della tutela giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nelle controversie in cui è parte una Pubblica amministrazione, non si ricollega al *petitum* dell'azione né tantomeno alla prospettazione formale che della situazione dedotta è fatta dall'interessato.

Ciò che rileva, invece, è il cosiddetto *petitum* sostanziale e cioè la natura intrinseca della controversia, quale individuata dal giudice in relazione alla *causa petendi*, indipendentemente dalla presenza di un atto autoritativo dell'amministrazione e dall'eventuale domanda tesa ad ottenerne l'annullamento, afferendo il *petitum* alla sola determinazione dei poteri che, nella sfera della rispettiva competenza, sono attribuiti a ciascuno dell'ordine giudiziario innanzi citato.

D'altra parte, ancora, un'eventuale declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo non potrebbe ritenersi preclusa dalla, già indicata, circostanza che, unitamente all'atto di prelazione, sono stati impugnati anche altri atti dell'Amministrazione dei beni culturali, per i quali la questione non si pone, ben potendosi provvedere alla separazione dei giudizi; né tampoco dalla deduzione contro l'atto di ablazione di censure aggiuntive, rispetto a quelle che attingono strettamente alla questione pregiudiziale, dal momento che l'esame delle stesse potrebbe essere differito all'eventuale esito negativo per le parti del giudizio instaurato avanti al giudice ordinario.

Ciò posto, va considerato che costituisce *ius receptum* il principio secondo cui nelle controversie contro la Pubblica amministrazione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario allorquando si controverta della appartenenza all'amministrazione del potere esercitato nei confronti di posizioni di diritto soggettivo degli amministrati, degradate, per la forza imperativa del provvedimento, ad interesse legittimo occasionalmente protetto.

Laddove, invece, la competenza giurisdizionale spetta al giudice amministrativo nei casi in cui si controverta della legittimità dell'esercizio del potere effettivamente appartenente alla Amministrazione, inerendo, in tal caso, le eventuali doglianze alle modalità dell'esercizio stesso in relazione alle norme che ne disciplinano lo svolgimento.

Non sembra, però, sufficiente sottolineare, come pure potrebbe, che la Pubblica amministrazione ha esercitato, nel caso in esame, un potere espressamente previsto dall'art. 31 della legge n. 1081 del 1939, per ritenere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo per cui tutte le eventuali censure al riguardo proponibili non potrebbero che afferire alle modalità di esercizio del potere stesso, qualificandosi conseguentemente la situazione giuridica soggettiva dedotta come di interesse legittimo in quanto correlata alla rimozione del diritto di proprietà conseguita all'adozione del provvedimento ablativo.

Ciò in quanto si è andata progressivamente affermando, soprattutto nella giurisprudenza della Corte di cassazione, la tesi secondo cui si risolve in difetto di potere e non in semplice illegittimità del suo esercizio la mancanza di specifici presupposti del potere stesso, ovvero l'inosservanza di limite che, pur non riferendosi espressamente alla sua astratta attribuzione o configurazione, condizionano pur sempre in modo assoluto l'esercizio di esso nel caso concreto; esercizio che, se esplicato in tale carenza, non può interferire sul diritto soggettivo degradandolo a situazione di interesse legittimo.

E questo stesso Consiglio di Stato ha aderito alla tesi indicata, particolarmente con riferimento all'intempestività dell'esercizio del diritto di prelazione di cui agli artt. 31 e 32 della legge n. 1089 del 1939 (VI Sez., 1° dicembre 1986 n. 886), ritenendo che in tal caso, mancando il presupposto temporale, non è dato confi-

gurare in capo all'amministrazione alcun potere idoneo ad affievolire il diritto di proprietà, sia con riferimento alla notificazione del provvedimento stesso, ritenuto elemento costitutivo della fattispecie ablativa e non mero presupposto di efficacia di esso (VI Sez., 23 aprile 1990 n. 466), con il corollario che la sua mancanza, precludendone gli effetti costitutivi, lascia integro il diritto soggettivo per la cui tutela è pertanto competente il giudice ordinario.

Diverso, invece è, l'orientamento, che qui si intende confermare, relativamente ai presupposti contabili dell'atto di prelazione, da ritenere estranei alla fattispecie costitutiva dell'ablazione, e la cui eventuale carenza non afferisce all'esistenza del potere ablativo, bensì solo al suo legittimo esercizio, ovvero ad eventuale responsabilità di tipo sarcitorio a carico dell'Amministrazione procedente.

Pur con le indicate limitazioni circa la sussistenza della effettiva astratta configurazione in capo alla Amministrazione del potere esercitato, resta comunque fermo il principio che la competenza giurisdizionale, del giudice ordinario o del giudice amministrativo, non dipende dal solo rilievo che il ricorrente articoli la sua pretesa, originariamente, ovvero anche successivamente, sul piano delle norme di relazione o di quelle di azione.

Non è sufficiente, in altri termini, come già sottolineato precedentemente, dedurre come fanno gli appellanti in questo grado di giudizio l'astratta carenza di potere amministrativo in relazione ad una asserita mancanza dei presupposti temporali e di notificazione (quelli contabili non hanno rilevanza in relazione alla questione esaminata) dal momento che l'art. 26 T.U. Cons. Stato e l'art. 4 legge T.A.R. dispongono che la competenza del giudice amministrativo sussiste nel caso in cui la posizione giuridica fatta valere sia «effettivamente» considerata come di interesse legittimo.

Per il che, a differenza di quanto avviene per il giudice ordinario, la verifica della cui competenza giurisdizionale va fatta in base al solo rilievo che «si faccia questione» di un diritto soggettivo (art. 1 legge n. 2248 del 1865), per il giudice amministrativo si impone un'indagine pregiudiziale di tipo più penetrante che senza impingere definitivamente il merito della questione non si attenga comunque alla sola articolazione formale dedotta dalla parte attraverso l'esame concreto dell'atto amministrativo impugnato, bensì verificando come si debba qualificare la situazione soggettiva sostanzialmente dedotta in relazione alle norme effettivamente applicate.

Tanto premesso, va considerato che, nel caso in esame, l'atto di prelazione, notificato (non rileva se legittimamente o meno) alle parti sostanziali del rapporto di alienazione, è stato esercitato in relazione alla previsione di cui agli artt. 61 della legge n. 1089 del 1939 e 57 R.D. 30 gennaio 1913 n. 363, oltre che agli artt. 31 e 32 stessa legge n. 1089 del 1939, nel dichiarato presupposto della mancanza di una regolare denuncia dell'atto di compravendita e nella proclamata permanenza della facoltà di procedere all'ablazione anche dopo i due mesi dalla presentazione della denuncia stessa.

In sostanza, cioè, l'esercizio della prelazione è qualificato, nella specie, in relazione alla inosservanza delle prescritte condizioni della denuncia dell'atto di compravendita, per la mancata esatta descrizione delle condizioni dell'alienazione, la individuazione dell'acquirente, (effettivo), successivamente individuato come persona diversa da quella indicata nel testo formale dell'atto o per la mancata sottoscrizione di uno dei contraenti.

Per il che è da ritenere che, al di là di quanto formalmente prospettato in appello dalle parti, il potere esercitato, oltre che trovare perfetto riscontro nelle norme indicate, è stato anche svolto nella sussistenza degli indicati presupposti di legittimazione, essendo nell'ipotesi in cui la dichiarazione è considerata come non avvenuta, in relazione alla irregolarità della denuncia, «sempre salva» facoltà

tà del Ministero di esercitare la prelazione (secondo comma art. 61 legge n. 1089 del 1939) ed essendo la notificazione stata eseguita al compratore (quello effettivo, così come vuole la legge e non quello solo formalmente risultante dall'atto) ed allo stesso venditore (art. 65 R.D. 30 gennaio 1913 n. 363).

Né rileva, per il fine qui considerato, la deduzione relativa alla pretesa nullità della notifica fatta al Verusio (censura, peraltro, inammissibile perché dedotta per la prima volta in appello) dal momento che, ai fini della verifica del presupposto legittimante il potere ablativo, è sufficiente l'esistenza di un atto di notificazione anche se invalido, potendosi il difetto di potere ricollegare alla sola inesistenza (e non invalidità) della notificazione medesima.

Così come nessuna rilevanza assume la dedotta circostanza secondo cui il Pierangeli avesse agito in nome proprio e che il venditore, all'atto della compravendita, non fosse a conoscenza del rapporto di mandato (senza rappresentanza col Beyeler), non potendone derivare la conseguenza che la notificazione dell'atto di prelazione (che si connotava per il carattere sanzionatorio nei confronti del Beyeler) andasse effettuata anche nei confronti dell'acquirente formale, non sussistendo alcun interesse per il venditore giuridicamente rilevante a vedere coinvolto nel procedimento ablativo il soggetto che, successivamente all'atto di vendita, risultava un mero intermediario al trasferimento del bene e, come tale, semplice strumento relativamente al conseguimento dell'assetto finale del rapporto di compravendita.

Senza contare che le circostanze anzidette attengono, comunque, alle modalità della notificazione che, — ripetersi — comunque vi è stata; per il che le censure ad essa relative, impregiudicato lasciando il presupposto legittimante concernente la sua esistenza, riguardano modalità del suo esercizio ed ineriscono ad asserita violazione di norma di azione la cui violazione può essere fatta valere soltanto avanti al giudice amministrativo.

3. - Nel ritenere la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, si è supposta la permanente vigenza del R.D. 30 gennaio 1913 n. 363, relativa al regolamento di esecuzione della L. 20 giugno 1909 n. 354 e 23 giugno 1912 n. 688 per le antichità e belle arti, ed in particolare del relativo art. 57, pur dopo l'emanazione della L. 1° giugno 1939 n. 1089 contenente una nuova disciplina della materia.

Vigenza che trova giustificazione nel rilievo, già evidenziato da questa Sezione (VI Sez.; 31 gennaio 1984 n. 26, in *questa Rassegna* 1984, I, 1983), relativo alla mancata emanazione del regolamento di esecuzione della indicata legge n. 1089 del 1939; il che comporta, in base al disposto della norma transitoria di cui all'art. 73 della stessa legge, la sopravvivenza alla nuova disciplina della precedente regolamentazione attuativa, cui peraltro è fatto specifico rinvio.

La tesi è contrastata dai tre appellanti (punto secondo 2) della parte in diritto del ricorso Verusio, 2° motivo appello Byeler e 4° motivo prima parte del ricorso Pierangeli) per i quali comune è il rilievo secondo cui la regolamentazione della denuncia dei trasferimenti dei beni qualificati per importante interesse storico-artistico, di cui al richiamato art. 57 del R.D. 30 gennaio 1913 n. 363, sia da considerare incompatibile con il disposto di cui agli artt. 30, 31, 32 e 61 della legge n. 1089 del 1939 — contenente una più articolata e completa disciplina della materia, particolarmente con riferimento alla denuncia degli atti di trasferimento, per la quale sarebbero indicate le condizioni e modalità — e che, pertanto, in base alla stessa indicata norma transitoria di cui all'art. 73, sia da ritenere integralmente abrogata, atteso che la disposta proroga del precedente regolamento (del 1913), ivi prevista, deve considerarsi limitata alle sole disposizioni compatibili con nuovo regime.

Si osserva, poi, che la sanzione della nullità prevista dal richiamato art. 61 della legge n. 1089 del 1939 è limitata alla sola violazione relativa all'osservanza

delle condizioni e modalità da essa stessa legge previste, senza alcun riferimento alla violazione di norme regolamentari; e si aggiunge, altresì, che il regolamento di cui al R.D. n. 363 del 1913, comportando un'ampia libertà di completamento del disposto, notevolmente sintetico, delle leggi attuate, era da ascrivere alla categoria dei regolamenti indipendenti, laddove, invece, quello cui faceva rinvio l'art. 73 della legge n. 1089 del 1939 — per l'intervenuta restrizione dell'ambito della competenza regolamentare — doveva considerarsi un regolamento esecutivo in senso stretto; con la conseguenza di una necessaria riduzione della operatività della precedente normazione secondaria che escludeva — anche per la successiva adozione della Costituzione Repubblicana — la possibilità che una sanzione, quale la nullità della denuncia, potesse ricollegarsi ancora ad una normativa secondaria autonomamente introdotta.

Altro argomento, di ordine sistematico, addotto a giustificazione della affermata inapplicabilità, almeno nel senso letterale, della normativa regolamentare del 1913, relativamente alla denuncia della alienazione, dei beni di interesse artistico, sarebbe, poi, costituito dal rilievo secondo cui l'art. 61 della successiva legge n. 1089 del 1939 aveva introdotto, a differenza di quanto era previsto nel precedente regime — per il quale l'incompletezza o l'imprecisione della denuncia provocava l'inesistenza della denuncia stessa e quindi la nullità dell'alienazione (art. 29 L. 29 giugno 1909 n. 364) rimettendo le parti al «palo di partenza» e costringendole a rinnovare la denuncia — la possibilità dell'esercizio della prelazione nonostante la ritenuta nullità del contratto e di acquisire comunque il bene venduto al prezzo fissato nel contratto nullo; per cui il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 57 del regolamento del 1913, anche a volerlo ritenere ancora vigente, avrebbe dovuto implicare una maggiore «cautela» interpretativa e comunque non avrebbe potuto comportare la nullità della alienazione, ricollegata alla sola mancanza della denuncia stessa e potendo gli eventuali elementi integrativi della denuncia, se presentata, essere desunti aliunde.

Viene, quindi, censurata (appello Beyeler) l'asserzione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la denuncia dell'atto di vendita costituisca un onere per le parti, in quanto ad essa si ricollegerebbe un effetto utile per il proprietario, cioè «quello di ottenere che l'esercizio del diritto di prelazione rimanga limitato ad un periodo di due mesi», cosicché l'irregolarità della denuncia comporta la sanzione «della indefinita permanenza nel tempo della soggezione dell'alienazione al potere di prelazione».

In realtà, secondo l'appellante, la denuncia costituisce elemento integrativo della validità dell'alienazione, la cui mancanza implica la nullità dell'alienazione «di pieno diritto»; e comportando, addirittura, la configurazione di un reato, non potrebbe comunque considerarsi come un mero onere.

Onere che, secondo l'appellante, costituisce, invece, la presentazione della denuncia, atteso che per essa non è previsto alcun termine di preclusione (art. 30 legge n. 1089 del 1939) e stante la decorrenza del termine bimestrale per l'esercizio della prelazione non dalla conclusione del contratto, bensì dalla presentazione della denuncia medesima (art. 32 stessa legge).

Per il che il trattamento della denuncia effettuata, ma ritenuta irregolare o incompleta dall'amministrazione (come l'amministrazione medesima postula nel caso in esame per quanto attiene alla sottoscrizione ed all'indicazione delle modalità della consegna) importava l'obbligo dell'amministrazione stessa, più che di ritenere nulla l'alienazione, di esercitare il potere dovere di richiedere l'integrazione della denuncia nel più breve tempo possibile e comunque entro i due mesi dalla sua presentazione perché, altrimenti, non avrebbe che potuto essere considerata regolare.

Da tutto quanto precede, deriverebbe in definitiva — secondo gli appellanti — la regolarità della denuncia effettuata dal Verusio. Ciò sia con riferimento alla

mancata sottoscrizione dell'acquirente, atteso che l'art. 30 della legge n. 1089 del 1939, unico applicabile, imponeva il relativo obbligo solo al venditore, sia perché, riguardando lo stesso art. 30 della legge indicata la sola denuncia dell'atto di alienazione e non prevedendo uno specifico contenuto per la stipulazione dell'atto stesso (punto II, IV appello Verusio), dovevano considerarsi legittimi i negozi privi della indicazione di elementi e pratiche relativi al luogo di consegna del bene, con conseguente abrogazione dell'art. 57 del regolamento del 1913, il quale faceva derivare la nullità dell'atto di vendita in conseguenza della mancanza degli elementi anzidetti.

D'altra parte, poi, sempre secondo gli appellanti, la regolarità della denuncia si ricollegava anche, al fatto che la stessa era veritiera dal punto di vista sostanziale, in quanto correttamente era stato indicato come acquirente il Pierangeli che, sulla base del rapporto interno con il Beyeler, non rilevante per il profilo considerato e comunque non conosciuto dal Verusio, era stato l'unico a trattare e stipulare il contratto di compravendita.

Senza contare, infine, che il comportamento dell'Amministrazione, che aveva operato la prelazione a ben undici anni dalla denuncia, oltre che senza adeguata e specifica motivazione, appariva irragionevole e contrario a qualunque regola di buona amministrazione.

Anche se abilmente prospettate, nessuna delle anzidette argomentazioni, a giudizio del collegio, può far recedere dal convincimento relativo alla già affermata perdurante vigenza del disposto di cui all'art. 57 del R.D. 3 gennaio 1913 n. 363 nei rigorosi termini in cui lo stesso risulta formulato e comportante la invalidità della denuncia presentata dal Verusio perché priva di alcuni degli elementi ivi previsti.

È pur vero che la L. 1° giugno 1939 n. 1089, di revisione della disciplina della tutela delle cose di interesse artistico e storico è più articolata e contiene, nell'insieme, più puntuali precetti rispetto a quelli contenuti nella precedente L. 20 giugno 1909 n. 364.

Per la parte, però, che solo qui interessa, relativa alle modalità della denuncia degli atti di trasferimento dei beni notificati per l'importante interesse storico-artistico, non è dato rinvenire nella legge stessa alcuna disposizione, per il che è indispensabile il rinvio ad altra fonte che non può che essere quella regolamentare anzidetta; anzi, tutta la disciplina relativa ai trasferimenti suddetti appare, nella sostanza, regolata allo stesso modo, di cui alle leggi precedenti, ravvisandosi nel disposto di cui agli artt. 30, 31 e 32 legge n. 1089 del 1939 le stesse norme rinvenibili negli artt. 5 e 6 della precedente legge n. 364 del 1909, di cui il regolamento n. 363 del 1913 era esecutivo.

Ed allo stesso modo, sia l'art. 29 della legge n. 363 del 1909, sia l'art. 61 legge n. 1089 del 1939 prevedono la nullità «di pieno diritto» delle alienazioni disposte contro i «divieti stabiliti» dalle leggi stesse (con l'impiego dei medesimi termini formali), lasciando intendere che la denuncia relativa al trasferimento attiene alla stessa validità della fattispecie traslativa, come del resto sostenuto dagli appellanti, ma senza, tuttavia, che tale qualificazione (anziché di onere per il proprietario) sposti comunque i termini del problema.

Né sembra assumere rilievo, sempre in relazione alla questione esaminata, la circostanza per cui nell'art. 61 della legge n. 1089 del 1939 risulti formulato, al primo comma, un ulteriore precetto, innovativo rispetto alla disciplina precedente e relativo alla facoltà dell'Amministrazione di esercitare la prelazione anche a fronte di un atto di alienazione affetto da nullità, ovvero che la sanzione dell'invalidità, per la più completa formulazione del primo comma, risulti essere estesa anche alla alienazione eseguita senza l'osservanza delle «condizioni e modalità» da essa prescritte.

Quanto, infatti, alla previsione relativa alla salvezza della prelazione anche

in ipotesi di nullità nell'atto di trasferimento, essa sembra chiaramente ricondursi ad un'esigenza di migliore tutela dell'interesse dell'Amministrazione e soprattutto di più efficace dissuasione nei confronti dei privati per i quali la sola sanzione di nullità dell'atto negoziale poteva non costituire adeguata remora ai trasferimenti dei beni protetti.

Nè l'estensione della previsione di nullità alle ipotesi di inosservanza delle condizioni e delle modalità dell'alienazione e la specificazione del loro riferimento alle prescrizioni previste dalla stessa legge, considerata nell'ottica più accentuatamente rigorosa cui si è fatto precedentemente riferimento, può significare, come pretendono gli appellanti, che la sanzione della nullità non opererebbe se non in casi in cui la denuncia sia priva degli elementi ritenuti essenziali e quali desunti esclusivamente dall'art. 30 della legge stessa; laddove, invece, le irregolarità correlate alla violazione della norma regolamentare, di cui pertanto risulterebbe abrogato l'ultimo comma, implicherebbero il solo obbligo per l'amministrazione di attivarsi per imporre alle parti una integrazione degli elementi carenti della denuncia medesima. Ciò in quanto, come rilevato precedentemente, la logica di fondo della legge n. 1089 del 1939, è ispirata a meglio tutelare l'amministrazione e ad un maggiore rigore verso comportamenti illegittimi dei privati, come appare, del resto, dalla stessa applicabilità della nullità degli atti di alienazione anche alle ipotesi in cui sono violate, oltre a specifici divieti, le condizioni e le modalità dei divieti stessi. Queste, per quanto attiene, appunto, alla dichiarazione, sono contenute nell'art. 57 del regolamento n. 363 del 1913, da considerarsi recepito nella stessa legge n. 1089 del 1939 (varranno... le norme regolamentari) per il richiamo ad esso fatto dal relativo art. 73; che deve, pertanto, comprendere, le modalità e condizioni, come i divieti relativi alle alienazioni, tra le ipotesi che implicano la nullità della dichiarazione.

In altri termini, non è condivisibile la tesi degli appellanti, secondo cui l'art. 30, della legge n. 1089 del 1939, abbia innovato, sul punto relativo alle modalità e condizioni della denuncia rispetto a quanto previsto dall'art. 5 della precedente legge n. 364 del 1909, nel senso cioè di avervi fissato i requisiti minimi ed essenziali, per la cui sola mancanza si configurerebbe la nullità dell'alienazione, onde le indicazioni contenute nella norma regolamentare e relative alla denuncia stessa afferirebbero ad elementi secondari implicanti mere irregolarità formali prive di sanzione, e comportanti il semplice aggravio per l'amministrazione dell'attivazione per la loro integrazione e senza comunque poter procedere alla prelazione.

Nemmeno, poi, può aderirsi alla tesi relativa alla asserita inammissibilità di una sanzione di nullità (della dichiarazione) comminata da un regolamento, dal momento che, come già osservato precedentemente, la normativa ivi contenuta, in quanto applicabile e cioè in quanto compatibile con la legge n. 1089 del 1939, è stata espressamente richiamata dall'art. 73 della legge stessa.

Analogamente irrilevante è la circostanza che la normativa del 1939 abbia innovato rispetto alla regolamentazione precedente prevedendo, al secondo comma dell'art. 61, la permanenza, per l'amministrazione, della facoltà, anche in ipotesi di nullità dell'atto di alienazione, di esercitare la facoltà della prelazione, dato che non se ne può far scaturire, stante anche le già indicate ragioni delle nuove disposizioni, una incidenza sulla interpretazione di altre norme per le quali il dato letterale e sistematico convergono in una determinata significazione ermeneutica.

Senza contare che la prelazione di cui all'art. 31 e segg. L. 1° giugno 1939 n. 1089 non opera alla stessa tregua dell'omonimo istituto civilistico (che si esercita sempre con riferimento ad una (valida) proposta di alienazione) ma costituisce espressione di un potere di acquisizione coattiva delle cose di interesse storico

ed artistico di proprietà dei privati, da esercitarsi in occasione di negozi di trasferimento della proprietà medesima.

Sicché il provvedimento, con cui, in concreto, si esercita la prelazione deve essere ricondotto alla più generale categoria degli atti ablatori (rispetto al quale il negozio di alienazione costituisce mera condizione legittimante del potere), con la conseguenza che non assume valore determinante la validità dell'atto di alienazione presupposto, dal momento che nessuna sostituzione dell'amministrazione al soggetto alienante nel negozio posto in essere da privati avviene col provvedimento della prelazione dal quale, anzi, oltre che un effetto propriamente costitutivo (acquisitivo) discende un (ulteriore) effetto caducatorio del negozio di alienazione medesima (VI Sez., del 10 giugno 1987 n. 400, in questa Rassegna 1987, I, 919).

Errata, poi, è la censura alla decisione del T.A.R. per aver ravvisato la nullità della denuncia per la mancata indicazione del luogo di consegna del dipinto dal momento che, nell'atto dell'Amministrazione, si faceva anche a tale circostanza implicito riferimento pur richiamandosi, genericamente, l'inosservanza «dell'esatta descrizione delle condizioni dell'alienazione» previste dall'art. 57 R.D. n. 363 del 1913.

Ininfluyente, quindi, per il profilo qui considerato, è l'asserzione relativa alla veridicità (almeno dal punto di vista del Verusio) dell'indicazione della persona effettiva acquirente, poiché assorbente era la circostanza che nemmeno il ritenuto vero acquirente aveva firmato l'atto di denuncia, così come non pertinente è il rilievo secondo cui l'Amministrazione ha operato la prelazione a più di dieci anni dalla stipula del contratto di compravendita, in quanto a tanto la stessa si è determinata, dando adeguata giustificazione nel provvedimento adottato, in conseguenza del comportamento (come meglio successivamente sarà chiarito) elusivo e contraddittorio delle parti e senza che alcuna rilevanza assumesse, attesa la natura ablatoria dell'atto di prelazione, il decorso di un termine sufficiente a far maturare l'usucapione decennale.

4. - In relazione al disposto di cui all'art. 57 del R.D. 30 gennaio 1913 n. 363, per quanto detto precedentemente ancora vigente, legittimamente, quindi, l'amministrazione dei Beni culturali ha considerato come non avvenuta (ai sensi di quanto stabilito dal relativo ultimo comma) la denuncia così come effettuata dal Verusio, in quanto non contenente l'esatta descrizione delle condizioni dell'alienazione, la individuazione dell'acquirente (quello effettivo) e la sottoscrizione delle parti contraenti (entrambi).

Sul punto gli appellanti censurano la sentenza del T.A.R. che ha aderito alla tesi indicata, rilevando innanzi tutto (punto II - 2 appello Verusio) che la sottoscrizione dell'acquirente (che sola mancava nel caso in esame), non poteva identificarsi in una delle «indicazioni», alla cui sola mancanza il secondo comma del menzionato art. 57 R.D. n. 363 del 1913 faceva conseguire la sanzione della nullità.

Inoltre, viene dedotta (punto II - 3 appello Verusio, 3° motivo appello Beyeler, 4° motivo appello Pierangeli) ulteriormente la veridicità del contenuto della denuncia medesima quanto alla indicazione delle parti contraenti, da identificarsi nel Verusio e nel Pierangeli, mandatario senza rappresentanza del Beyeler; la idoneità della denuncia a raggiungere gli effetti suoi propri, da identificarsi nel porre l'amministrazione in condizione di esercitare tempestivamente la prelazione; la sua sanatoria, quanto al vizio dell'incompleta sottoscrizione, in relazione alle dichiarazioni fatte all'amministrazione successivamente al contratto.

Anche tali censure sono errate e vanno disattese, essendo, innanzitutto, evidente che il secondo comma dell'art. 57 R.D. n. 363 del 1913, nel riferirsi alle condizioni (di cui sopra) che fanno ritenere non avvenuta la denuncia, richiama esplicitamente anche la «firma» delle parti contraenti indicata come necessaria nella

precedente lettera c); a nulla rilevando (anche a volerla ritenere per ammessa) la veridicità del contenuto della denuncia stessa quanto alle parti effettive del contratto di alienazione, posto che comunque mancava la sottoscrizione dell'acquirente; non potendo trovare applicazione, perché non previsto, il principio processuale di cui all'art. 156 Cod. proc. civ. terzo comma, relativo all'esclusione della nullità allorquando l'atto processuale ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato; e non potendosi, infine, come ha esattamente osservato il T.A.R., considerare la denuncia una fattispecie a formazione progressiva, per cui non potevano ritenersi idonei ad integrarla, in relazione alla parziale iniziale sua sottoscrizione, i successivi atti trasmessi all'Amministrazione dal Pierangeli e dal Beyeler.

Senza contare che restava comunque determinante, ai fini considerati, la omessa «esatta descrizione delle condizioni dell'alienazione», anche in relazione al luogo della consegna del bene, che il T.A.R. ha ritenuto di ricomprendere nella omissione indicata e che, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, costituisce un ulteriore elemento (di notevole interesse per l'amministrazione), per ritenere esattamente e compiutamente assolto l'obbligo della denuncia ai sensi della lettera b del primo comma del più volte richiamato art. 57 regolamento n. 363 del 1913.

Ritenuta, pertanto, come non avvenuta la denuncia della compravendita e considerato che la circostanza implicava che l'alienazione dovesse considerarsi effettuata contro un divieto previsto dalla legge n. 1089 del 1939 (art. 61) la quale appunto, detta denuncia imponeva, (art. 30) restava «sempre salva» la facoltà dell'Amministrazione di esercitare la prelazione ai sensi dei successivi artt. 31 e 32 stessa legge.

Nel censurare la sentenza del T.A.R., gli appellanti rilevavano, in primo luogo, che l'espressione «in ogni tempo» doveva essere interpretata (altrimenti sarebbe stata incostituzionale) (punto II appello Verusio, 7° motivo appello Beyeler e 3° motivo appello Pierangeli) nel senso che la prelazione dovesse essere esercitata entro i due mesi dalla data in cui l'Amministrazione avesse accertato le cause della invalidità della denuncia stessa, e comunque entro il termine di prescrizione del relativo diritto e senza che vi fosse stata usucapione decennale del bene.

Con la conclusione che, nel caso esaminato, l'ablazione sarebbe stata illegittimamente realizzata, atteso il decorso del tempo necessario a far maturare sia la prescrizione, sia l'usucapione e stante, soprattutto, il fatto che il potere di prelazione era stato fatto valere dopo una formale rinuncia ed abbondantemente oltre i due mesi, di cui all'art. 32 della legge n. 1089 del 1939, da quando l'amministrazione aveva acquisito piena e documentata conoscenza di tutte le originarie ritenute irregolarità.

Al riguardo devesi, però, osservare che come già altre volte sottolineato dalla Sezione — in caso di mancata denuncia del negozio traslativo della proprietà di un bene sottoposto a vincolo storico-artistico (ipotesi cui è equiparata quella della denuncia priva dei requisiti essenziali)... l'Amministrazione ha la possibilità di esercitare in ogni tempo il diritto di prelazione per il permanere dell'obiettiva condizione di assoluta inefficacia del negozio, conseguente alla sua mancata notifica nei modi e termini di cui agli artt. 30 e 31 L. 10 giugno 1939 n. 1089 e 56 e 57 R.D. 30 gennaio 1913 n. 363, (anche a distanza di molti anni e in condizioni monetarie e di mercato assai mutate (VI Sez., 23 marzo 1982 n. 129, in questa Rassegna 1982, I, 356), in quanto non è la conoscenza del negozio comunque attinta ma la conoscenza acquisita attraverso la formale (e valida) dichiarazione del proprietario l'elemento che, consentendo all'Amministrazione di avere chiari tutti gli aspetti e le indicazioni del concluso negozio, la costituisce anche in mora al fine del tempestivo esercizio del diritto di prelazione (VI Sez., 31 gennaio 1984 n. 26, in questa Rassegna 1984, I, 83).

Né rileva che il tempo decorso giustifichi, in astratto, la maturazione della prescrizione del diritto, dal momento che l'inizio della prescrizione (peraltro non operante nella specie stante la previsione del diverso istituto della decadenza) decorrerebbe, in ogni caso, da quando nasce il diritto ovvero ne è consentito l'esercizio (cioè con la regolare denuncia); così come l'eventuale acquisto per intervenuta usucapione, (7° motivo appello Pierangeli) che sarebbe maturato nel caso in esame in favore del medesimo effettivo acquirente Beyeler, non preclude la prelazione stessa.

Né a diversa conclusione interpretativa della complessiva indicata normativa si perviene considerando il richiamo contenuto nell'art. 61 legge n. 1089 del 1939 al precedente art. 32, dal momento che un coordinamento sistematico delle due norme fa ritenere che il termine di decadenza per l'amministrazione, in caso di denuncia nulla, decorre dalla data di eventuale rinnovazione della denuncia stessa validamente compiuta dall'interessato.

D'altra parte, poi, così interpretato, il complesso normativo non appare affetto da alcuno dei vizi di incostituzionalità denunciati, di cui sussiste manifesta infondatezza (punto III appello Verusio, 7° motivo Beyeler, 8° motivo appello Pierangeli).

Appare chiaro, infatti, che non può essere invocato il principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, dal momento che la situazione di colui che omette la denuncia ovvero presenta una denuncia nulla è diverso rispetto al caso di chi, invece, pone in essere una denuncia valida.

Così come nessuna violazione della tutela dei diritti degli interessati è ravvisabile, atteso che la situazione lamentata si ricollega ad inosservanza di obblighi agli stessi imposti e non sussistendo alcuna preclusione alla rinnovazione della denuncia medesima.

Nessuna compromissione al diritto di proprietà, quale costituzionalmente garantito, in relazione al tipo particolare dei beni considerati, può poi ipotizzarsi in relazione ai previsti obblighi di assoluta lealtà e trasparenza negli atti di trasferimento dei beni stessi.

Neppure può parlarsi di violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, dal momento che il ritardo nell'esercizio della prelazione rispetto alla data del negozio, nell'ipotesi considerata, è ricollegabile ad illegittimi comportamenti dei privati interessati.

Né, infine, si può ritenere che, nel caso di specie, l'Amministrazione non avrebbe potuto esercitare la prelazione per avervi precedentemente rinunciato; ciò in quanto, a parte la questione relativa alla rinunciabilità a tale potere, le precedenti determinazioni si ricollegavano a fatti e circostanze ancora equivoci, per lo meno per l'autorità preposta al settore che, soltanto ad avvenuta inconfutabile chiarificazione, riteneva più conforme all'interesse pubblico, in relazione alla sua conservazione al patrimonio artistico nazionale, il trasferimento coattivo della proprietà del dipinto, anziché lasciarlo in mani private sia pure con le limitazioni derivanti dalla pregressa notificazione.

5. - I restanti motivi di appello riguardano, principalmente, il contenuto del D.M. di prelazione del 24 novembre 1988.

Viene dedotta, in particolare (punto II - 3° appello Verusio, 4° motivo appello Beyeler) la sussistenza di un grave errore di fatto in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione nell'adozione del provvedimento in relazione alla esatta individuazione dell'acquirente; errore scaturito dal non aver considerato che costantemente il Pierangeli aveva dichiarato di avere acquistato in nome proprio, anche se per conto del Beyeler e nell'aver, altresì, ritenuto che dalla documentazione bancaria agli atti acquisita risultasse un pagamento effettuato dal Beyeler direttamente a favore del Verusio sia pure per il tramite del Pierangeli.

In realtà, secondo gli appellanti, tutta la documentazione in atti dimostrereb-

be, incontestabilmente, che il Pierangeli nel 1977 aveva acquistato il dipinto in nome proprio quale mandatario senza rappresentanza del Beyeler e senza comunque che tale rapporto fosse portato a conoscenza del venditore.

Il trasferimento dal Pierangeli al Beyeler si sarebbe verificato molti anni più tardi peraltro senza pagamento di sorta a favore dell'alienante (Pierangeli) e senza che il detto trasferimento implicasse (perché gratuito) l'insorgere di un ulteriore obbligo di denuncia all'Amministrazione.

Si ribadisce, pertanto, la veridicità della denuncia originaria e la sua completezza anche in relazione al contenuto dell'accordo contrattuale intercorso tra il Verusio ed il Pierangeli.

La circostanza che l'acquirente del dipinto dovesse considerarsi il Pierangeli e non il Beyeler viene ribadita anche nel 2° motivo dell'appello dello stesso Pierangeli e nel 3° motivo dell'appello Beyeler, i quali ne fanno derivare la nullità del decreto di prelazione per mancata notifica ad esso contraente; e ciò anche in considerazione del fatto che il negozio rispetto al quale era stata esercitata la prelazione era lo specifico contratto riguardante le parti indicate a nulla rilevando eventuali rapporti interni tra esso Pierangeli e Beyeler.

Gli appellanti lamentano, poi (punto II. 5 appello Verusio; V° motivo appello Beyeler; IV° motivo appello Pierangeli) il fatto che l'Amministrazione abbia giustificato la sua decisione in ordine alla prelazione tenendo, tra l'altro, conto della cittadinanza del Beyeler, circostanza, invece, che doveva considerarsi irrilevante stante l'identità di trattamento fatta ai cittadini come agli stranieri, per il divieto comunque sussistente alla esportazione, oltre che per il fatto noto all'Amministrazione del successivo atto di vendita al Museo Guggenheim di Venezia.

Viene, quindi, denunciata una violazione dei principi generali in tema di sanzioni amministrative (6° motivo appello Pierangeli), in quanto la prelazione avrebbe dovuto essere preceduta da una formale contestazione di addebito con l'assegnazione di un congruo termine per l'instaurazione del contraddittorio.

Gli appellanti ribadiscono, poi, (5° motivo appello Pierangeli, 5° motivo appello Beyeler) la sussistenza di una contraddittorietà della motivazione dell'adottato provvedimento in ordine alla acquisizione del bene al patrimonio pubblico rispetto a precedenti determinazioni (particolarmente del 1977 e 1983) di rinuncia al diritto di prelazione; deducono, altresì (8° motivo di appello Beyeler, punto II appello Verusio, 4° motivo appello Pierangeli) un difetto di motivazione in ordine particolarmente alle mutate condizioni economiche, nonché (9° motivo appello Beyeler, 8° motivo appello Pierangeli) alla mancata considerazione, oltre al prezzo originario di vendita a cui comunque non poteva ricollegarsi l'ablazione, degli interessi legali e della svalutazione monetaria; infine (10° motivo appello Beyeler, 9° motivo appello Pierangeli, punto I° appello Beyeler) la mancata contemporanea emissione del mandato di pagamento regolarmente vistato all'ufficio di ragioneria e registrato alla Corte dei conti.

Anche tali riassunte censure sono infondate e vanno disattese.

Si è già avuto modo di sottolineare che, in relazione al contratto stipulato con il Verusio, vero acquirente del dipinto sia stato il Beyeler e non il Pierangeli, intermediario meramente formale ed apparente.

Caratteristica fondamentale del mandato, infatti, è l'alienità dell'interesse gestito rispetto al soggetto agente (mandatario); sia nel caso di mandato con rappresentanza, in cui il rapporto gestorio viene esplicitato nei confronti del terzo contraente con la spendita del nome del mandante, sia nel caso di mandato senza rappresentanza in cui lo stesso resta circoscritto all'interno dei rapporti tra le parti del contratto gestorio.

Anche nell'ipotesi, cioè, di mandato senza rappresentanza, il mandatario, pur spendendo il proprio nome nei confronti del terzo, agisce comunque per conto del mandante: egli non opera al fine di far propri gli effetti dell'atto compiuto,

ma quale semplice intermediario affinché gli effetti stessi risultino acquisiti in capo al mandante.

Acquisizione, peraltro, che, sul piano formale, si produce in maniera diversa a secondo che oggetto del rapporto di mandato siano beni mobili ovvero beni immobili.

Per i primi, non operando il regime della trascrizione e non sussistendo pertanto le limitazioni connesse a tale forma di pubblicità, a giustificare l'acquisto al mandante è sufficiente il rapporto di mandato; è sufficiente, cioè, il riferimento alla alienità dell'interesse gestito a far ritenere che la proprietà che l'art. 1705, primo comma Cod. civ. attribuisce al mandatario è solo apparente, nel senso che costituisce espressione meramente formale del fatto che egli abbia agito in nome proprio e non in nome del mandante.

Essendo, però, diverso il suo reale intento, l'acquisizione effettiva e sostanziale si produrrà, direttamente ed automaticamente, in capo al mandante, così come si desume dall'art. 1706 Cod. civ. che gli attribuisce il potere di rivendica, senza necessità di un'ulteriore alienazione, restando a carico del mandatario il solo obbligo della tradizione materiale della cosa che attiene ad una situazione meramente possessoria e non proprietaria.

Anche, quindi, a voler ritenere, come pretendono gli appellanti, che il Pierangeli abbia acquistato il dipinto dal Verusio quale mandatario senza rappresentanza del Beyeler, è pur sempre a quest'ultimo che devono ricondursi gli effetti finali del concluso contratto.

Tesi, peraltro, implicitamente ammessa dalle stesse parti, le quali non contestano che il proprietario del dipinto sia il Beyeler, anche se ricollegano tale qualità ad un preteso trasferimento da ricavarsi da una nota a sottoscrizione congiunta inviata al Ministero e senza peraltro considerare che anche in tal caso, nonostante l'asserita mancanza di corrispettività, vi sarebbe stato, legalmente, l'obbligo della denuncia, al fine dell'eventuale prelazione, riguardando l'art. 30 legge n. 1089 del 1939 tanto gli atti a titolo oneroso quanto quelli a titolo gratuito.

È da escludere, pertanto, che vi sia stato errore di fatto da parte dell'Amministrazione relativamente alla individuazione del soggetto effettivo acquirente e nei cui confronti andava esercitata la prelazione ed al quale andava notificato il relativo decreto, oltre che al Verusio, per la cui notificazione vale, peraltro, quanto già precedentemente sottolineato in merito alla inammissibilità delle svolte censure perché dedotte per la prima volta in appello.

D'altra parte, che la prelazione di cui all'art. 30 della legge n. 1089 del 1939 debba esercitarsi nei confronti del proprietario effettivo e comunque del destinatario finale di una fattispecie acquisitiva complessa quale è il mandato, si ricollega anche alla già evidenziata particolare natura dell'istituto.

La prelazione, di cui all'art. 31 e segg. della legge indicata, si è già detto, non opera alla stregua dell'omonimo istituto civilistico, costituendo bensì espressione di un potere di acquisizione coattiva delle cose di interesse storico - artistico di proprietà privata, da potersi esercitare in occasione dei negozi di trasferimento della proprietà dei medesimi, sicché il provvedimento con cui la si esercita va ascritto alla più generale categoria degli atti ablativi.

Non trattasi, cioè, di una sorta di recesso, nel senso che l'amministrazione, coll'esercizio della facoltà ad essa concessa dalla legge, si sostituisce all'acquirente del bene nella medesima posizione formale e sostanziale del concluso contratto; quanto piuttosto di un vero e proprio atto espropriativo, che non può non riguardare se non il proprietario effettivo del bene stesso, unico a potere essere utilmente inciso dall'atto ablativo, anche se trae spunto ed occasione dalla comunicazione di un negozio di alienazione, alle cui indicazioni formali fa riferimento al fine di determinazione delle condizioni (tra l'altro del corrispettivo).

Quanto, poi, all'obiezione secondo cui il Ministero ha giustificato la prelazio-

ne, tra l'altro, tenendo conto della cittadinanza svizzera del Beyeler, in ogni caso, come bene evidenziato dal T.A.R., il riferimento alla indicata circostanza assume, nella motivazione del provvedimento, carattere di elemento rafforzativo della determinazione relative all'esercizio della prelazione, maturata essenzialmente in base al rilevato presupposto della maggiore convenienza dell'acquisizione del dipinto, per cui peraltro vi era già stata una richiesta di esportazione, al patrimonio dello Stato per meglio garantirne la conservazione al patrimonio nazionale.

Pur identificando, poi, l'esercizio della prelazione un provvedimento ablativo, non sembra tuttavia che se ne possa trarre la conclusione che andassero applicate le norme proprie dell'illecito amministrativo, tra l'altro, con la contestazione di addebito, affatto previsto dalla normativa considerata.

Né poi si può ritenere che vi sia stata contraddittorietà nel comportamento dell'Amministrazione dei beni culturali anche in relazione ai precedenti atti e comportamenti, atteso che la stessa, come pure ha sottolineato il T.A.R., ha mantenuto, nel corso dell'intera e complessa vicenda, un comportamento cauto e prudente, determinandosi all'esercizio del potere di prelazione soltanto allorché ha acquisito la documentata certezza (con l'acquisizione della documentazione bancaria del 16 settembre 1988) che il dipinto era stato acquistato per conto del Beyeler e con danaro dallo stesso rimesso (non rileva da chi sia stato materialmente riscosso presso la banca italiana).

D'altra parte, bisogna pur considerare che all'amministrazione è stata, in un primo tempo, notificata una denuncia, peraltro priva della sottoscrizione dell'acquirente, in cui veniva indicato quale acquirente il Pierangeli Silvestro che, poco dopo, chiedeva di essere autorizzato all'esportazione del dipinto.

Senonché, successivamente la stessa Amministrazione riceveva una nota dell'avv. Petretti tendente a dimostrare che proprietario del dipinto era, invece, il Beyeler Ernst; quindi, altra nota, a firma congiunta Pierangeli - Beyeler con cui i medesimi proponevano, entrambi, di vendere il bene alla galleria Guggenheim di Venezia, ed ancora, successivamente, la comunicazione di un atto di vendita questa volta del solo Beyeler alla galleria anzidetta.

La perplessità e cautela dell'Amministrazione appaiono quindi pienamente giustificate, atteso anche il rigore, sostanziale e formale, della legge da applicare in relazione al valore e significato dei beni protetti e che esige, per poterne consentire la conservazione e custodia in mani private, il massimo di lealtà, collaborazione e trasparenza; elementi di cui era quanto meno dubbia, dal punto di vista dell'Amministrazione, la ricorrenza nel caso considerato.

Per il che la medesima correttamente si determinava all'acquisizione coattiva dell'opera con un provvedimento adeguatamente motivato, considerando anche il fatto che l'esercizio della prelazione... non richiede(va) una (particolare) motivazione puntuale e specifica, tenuto conto che la particolare importanza dell'interesse storico ed artistico del bene medesimo (era) stata già definita con la procedura della notifica e che il proprietario (del momento) mostra(va) (con la vendita) di non avere più interesse a conservarlo in proprio (VI Sez., del 17 ottobre 1983 n. 900).

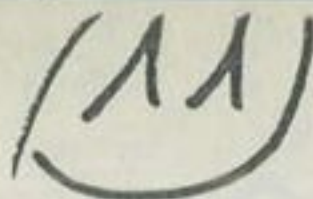
Né rileva che le condizioni di mercato, al momento dell'esercizio della prelazione, fossero notevolmente mutate rispetto a quelle sussistenti alla data della conclusione dell'atto di vendita, atteso che, come già rilevato precedentemente, la circostanza non assumeva alcuna rilevanza ai fini dell'atto di ablazione che, per quanto detto precedentemente, potevasi esercitare, per le incorse irregolarità, in «ogni tempo».

Quanto, infine, alla mancata emissione del mandato di pagamento ed alla mancata considerazione della svalutazione monetaria e degli interessi sono tutti elementi che non producono effetto invalidante del provvedimento di prelazione, e che, quindi, non vengono in rilievo in questa sede.



Consegue da quanto precede il rigetto delle proposte impugnazioni e la conferma delle sentenze impugnate; conferma che attiene a tutti gli originari ricorsi, dal momento che la reiezione delle censure degli appellanti estesi (punto 11 appello Beyeler) ai ricorsi al T.A.R. nn. 3377 del 1988 e 705 del 1989 si riflette anche sulla reiezione dei ricorsi medesimi.

Stante la complessità della lite sembra equo compensare integralmente tra le parti le spese processuali.



UFFICIO TECNICO ERARIALE

di R O M A

PROT. N° 45666/10

OGGETTO: *Valutazione del Complesso Immobiliare
Denominato "VILLA BLANC", Sito In Roma, Via
Nomentana 216.*

*Esercizio Di Prelazione Per L'Acquisizione ai Beni
Demaniali dello Stato.*

*PREMESSA: La Direzione Generale Del Catasto e dei SS.TT.EE., con nota n°
2/2696, Servizio Tecnico Centrale II°, in data 27 Novembre 1992, per aderire ad
analoga richiesta formulata dalla Direzione Generale del Demanio, Divisione II,
con nota n° 22824 dell' 11 Novembre 1992, ha incaricato questo Ufficio di redigere
una relazione tecnica-estimativa sull'immobile in oggetto, per il quale è stato
esercitato il diritto di prelazione, ai fini della sua acquisizione ai Beni Demaniali
dello Stato.*

*Pertanto, scopo della presente perizia sarà la determinazione del più
probabile valore di mercato riscontrabile in una libera contrattazione di
compravendita del complesso immobiliare in oggetto con riferimento*

alla data in cui è stato esercitato tale diritto di prelazione.

Si rileva che per lo stesso bene è stato già espresso dallo scrivente Ufficio un parere di congruità sul prezzo di acquisto indicato nel preliminare di vendita tra la Soc. Gen. Immo.re SOGENE e la "LASES" s.r.l., (23.300.000.000 ventitremiliarditrecentomilioni) preliminare seguito da atto definitivo a rogito del Dott. Gennaro Mariconda, notaio in Roma, in data 29.4.1992, rep. n° 25608, racc. n° 5944, reg. a Roma Ufficio A.A. privati, l'11.05.92 al n° 40680/Iv) con nota prot. n° 31911/IC del 6 Ottobre 1992, in dipendenza di specifica richiesta avanzata dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici - con nota prot. n° 10330, div. III del 27 Luglio 1992.

Con successiva nota n° 36197/IC dell'8 Ottobre 1992, responsivo del foglio prot. n° 10896 del 24 Settembre 1992 della Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, pervenuto in data 6 Ottobre 1992, nonché della nota prot. n° 12255 del 16 Settembre 1992 della Divisione III - Sezione IV dell'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici, qui pervenuta per conoscenza in data 7 Ottobre 1992, questo Ufficio esprimeva un parere di larga massima, data la ristrettezza dei tempi a disposizione, sulla discriminazione del valore di congruità precedentemente comunicato, in rapporto a due distinte porzioni del compendio immobiliare in argomento.

In adempimento all'incarico ora ricevuto, questo Ufficio ha provveduto ad effettuare un nuovo sopralluogo, al fine di accertare ulteriormente le

caratteristiche intrinseche ed estrinseche del compendio de quo, verificare lo stato dei luoghi e dei manufatti, nonché reperire altri elementi tecnici utili per la redazione della presente stima.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE

L'immobile oggetto della presente stima, denominato "VILLA BLANC", è situato nel quartiere Nomentano, Via Nomentana n.c. 216, in zona centrale ricercata, con tessuto urbano di non recente costituzione caratterizzato da insediamenti edilizi di varie tipologie e destinazioni d'uso con ambientazioni e toni anche elevati.

Più precisamente è ubicato nell'area delimitata dalla Via Nomentana, dal Viale XXI Aprile e da Via Rodolfo Lanciani, a breve distanza da Piazza Bologna e dalla chiesa di S. Agnese.

La "Villa Blanc" costituisce un complesso edilizio di notevole interesse ambientale ed architettonico, portato a compimento nei primi anni del corrente secolo, adibito fino ai primi anni quaranta a sede di Ambasciate (di Germania prima e di Cina poi) e da lungo tempo in stato di abbandono e decadimento.

Si compone di un appezzamento di terreno, della estensione catastale complessiva di circa mq. 38.910, con entrostanti sette edifici di varia consistenza e destinazione. Il terreno ha una configurazione planimetrica pressoché rettangolare, a sviluppo longitudinale con orientamento Nord- Est / Sud-Ovest; presenta due fronti stradali opposti: sulla Via Nomentana e sulla Via B. Marliano con brevi tratti su Via Rodolfo Venuti e Piazza G. Winkelman,

g

giacitura prevalentemente pianeggiante con modesti pendii verso il lato Sud- Ovest

L'aria scoperta, di circa mq. 36.417, è caratterizzata da un rigoglioso parco disimpegnato da viali interni a fondo naturale, qualificato da numerose essenze pregiate ad alto fusto, quali cerri, faggi, pinus pinea secolari e varietà ricercate di palinzi.

All'attualità, tale insediamento arboreo si trova in stato di abbandono e risulta oppresso da intenso sottobosco.

Il gruppo di fabbricati ivi insistenti comprendono i seguenti manufatti:

1) VILLA PADRONALE

_ PLANO TERRA E CANTINATO : ampio vano cantina, due autorimesse, portico, ingresso di servizio, giardino d'inverno, magazzino, office, vano di servizio, ampia cucina, locale caldaia e termosifone.

_ REZ DE CHAUSSEE : due portici, vestibolo, guardaroba, biblioteca, due sale, salone, salone da ballo, sala da pranzo, fumoir, due gruppi igienici, office, due vani, scalone, ingresso di servizio, scala di servizio, terrazzo coperto, due terrazzi scoperti e balcone sul giardino d'inverno.

_ PLANO PRIMO : salone principale, galleria, cinque vani di varia ampiezza, sala, salone, toilettes, W.C. e bagno, due sale di servizio, scala di accesso al piano superiore, ambienti di disimpegno e di servizio e cinque terrazzi.

_ PLANO SECONDO : scala padronale e di servizio, galleria, corridoi, otto camere di varie dimensioni, salone, tre W.C. con bagno, terrazzo a livello.

47

_ PLANO TERZO : vano scala e di arrivo, tredici ambienti di varia grandezza, corridoi di disimpegno, due ampi vani per serbatoi dell'acqua potabile, scala a chiocciola.

_ TORRINO BELVEDERE : vano con scala a chiocciola.

La villa, di composizione stilistica floreale, è composta da diversi corpi variamente articolati con planimetria libera da qualsivoglia schema tradizionale, come parimenti è libera la soluzione in alzato delle varie parti che dall'esterno si presentano con un insieme a due logge sovrapposte, con finestrate ad arco e rettangolari.

L'eterogeneità dei materiali da costruzione utilizzati, contribuisce alla creazione di una configurazione suggestiva dell'insieme in cui si evidenzia la ricerca del progettista di fondere sia elementi architettonici di diversa estrazione, discendenti dalla corrente stilistica dell'eclettismo, sia l'utilizzo di diversi materiali, a partire dai più tradizionali ai più poveri come le terracotte, ai marmi anche molto pregiati, al ferro finestra, la ghisa ecc.

Gli ingressi della singolare abitazione dovevano essere tre: uno al fianco Nord coperto da una pensilina in ghisa, uno al lato Sud/Ovest ed il principale all'angolo Nord/Est. Da quest'ultimo ingresso si entra in un ambiente rettangolare attraverso un portico a pilastri da cui si accede alle scale o, attraverso due coppie di colonne tuscaniche in un'altra sala attigua. Molto interessanti sono anche le coperture di tutti i vari ambienti, anche per esse l'autore attinge ai vari repertori sia tradizionali che moderni. Così, per alcune sale ricorre la tradizionale travatura in legno, tipica del rinascimento veneto, per altre, come la sala da ballo, propone cassonetti in

gh

ferro senza sostegni interni che formano quadrati ed ottagoni lavorati a stucco.

Lo stato attuale dell'immobile è di consistente degrado determinato da un lunghissimo periodo di totale incuria e dalla vandalica opera d'intrusi e saccheggiatori.

2) EDIFICIO "A"

Distinto dalla particella catastale n° 51, è situato a confine con la via Noimentana.

_ PIANO TERRA E RIALZATO : locale autorimessa, ingresso, sei vani, disimpegno, vano scala e servizio igienico

_ PIANO PRIMO : quattro vani, scala, disimpegno, servizio igienico, vano con scala a chiocciola per l'accesso al piano superiore e due terrazzi.

_ PIANO SECONDO : due vani con altezza utile da mt. 1,40 a mt. 2,80 circa, servizio igienico e due locali per serbatoi idrici.

Detto immobile, pur attualmente abitato dal custode, si trova in scadentissimo stato di conservazione, con una porzione del fabbricato lesionata.

3) EDIFICIO "B"

Distinto dalla particella catastale n° 43, è situato a breve distanza dal confine Nord e dall'ingresso principale del compendio immobiliare.

_ PIANO TERRA : cinque vani, servizio igienico e vano scala.

PK

*_PIANO PRIMO : ampio ingresso con scala di collegamento con il piano superiore
due ampi vani laterali, cucina, servizio igienico e portico.*

*_PIANO SECONDO : scala ed ampio vano di arrivo, cinque vani di varia
ampiezza e servizio igienico.*

_PIANO SOTTOTETTO : non praticabile.

*L'immobile è di vecchia costruzione, uso abitativo unifamiliare; ha rifiniture
e strutture tipiche dei primi anni del secolo in corso e stato di conservazione
scadente, per il quale si rendono necessari notevoli lavori di ristrutturazione.*

4) EDIFICIO "C"

*Distinto con la particella catastale n° 49, situato frontalmente ed a breve
distanza dall'ingresso su Via Nomentana.*

*_PIANO TERRENO : ampio ingresso, cinque camere di varia ampiezza, cucina
disimpegno, servizio igienico, due scale.*

*_PIANO PRIMO : sette vani di varia ampiezza, due scale, disimpegno e servizio
igienico.*

_TERRAZZO DI COPERTURA

*L'edificio ha caratteristiche analoghe a quelle dell'edificio "B" e si trova
in scaderitissimo stato di conservazione, con tutti i solai, di legno, attualmente
distrutti.*

5) EDIFICIO "D"

4

Distinto dalla particella catastale n° 56, situato in posizione Sud del
compendio immobiliare in argomento, in corrispondenza di Piazza G. Winckelman.

_ PIANO TERRA-SEMINTERRATO : quattro vani di varia ampiezza, cucina,
servizio igienico, vano scala, disimpegno.

_ PIANO AMMEZZATO : sei vani di varia grandezza, cucina, servizio igienico,
scala e disimpegno.

_ PIANO PRIMO : ingresso principale, tre ampi ambienti, una camera, servizio
igienico, scala.

_ PIANO SECONDO : ampia scala, cinque vani di varia grandezza, servizio
igienico e disimpegno.

_ PIANO SOTTOTETTO : non praticabile.

Detto fabbricato ha caratteristiche e stato di conservazione analoghi a
quello dell'edificio "B"

6) EDIFICIO "E"

Distinto dalla particella catastale n° 55, situato nella posizione Nord-Est
del complesso in valutazione, in corrispondenza di Via B. Marliano.

_ PIANO TERRA-SEMINTERRATO : ingresso di servizio, cinque vani di varia
ampiezza, cucina, servizio igienico e vano scala.

_ PIANO PRIMO : ampio vano ingresso e scala, quattro vani di varia grandezza,
disimpegno e servizio igienico.



PIANO SECONDO : ampio vano scala, cinque vani di varia grandezza, disimpegni e servizio igienico.

PIANO SOTTOTETTO : non praticabile.

Il fabbricato è di vecchia costruzione, con caratteristiche analoghe a quelle del edificio "B" - attualmente si trova nello stato diruto.

7) EDIFICIO "F"

Distinto dalla particella catastale n° 50, in posizione centrale del compendio: è costituito da un piano terreno e parziale piano primo, con locali autorimessa ed abitazioni di servizio.

Presenta caratteristiche edilizie e stato di conservazione analoghe a quelle dell'edificio "A"

Si rileva che in corrispondenza del confine Nord dell'intero complesso immobiliare sono situati i ruderi di due corpi di fabbrica, identificati in catasto dalle particelle n.ri 45 e 217 compresi nella descrizione e consistenza (nove fabbricati) dell'atto traslativo indicato in premessa.

Per quanto attiene lo stato di occupazione dei fabbricati, si evidenzia che soltanto una porzione dell'edificio "A" è trattenuta in uso da persona che in precedenza aveva esercitato funzioni di gurdiania, alla quale, - a detta dei responsabili della Soc. "LASES" - è stata, da tempo, notificata ingiunzione di sfratto.

La determinazione del valore sarà riferita all'immobile libero da persone o

cose.

DATI CATASTALI

L'intero complesso immobiliare in oggetto, risulta censito in Catasto come

segue:

1) NEL NUOVO CATASTO TERRENT DEL COMUNE DI ROMA

a) PARTITA 4809

foglio 582 part. 48 sup. mq. 8.870

" " " 57 " " 14.300

" " " 312 " " 305

" " " 313 " " 1.095

Totale mq. 24.570

b) PARTITA 1 - Aree di Enti Urbani e Promiscui

foglio 582 part. 43 sup. mq. 840

" " " 45 " " 270

" " " 49 " " 780

" " " 50 " " 210

" " " 51 " " 580

" " " 54 " " 11.180

" " " 55 " " 1.460

" " " 217 " " 20

Totale mq 14.340

SUPERFICIE COMPLESSIVA TERRENO:

gi

Sup. " a ": mq. 24.570 + Sup. " b ": mq. 14.340 = MQ. 38.910

2) NEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO DEL COMUNE DI ROMA

Partita 1382367 ✓

foglio 582 part. 43 ✓	piani T-1°-2° cat. A/7	Cl. 3 Vani	18,00
" " " 44 ✓	" T	" A/8 " 3 "	31,50
" " " 45/2 ✓	" —	" — " — "	—
" " " 46 ✓	" —	" — " — "	—
" " " 47 ✓	" —	" — " — "	—
" " " 54/3 ✓	" —	" — " — "	—
" " " 45/1 ✓	" T	" A/5 " 3 "	4,50
" " " 49 ✓	" T-1°	" A/7 " 4 "	16,00
" " " 50/1 ✓	" T	" C/6 "10 MQ	15,00
" " " 50/2 ✓	" T	" C/6 " 9 "	30,00
" " " 50/3 ✓	" T	" C/6 "10 "	15,00
" " " 50/4 ✓	" 1°	" A/4 " 2 Vani	2,00
" " " 51/1 ✓	" T	" C/6 "10 MQ	21,00
" " " 51/2 ✓	" 1°-2°-3°	" A/7 " 5 Vani	14,00
" " " 54/1 ✓	" T	" C/6 " 10 MQ	161,00
" " " 54/2 ✓	" T	" C/6 "10 "	16,00
" " " 54/4 ✓	" 1°-2°-3°	" A/8 " 2 Vani	15,50
" " " 55/1 ✓	" T	" C/6 " 9 MQ	42,00
" " " 55/2 ✓	" 1°-2°-3°	" A/7 " 4 Vani	2,00
" " " 56 ✓	" T-1°-2°	" A/7 " 4 "	17,00
" " " 217 ✓	" T	" C/6 " 6 MQ	16,00

TOTALI: VANT 120,50

MQ. 316

U.I.U. 17

Dall'esame delle sopraindicate partite catastali e dei corrispondenti fogli di mappa del N.C.T. e del N.C.E.U., si rileva quanto segue:

- la particella 54 sub. 1 - 2 - 3 - 4 configura la villa principale;
- le indicazioni della particella 43 appaiono errate, in quanto rappresentative di una consistenza immobiliare - vani 31,50 categoria A/8 di 3^a classe, piano terra - che, verosibilmente, dovrebbe essere attribuita ad una porzione del piano terra della villa principale (part. 54). La stessa particella 44, peraltro, identifica nel foglio di mappa del N.C.E.U. un fabbricato di piccole proporzioni (sup. cop. di mq. 82 catastali) ora inesistente, la cui area di sedime sembrerebbe compresa nella superficie della particella 48 del foglio di mappa del N.C.T.
- la particella 51 sub. 1 e 2, identifica il fabbricato "A",
- " " " 43 identifica il fabbricato "B",
- " " " 49 " " " " " " " " "C",
- " " " 56 " " " " " " " " "D",
- " " " 55 sub. 1 e 2, identifica il fabbricato "E",
- " " " 50 " 1 - 2 - 3 e 4, identifica il fabbricato "F",
- i fabbricati di cui alle particelle 217 e 45 sub. 1 e 2, sono, come già indicato nello stato di ruderi.
- le particelle 46 e 47 rappresentano due serre, ora completamente distrutte, le cui superfici sembrerebbero già comprese in quella della particella 48 del foglio catastale del N.C.T.

Si rileva, altresì, che per le particelle 44 - 46 e 47 sopraindicate sono state presentate al N.C.E.U. di Roma denunce di variazione per demolizione in data 12 Marzo 1992:

- prot. n° 025847, per la particella 44 che diventa area urbana e prende il nuovo numero di particella 382.
- prot. n° 025849, per le particelle 46 e 47 che diventano anch'esse aree urbane e prendono rispettivamente i nuovi numeri di particella 383 e 384.

Per semplice notizia, infine, si evidenzia il fatto che nel foglio catastale 582 del N.C.E.U. appare, contrariamente a quanto rilevabile nell'omologo foglio del N.C.T., un manufatto (vasca ornamentale?), ora inesistente, distinto dalla particella 42; per essa è stata presentata variazione per demolizione di cui al Prot. 25848 del 12.3.1992-

Le suddette partite 4809 del N.C.T. e 1382367 del N.C.E.U. risultano ancora intestate a "Repubblica Federale di Germania" per ineseguita voltura catastale del titolo di provenienza della proprietà.

CONSISTENZE

Le superfici da porre a base della presente stima sono riferite al parametro "mq. di superficie lorda vendibile", sono state rilevate graficamente dalle planimetrie acquisite agli atti dallo scrivente Ufficio per il precedente parere sulla congruità del prezzo di compravendita e riscontrate con misurazioni a campione eseguite nel fabbricato più rappresentativo.

gi

Esse risultano così quantificabili:

VILLA PRINCIPALE:

Piano scantinato	Cantine	mq.	228
Piano Terra	Garage	"	62
Piano Terra	Servizi	"	325
Piani Rez de chaus. (h= mt 4,5 - 5)	Villa	"	1.197
Piani 1°-2°-3° (h= mt 3,5 - 4)	Villa	"	1.342
Piani Rez de chaus. - 2°	Terrazzi	"	213
Piano Rez de chaussee	Portici	"	60
Piano Terzo	Loc.Serbatoi	"	117
Piano Belvedere	Osservatorio	"	19

EDIFICIO "A"

Piano Terra	Garage	mq.	25
Piani Rialzato - 1°	Abitazione	"	363
Piano Terrazzo	Terrazzo	"	126
Piano Soffite	Soffite	"	83
Piano Soffite	Loc.Serbatoi	"	48

EDIFICIO "B"

Piani Terra 1° - 2°	Abitazione	mq.	492
Piano Terra	Portico	"	27

EDIFICIO "C"

Piani Terra - 1°	Abitazione	mq. 477
Piani 1° - Terrazzo	Balconi - Terrazzi	" 235

EDIFICIO "D"

Piani Terra - Ammezzato - 1° - 2°	Abitazione	mq. 618
-----------------------------------	------------	---------

EDIFICIO "E"

Piani Terra - 1° - 2°	Abitazione	mq. 457
Piano 2°	Balcone	" 3

EDIFICIO "F"

Piani Terra	Autorimessa	mq. 60 utili
	Abitazione	" 38
Piano 1°	Terrazzi	" 49

PARCO		mq. 36.417
-------	--	------------

DESTINAZIONE URBANISTICA E VINCOLI PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI

L'intero complesso di "Villa Blanc" è compreso nel Piano Regolatore
Generale in comparto urbanistico "N" a parco pubblico, in base alla variante

del P.R.G. 16/12/1965 approvata con deliberazione di Giunta Regionale Lazio n° 431 del 10/2/1976. La variante generale del P.R.G. per reperimento di aree per servizi e verde pubblico, adottata dalla Giunta Municipale con deliberazione n° 3622 del 4/6/1990 e non ancora approvata a termini di Legge, riconferma la destinazione della zona "N" sopracitata.

Nell'originario P.R.G. del 16/12/1965, lo stesso immobile aveva destinazione a zona "GI", parco privato vincolato.

Sul complesso immobiliare in valutazione gravano i vincoli derivati dai seguenti provvedimenti:

— D.M. Pubblica Istruzione 17/06/1953 che ha dichiarato il compendio immobiliare in oggetto di notevole interesse pubblico, "perchè con la sua varia e pregiata vegetazione arborea costituisce una attraente zona verde nell'abitato cittadino", ai sensi della Legge 29/06/1939 n° 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

— D.M. Pubblica Istruzione 19/5/1976, trascritto alla Conservatoria dei RR. II. il 21/1/1977 al n° 3234 di formalità, che ha dichiarato il bene patrimoniale in argomento di interesse particolarmente importante ai sensi e per gli effetti della Legge 1/6/1939 n° 1089. La motivazione del vincolo ministeriale riguarda l'edificio "Villa Blanc" e recita testualmente: "edificio tra i più pregevoli dell'architettura romana dell'inizio del XX Secolo e, per le sue particolari soluzioni planimetriche e formali, esempio unico dell'eclettismo del tempo, come mostrano sia la combinazione del tutto inedita dei modi liberty che con le forme attinte dal passato, sia taluni originali partiti costruttivi, realizzati in ghisa e vetri, sia la ricca veste



decorativa, eseguita in vari materiali (cotto, ceramica, ferro) nel più puro gusto floreale".

Per quanto concerne i sopraindicati vincoli, si osserva che essi sono mirati all'azione di conservazione delle opere ritenute di pregio artistico ed ambientale, da cui derivano oneri ed agevolazioni fiscali, previsti dalla normativa vigente, rispettivamente a carico e a favore dei proprietari.

Si ritiene, pertanto, che gli indicati vincoli influiscano in modo non determinante sul valore di mercato degli immobili.

VALUTAZIONE

Il compendio da valutare, come precedentemente indicato, costituisce una entità patrimoniale di particolare pregio artistico ambientale, con una connotazione architettonica e dotazione di ampi spazi verdi con pregiato soprassuolo, certamente non usuale per il mercato immobiliare.

Per la determinazione del più probabile valore di mercato, dovrà tenersi adeguatamente conto del degradato stato dei luoghi, della ubicazione in zona di elevata ambientazione, della destinazione urbanistica e dei vincoli per la salvaguardia artistico-ambientale cogeni su di esso, nonché della destinazione d'uso, discendente dalla natura e composizione del bene stesso, che può essere unicamente volta alla sua fruizione per sedi di qualificate rappresentanze o di istituzioni d'interesse collettivo. E' da rilevare, peraltro, che la sua futura utilizzazione è certamente subordinata all'esecuzione di radicali e notevoli lavori di bonifica, risanamento statico, adeguamento funzionale, ristrutturazione e restauro degli elementi artistici ed architettonici che si configurano di composita e difficile



catalogazione.

In dipendenza delle suesposte considerazioni si ritiene che la scelta del criterio di stima debba univocamente volgersi a quello definito come a "valore di trasformazione", che prende in considerazione i valori di mercato applicabili al bene in trattazione, considerato nello stato di piena agibilità e fruizione, (ossia completamente ristrutturato) diminuiti dei costi necessari per la sua completa ristrutturazione, comprensivi degli interessi passivi e degli utili del costruttore, nonché del profitto d'impresa. Il risultato così ottenuto verrà adeguatamente rapportato all'attualità in relazione ai tempi di esecuzione delle opere di trasformazione, in conformità alle indicazioni dettate dalla formula esplicativa del criterio estimativo adottato:

$$V_t = \frac{V_{mt} - K}{q^n}$$

di cui:

V_t = Valore di trasformazione

V_{mt} = Valore dell'immobile ristrutturato

K = Costo di ristrutturazione

q = $1 + r$

r = Saggio d'interesse sui capitali

n = Numero degli anni

IMMOBILI DI COMPARAZIONE -

Si procederà ora alla ricerca dei più idonei valori unitari da assumere per la presente valutazione, attraverso la comparazione dell'immobile in esame con altri

47

beni ad esso compatibilmente assimilabili, di valore già definito.

Dalle ricerche effettuate nell'ambito del mercato immobiliare non si è pervenuti ad elementi probanti per il presente quesito estimativo in quanto si è potuto constatare che la negoziazione di immobili di alto rilievo, come quello in oggetto, normalmente non avviene attraverso i comuni canali di intermediazione immobiliare. La comparazione, pertanto, verrà effettuata con immobili che sono stati oggetto di stima da parte dello scrivente Ufficio.

1) - Con riferimento al Maggio 1991 l'immobile sito in Roma - Piazza delle Coppelle e Via della Maddalena, a breve distanza dal PANTHEON, in dipendenza della vendita da parte della Soc. SESCAR IMMOBILIARE al Senato della Repubblica è stato valutato come segue:

- Locali Commerciali al Piano Terra £. 18.000.000/mq.

- Locali sottonegozio £. 4.500.000/mq.

- Uffici al Piano Primo £. 10.000.000/mq.

- Uffi al Piano Secondo £. 8.000.000/mq.

Tale immobile ubicato in zona centrale, costruito in anni remoti, si trovava all'atto della stima in buone condizioni d'uso e manutenzione.

2) Con riferimento al Luglio 1989, il compendio immobiliare sito in Roma - Via Salaria n° 267, costituente la parte di proprietà privata di Villa Ada (ex Villa

Savoia) avente la stessa destinazione urbanistica del bene in esame (Zona "N")

è stato valutato:

PALAZZINA REALE - in scadenti condizioni

seminterrato : £. 2.000.000/mq

piano terreno : £. 5.000.000 — 6.000.000/mq

piani elevati : £. 5.000.000/mq

FABBRICATI ACCESSORI

magazzini : £. 1.500.000/mq

autorimesse : £. 1.500.000/mq

uffici : £. 2.000.000 — 2.500.000/mq

abitazioni : £. 2.500.000 — 3.000.000/mq e 4.000.000 — 4.500.000/mq

GIARDINO

all'italiana (mq. 4.840) : £. 120.000/mq

PARCO : MQ 739.936 £. 55.000/mq

E' da rilevare, che una ridotta superficie dell'intero terreno è curata a parco mentre la maggior consistenza trovasi nello stato naturale con zone a macchia e sottobosco.

3) Con riferimento ad Ottobre 1991, il complesso immobiliare, di proprietà del Banco di Napoli, offerto in vendita alla Camera dei Deputati, situato nel rione Colonna in Via del Parlamento, Via del Giardino Theodoli, Via in Lucina e Via del Corso è stato valutato:

CORPO PRINCIPALE - Filiale Banca

- piano interrato : £. 7.000.000/mq
- p.ni Terr. 1° e 2° : £. 15.000.000/mq
- piano 3° : £. 14.000.000/mq
- abitazione cust. : £. 6.000.000/mq

ALTRI EDIFICI CONFINANTI

- uffici ai vari piani : £. 13.000.000 — 14.000.000/mq
- abitazioni : £. 8.000.000 — 10.000.000/mq

Trattasi di immobile edificato nei primi anni del 1900, con struttura di muratura ordinaria, prospetti di pregio, composizione interna sufficientemente razionale, recentemente ristrutturato e dotato di buone rifiniture ed adeguati impianti. Adibito a sede di Istituto di Credito, Uffici Privati ed abitazioni di tono elevato, è ubicato in zona centrale, a breve distanza da Piazza del Parlamento e Piazza Colonna.

4) Riferimento al Novembre 1990: complesso immobiliare denominato "Palazzo Rivaldi", di proprietà dell' IPAB "Istituto di Santa Maria in Aquiro"

- Ubicazione : Rione Monti - Via del Colosseo e del Tempio della Pace - in posizione elevata su Via dei Fori Imperiali di fronte al Colosseo.

FABBRICATO PRINCIPALE (Palazzo Rivaldi)

- Costruzione del tardo rinascimento (1535 — 1545), originariamente residenza patrizia, successivamente adibito a convitto e quindi occupato abusivamente da terzi fino al 1987. Su di esso insistono i vincoli della Soprintendenza per i Beni

57

Ambientali e Architettonici, ai sensi della Legge 1089/1939.

E' stato valutato come segue: considerato completamente restaurato da

£. 6.000.000 — 7.000.000/mq a £. 8.500.000 — 10.000.000/mq in relazione ai vari piani.

Tali parametri sono stati decurtati:

- per la prevalente destinazione a Convitto (Cat. B/I) e per i vincoli della Legge 1089/1939 del 30%;

- per limiti di funzionalità interna del 8%;

- per costi di ristrutturazione del 20%; pari a : da £.1.200.000 a 2.000.000/mq.

per cui si è pervenuti ai seguenti valori unitari, considerando l'immobile nello stato in cui versava alla data del riferimento estimale (Novembre 1990) :

da £. 2.500.000 — 3.000.000/mq a £. 3.600.000 — 4.200.000/mq

FABBRICATO SECONDARIO

Originariamente "casa del giardiniere", successivamente trasformato in residenza abitativa, valutato:

- Considerato agibile e vendibile da £. 5.000.000 — 6.000.000/mq a £.

10.000.000/mq per la parte abitativa. Tali parametri sono stati ridotti:

- per lo stato locativo occupato 25%

- per vincolo derivante da atto d'obbligo riguardante l'inscindibilità di questo immobile da quello principale 15%

gi

per cui si è pervenuti ai seguenti parametri di valutazione da £. 3.000.000 -

3.600.000/mq a £. 6.000.000/mq per i vari piani.

PARCO (destinazione di P.R.G. Zona "N")

*Ricoperto da fitta vegetazione spontanea, impraticabile; posizione elevata:
superficie*

mq. 2.750; valutato £. 100.000/mq

5) Riferimento Settembre 1992: appartamento situato nel Quartiere Pinciano, Via Monte Parioli 49, piano 2°, nell'ambito di un complesso immobiliare realizzato da circa trentacinque anni e dotato di ampie zone verdi condominiali, valutato :

£. 8.000.000/mq; superficie coperta circa 200 mq, mediocre stato di manutenzione.

6) Con riferimento al Febbraio 1992 il compendio immobiliare offerto in vendita al Ministero dell'Interno, da destinare a Scuola Agenti di P.S., situato in Roma, località S.Maria Nuova, Via Casal Lumbroso, è stato valutato, per le porzioni d'immobile destinate a zone verdi £. 150.000/mq - superficie in valutazione mq. 40.000 circa.

7) Con riferimento al Settembre 1987, il compendio immobiliare sito in Roma, Via Pio VI° acquistato dallo Stato per il nucleo centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza è stato valutato, relativamente a quanto concerne le aree scoperte attrezzate per l'estensione di mq. 10.400 circa in ragione di £. 130.000/mq



8) Con riferimento al Maggio 1987 il compendio immobiliare sito in Roma - Via della Camilluccia n° 591, in dipendenza dell'acquisto da parte dell'Associazione CISEC "Centri Internazionali Studi e Convegni" è stato valutato, dallo scrivente Ufficio, per la parte attinente alle zone con destinazione a parco, della superficie di mq 7.000 circa £. 100.000/mq

Ciò premesso si procede ad una sintetica analisi comparativa degli immobili enunciati rispetto a quello in trattazione, sulla base delle caratteristiche maggiormente condizionanti.

—UBICAZIONE : Il complesso immobiliare in esame presenta connotazioni meno rilevanti che non gli immobili 1, 3 e 5, che sono ubicati nel centro storico od in zona di alta residenzialità; pressochè assimilabile ai beni 2 e 4; migliori rispetto ai terreni con destinazione a parco od a zone verdi di cui ai numeri 6 - 7 e 8, in quanto collocato lungo il tratto urbano della Via Nomentana, in un contesto urbano di qualificazione residenziale medio-alta.

—TIPOLOGIA ARCHITETTONICA : Gli edifici in argomento, con particolare riferimento all'immobile principale del compendio stesso, presentano connotazioni assimilabili a quelle dei fabbricati di comparazione, con maggior identificazione in quelli riportati nei numeri 2 e 4.

In relazione alle considerazioni precedentemente esposte ed ai riferimenti estimativi sopra indicati, fatti i dovuti raffronti, si ritiene di valutare secondo i parametri di seguito indicati:

gi

FABBRICATI :

*CONSIDERATI NELLO STATO DI PIENA AGIBILITA': DOPO LA
RISTRUTTURAZIONE :*

— VILLA PRINCIPALE

<i>— locali cantina</i>	<i>£. 2.500.000/ mq.</i>
<i>— autorimesse</i>	<i>£. 4.000.000/ mq.</i>
<i>— servizi</i>	<i>£. 4.000.000/ mq.</i>
<i>— vani di residenza</i>	<i>£. 8.000.000 — 8.500.000/ mq.</i>
<i>— vani secondari</i>	<i>£. 4.000.000/ mq.</i>
<i>— portici</i>	<i>£. 2.000.000/ mq.</i>
<i>— terrazzi</i>	<i>£. 1.500.000/ mq.</i>

— EDIFICI VARI

<i>— abitazioni</i>	<i>£. 5.500.000/ mq.</i>
<i>— autorimesse</i>	<i>£. 3.200.000/ mq.</i>
<i>— portici e terrazzi</i>	<i>£. 1.200.000/ mq.</i>

— TERRENO A PARCO :

Al parco si ritiene di attribuire un valore unitario di £. 60.000/mq, in considerazione dell'attuale stato dei luoghi, nonché dei vincoli imposti dal P.R.G. (zona " N ") avendo riguardo quindi, delle prescrizioni e destinazioni urbanistiche delle suddette aree. Si ritiene, altresì, di incrementare tale valore unitario, in ragione del 30% circa, in considerazioni del pregio delle essenze arboree ivi insistenti,

pervenendo così al parametro di £. 80.000 mq di superficie scoperta.

VALUTAZIONE A VALORE DI TRASFORMAZIONE

FABBRICATI

VALORE A RISTRUTTURAZIONE AVVENUTA

— Villa Principale

p.no scant.	cantine	mq.	228	£/mq.	2.500.000	£.	570.000.000
p.no terra	garage	"	62	"	4.000.000	"	248.000.000
"	"	servizi	"	325	"	4.000.000	" 1.300.000.000
p.no R.Ch.se	villa	"	1.197	"	8.500.000	"	10.174.500.000
(h = mt. 4,50 - 5,00)							
p.ni 1°-2°-3°	villa	"	1.342	"	8.000.000	"	10.736.000.000
(h = mt. 3,50 - 4,00)							
p.ni R - 2°	terrazzi	"	213	"	1.500.000	"	319.500.000
p.no R	portico	"	60	"	2.000.000	"	120.000.000
p.no 3°	servizi	"	117	"	4.000.000	"	468.000.000
p.no belv.re	osserv.	"	19	"	4.000.000	"	76.000.000

TOTALE £. 24.012.000.000

In via cautelativa si ritiene di decurtare tale importo del 5% per tenere conto di vincoli ambientali ed architettonici gravanti sulla villa.

pertanto si ha:

$$£. 24.012.000.000 \times 0,95 = £. 22.811.400.000$$

gi

— Edificio " A " —

p.no T	garage	mq. 25	£/mq. 3.200.000	£	80.000.000
p.ni R-1°	abitaz.	" 363	" 5.500.000	"	1.996.500.000
p.no terr.	terraz.	" 126	" 1.200.000	"	151.200.000
p.no soff.		" 131	" 2.000.000	"	262.000.000

TOTALE £ 2.489.700.000

— Edificio " B " —

p.ni T-1°-2°	abitaz.	mq. 492	£/mq. 5.500.000	£	2.706.000.000
p.no T	portico	" 27	" 1.200.000	"	32.400.000

TOTALE £ 2.738.400.000

— Edificio " C " —

p.ni T-1°	abitaz.	mq. 477	£/mq. 5.500.000	£	2.623.500.000
p.ni 1°-4err.	terr.	" 235	" 1.200.000	"	282.000.000

TOTALE £ 2.905.500.000

— Edificio " D " —

p.ni amm.to-1°-2°	abitaz.	mq. 618	£/mq. 5.500.000	£	3.399.000.000
-------------------	---------	---------	-----------------	---	---------------

TOTALE £ 3.399.000.000

— Edificio " E " —

p.ni T-1°-2°	abitaz.	mq. 457	£/mq. 5.500.000	£	2.513.500.000
--------------	---------	---------	-----------------	---	---------------

Handwritten mark

TOTALE £. 2.513.500.000

— Edificio " F " —

p.no I	autor.	mq. 60	£/mq. 3.200.000	£. 192.000.000
p.no 1°	abitaz.	" 38	" 5.500.000	" 209.000.000
" "	terrz.	" 49	" 1.200.000	" 58.800.000

TOTALE £. 459.800.000

TOTALE FABBRICATI

£. 37.317.300.000

2) SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

Per la determinazione dei costi di ristrutturazione si fa riferimento al costo necessario per la ristrutturazione di edifici residenziali, costo usualmente reperibile nell'ambito delle attività edilizie, oscillante tra £. 1.200.000 — 1.500.000 /mq. di superficie lorda da ristrutturare a secondo della natura ed entità degli interventi edilizi, nonché delle caratteristiche e qualità delle rifiniture.

Nel caso di specie, la ristrutturazione, esulando dai normali schemi di recupero di vecchi manufatti, si presenta particolarmente impegnativa in relazione al degrado anche statico degli edifici in esame, al restauro e/o ricostruzione degli elementi architettonici di pregio artistico, alla assunzione in opera di particolari materiali, non più usuali, ai fini del corretto ripristino dell'originarie connotazioni edilizie.

In relazione a quanto precedentemente esposto ed al fine, quindi, di tener conto dei maggiori oneri necessari per l'intervento edilizio in argomento e dell'utile imprenditoriale, si ritiene di incrementare il costo di ristrutturazione per l'edilizia residenziale in ragione del 70%, partendo dal parametro di £. 1.500.000/mq. in considerazione della elevata connotazione dei fabbricati in argomento.

Quindi si ha:

$$\text{£. } 1.500.000/\text{mq} \times 1,7 = \text{£. } 2.550.000/\text{mq} \text{ in c.t. } \text{£. } 2.500.000/\text{mq}$$

Tale costo di ristrutturazione si ritiene riferito alle componenti più significative del compendio immobiliare in argomento, e quindi verrà adeguatamente proporzionato alla varietà delle restanti porzioni immobiliari in valutazione, con l'esclusione, comunque, di eventuali elementi di natura artistica.

Pertanto si ha:

VILLA PRINCIPALE

p.no scant.	mq. 228	£/mq. 700.000	£. 159.600.000
" terra	" 387	" 1.200.000	" 464.400.000
p.no R.Ch.sse villa (h = mt. 4,5 - 5,0)	" 1.197	" 2.500.000	" 2.992.500.000
p.ni 1°-2°-3° villa (h = mt. 3,5 - 4,0)	" 1.342	" 2.500.000	" 3.355.000.000
p.ni R-2° terraz.	" 213	" 300.000	" 63.900.000
p.no R portici	" 60	" 500.000	" 30.000.000
p.no 3° e bel.dere	" 136	" 1.200.000	" 163.200.000

TOTALE

£ 7.228.600.000

EDIFICIO " A "

p.no terra	mq. 25	£/mq 1.000.000	£ 25.000.000
p.ni R-1°	" 363	" 1.800.000	" 653.400.000
p.no terraz. terraz.	" 126	" 300.000	" 37.800.000
p.no soff.	" 131	" 600.000	" 78.600.000

TOTALE

£ 794.800.000

EDIFICIO " B "

p.ni T-1°-2°	mq. 492	£/mq. 1.800.000	£ 885.600.000
p.no T portici	" 27	" 350.000	" 9.450.000

TOTALE

£ 895.050.000

EDIFICIO " C " (solai distrutti)

p.ni T-1°	mq. 477	£/mq 1.800.000	£ 858.600.000
p.ni 1°-terr. balc.terr.	" 235	" 300.000	" 70.500.000

TOTALE

£ 929.100.000

EDIFICIO " D "

p.ni T-amm.to 1°-2°	mq. 618	£/mq. 1.800.000	£ 1.112.400.0000
---------------------	---------	-----------------	------------------

[Handwritten signature]

T O T A L E £. 1.112.400.000

EDIFICIO " E " (pressochè distrutto)

p.ni T-1°-2°	mq. 457	£/mq. 2.000.000	£. 914.000.000
--------------	---------	-----------------	----------------

T O T A L E £. 914.000.000

EDIFICIO " F "

p.no T	mq. 60	£/mq 1.000.000	£. 60.000.000
--------	--------	----------------	---------------

p.no 1°	" 38	" 1.800.000	" 68.400.000
---------	------	-------------	--------------

" " terraz.	" 49	" 300.000	" 14.700.000
-------------	------	-----------	--------------

T O T A L E £. 143.100.000

T O T A L E C O S T O R I S T R U T T U R A Z I O N E F A B B R I C A T I

£. 12.017.050.000

L'indicato costo di ristrutturazione si riferisce ad opere che, presumibilmente, avranno un periodo di esecuzione di circa 2 anni. Tale costo, pertanto, viene aumentato degli interessi passivi riguardanti le anticipazioni inerenti il valore delle opere in argomento.

Tali interessi, considerando un andamento delle spese crescenti progressivamente nel tempo di esecuzione delle opere, al tasso del 16% annuo, attualmente adottato dagli Istituti di Credito, ammontano ad un totale di:

$$16\% \times 2 \text{ anni} : 2 = 16\%$$

pertanto si perviene al costo di:

$$£ 12.017.050.000 \times 1,16 = £ 13.939.778.000$$

gi

Definiti, come sopra specificato gli elementi riguardanti il valore di trasformazione, considerando il fatto che i fabbricati in oggetto saranno pienamente fruibili e disponibili solo ad ultimazione dei lavori (anni due) si applica la citata formula estimativa, assumendo l'ordinario saggio di fruttuosità per investimenti immobiliari pari al 6,50%:

VALORE DEI FABBRICATI NELL'ATTUALE STATO DEI LUOGHI

$$\frac{£. 37.317.300.000 - £. 13.939.778.000}{(1 + 0,065)^2} = £. 23.377.522.000 \times \frac{1}{1,134225} =$$

$$£. 23.377.522.000 \times 0,8816592 = £. 20.611.009.279$$

VALORE DEL PARCO

$$\text{mq. } 36.417 \times £. 80.000/\text{mq} = £. 2.913.360.000$$

Sommando i due valori sopradeterminati si ha:

VALORE FABBRICATI	£. 20.611.009.279
VALORE PARCO	£. 2.913.360.000
TOTALE	£. 23.524.369.279

in c.t. £. 23.525.000.000
(ventitremiliardicinqucentoventicinquemilioni)

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto precedentemente esposto e determinato si attribuisce al complesso immobiliare sopra descritto il valore complessivo, riferito alla data

[Handwritten signatures and initials]

in cui è stato esercitato il diritto di prelazione, di £. 23.525.000.000

(ventitremiliardicinquecentoventicinquemilioni) quale più probabile valore

di mercato riscontrabile in una libera contrattazione di compravendita.

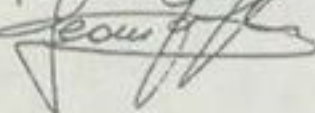
Detto importo deve intendersi strettamente subordinato alla libertà dell'immobile da pesi, vincoli, gravami e servitù di qualsiasi natura e diritto, tranne i vincoli urbanistici e ministeriali già considerati.

Pertanto si ritiene di esprimere parere di congruità sull'importo di £. 23.300.000.000 (ventitremiliarditrecentomilioni) per il compendio in oggetto, su cui è stato esercitato il diritto di prelazione da parte dello Stato.

Roma, 17.03.93

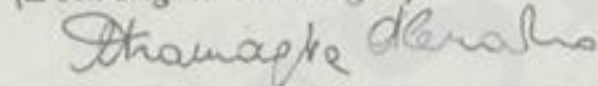
Il Tecnico della Sez. I' C

(Geom. F. Sini)



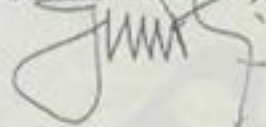
Il Capo della Sez. I' C

(Dott. Ing. A. Stramaglia)



Il Tecnico della Sez. III

(Geom. G. Parati)



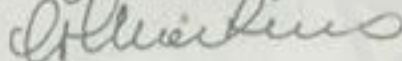
Il Capo della Sez. III

(Dott. A. Spezzaferrì)



IL DIRETTORE
DIRIGENTE SUPERIORE

(Dott. Ing. G. Martino)



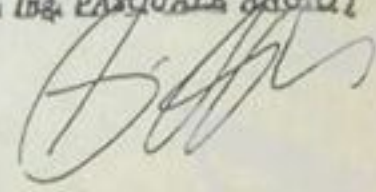
MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Catasto e dei SS TT. EE.
Servizio Tecnico Centrale II

Visto ai sensi del D.M. 30 gennaio 1990, n. 2A/459,
per la verifica sotto l'aspetto tecnico - formale
della presente perizia di stima, per la quale è
stato emesso il parere n. 2A/855 in pari data.

Roma li 22 MAR. 1993

Il Capo del Servizio
IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dott. Ing. PASQUALE ANGIOI)





Roma,

3 MAG. 1993

19

Corte dei Conti

SEZIONE DI CONTROLLO

SEGRETARIA

Prot. N° 9454 Allegato A



Al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali

- Gabinetto -

ROMA

11 bis

Al Ministero delle Finanze

- Gabinetto -

ROMA

Al Ministero delle Finanze
Direzione Generale del Demanio

ROMA

Al Ministero delle Finanze
Direzione Generale del Catasto

ROMA

Al Ministero del Tesoro - Gabinetto -

ROMA

Al Ministero del Tesoro Rag. - Gen. Stato
I.G.F. -

ROMA

OGGETTO: Esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali n° 13228 emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, in data 7 ottobre 1992, con il quale viene esercitato il diritto di prelazione nei confronti del complesso immobiliare denominato "Villa Blanc", e del relativo parco, sito in Roma, via Nomentana n° 216, ai fini della sua acquisizione ai Beni Demaniali dello Stato.

Con riferimento alla nota n. 9410/S.C. in data 23 aprile 1993, si trasmette copia autentica della deliberazione n. 73 /93, emessa dalla Sezione del controllo nell'adunanza del 15 aprile 1993, concernente il provvedimento indicato in oggetto.

IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE SUPERIORE
dott. Edoardo Romani

AV/93

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei conti

in

Sezione del controllo

nell'adunanza del 15 aprile 1993

* * * * *

Visto il decreto del Ministro per i beni
culturali ed ambientali n. 13228 del 7 ottobre
1992, di concerto con il Ministro delle finanze;

Visti il rilievo istruttorio in data 27 gen-
naio 1993 dell'Ufficio di controllo sugli atti del
Ministero delle finanze e la risposta dell'Ammini-
strazione in data 8 febbraio 1993;

Vista la relazione in data 6 aprile 1993 del
consigliere più anziano assegnato al predetto Uffi-
cio di controllo;

Vista l'ordinanza in data 14 aprile 1993,
con la quale il Presidente della Corte dei conti ha
deferito alla Sezione del controllo, convocata per
l'adunanza odierna, la pronuncia sul visto e sulla
conseguente registrazione del provvedimento suindi-
cato;

Vista la nota della segreteria della Sezione
del controllo in data 14 aprile 1993, con la quale



2)

è stata data notizia del deferimento al Ministero delle finanze, Gabinetto, Direzione generale del demanio e Direzione generale del catasto, al Ministero per i beni culturali ed ambientali, nonché al Ministero del tesoro, Gabinetto e Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Udito il relatore cons. Gian Giorgio Paleologo;

Uditi i rappresentanti del Ministero per i beni culturali ed ambientali e del Ministero del tesoro; non comparso il rappresentante del Ministero delle finanze.

Ritenuto in

F A T T O

Con il decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali n. 13228 del 7 ottobre 1992, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato esercitato, ai sensi degli artt. 30 e segg. della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il diritto di prelazione in relazione al contratto di compravendita, stipulato il 28 luglio 1992, del complesso immobiliare denominato "Villa Blanc" e del relativo par-

stata impegnata la relativa spesa di
L. 27.727.000.000 sul capitolo 7901 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze.

Con nota n. 9662 del 7 settembre 1992 la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici ha, peraltro, evidenziato che l'acquisizione del complesso avrebbe comportato un ulteriore impegno finanziario valutato in lire 13 miliardi, esclusa l'IVA, per il restauro degli edifici presenti nel parco.

Con il rilievo n. 91 del 27 gennaio 1993, l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle finanze ha formulato dubbi sulla legittimità del provvedimento in parola, in base alle considerazioni che seguono:

a) l'impegno di spesa avrebbe dovuto essere assunto sul capitolo 8001 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali - capitolo espressamente istituito per "...l'esercizio del diritto di prelazione, da parte dello Stato, di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose d'arte ..." - e non sul capitolo 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, riguardante "acquisto di



stabili e terreni. Costruzione di immobili per i centri di servizio";

b) nel necessario presupposto della piena idoneità all'uso del complesso immobiliare di cui trattasi, si sarebbe dovuto provvedere anche al finanziamento, previo assenso del Ministero del tesoro, delle opere di ristrutturazione e restauro, già preventivate e stimate dall'Amministrazione, da effettuarsi nei futuri esercizi finanziari;

c) per la spesa di cui al precedente punto b) si sarebbe dovuto acquisire l'autorizzazione in deroga all'art. 4, 1° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (detta autorizzazione risultava concessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la sola spesa di € 23.300.000.000, oltre all'I.V.A., relativa all'esercizio del diritto di prelazione);

d) la perizia di congruità del prezzo - redatta dall'UTE - avrebbe dovuto dare atto dei procedimenti estimali seguiti, in ottemperanza alla circolare della Direzione generale del catasto n. 17-4/703 del 27 febbraio 1964 e del decreto ministeriale 2A/459 del 30 gennaio 1990, ed avrebbe dovuto essere munita del visto contemplato nel decreto mini-

L'Amministrazione in data 8 febbraio 1993, ha replicato, osservando, per quanto riguarda la prima censura, che con l'esercizio del diritto di prelazione, a norma della legge n. 1089 del 1939, deve essere valutata esclusivamente la necessità di acquisire il bene immobile al demanio statale, in occasione della vendita da parte del privato, per perseguire la migliore tutela e valorizzazione dello stesso.

Il prezzo da corrispondere è un dato oggettivo che, nell'ambito del procedimento di acquisizione, può essere accettato o meno, ma non può essere variato, posto che la prelazione si esercita sull'atto di compravendita e quindi al prezzo ivi stabilito.

Nel caso concreto l'Amministrazione ha acquisito, quale elemento istruttorio integrativo della procedura prevista dalla legge sopra richiamata, il parere di congruità da parte dell'U.T.E..

In merito all'individuazione del capitolo di spesa, il Ministero delle finanze ha fatto presente che con il provvedimento in esame si sono perseguiti due interessi pubblici: il primo (curato dall'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali)



consistente nell'acquisizione al demanio statale di un bene di interesse storico ed artistico, per svolgere una adeguata tutela, conservazione e valorizzazione; il secondo (riferibile al Ministero delle finanze) consistente nel reperimento di locali per uso statale. L'immobile acquisito è, infatti, necessario al Ministero della difesa per liberare i locali del Palazzo Barberini di Roma, la cui destinazione attuale non risulta consona alla loro natura storico-artistica.

L'imputazione al solo capitolo di spesa 7901 del bilancio del Ministero delle finanze è scaturita dalla carenza dei fondi del capitolo 8001 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali ed ambientali e dalla prevalenza che si è attribuita all'interesse all'utilizzazione dei locali.

Pertanto, a parere del Ministero, l'atto non viola la destinazione delle somme iscritte in bilancio, avendo perseguito contemporaneamente i due interessi.

Per ciò che attiene alle censure di cui alle lettere b) e c), l'Amministrazione ha fatto presente che le spese di restauro dell'immobile non vanno preventivamente accantonate in sede di esercizio

del diritto di prelazione, ma, come avviene per tutti gli immobili aventi interessi storico-artistico, debbono essere fronteggiate con le disponibilità di bilancio dell'esercizio in cui i lavori sono eseguiti. Le occorrenti autorizzazioni pertanto devono essere richieste in occasione dell'esecuzione dei lavori.

Il Ministero, infine, ha trasmesso una nuova ed approfondita relazione tecnica e perizia di stima, munita del prescritto visto e del parere della Direzione generale del catasto e dei SS.TT.EE., nella quale viene confermata la congruità del prezzo di S. 23.300.000.000, al netto dell'I.V.A..

L'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero finanze ha preso atto che gli ulteriori elementi forniti in ordine alla valutazione del complesso immobiliare erano idonei a superare le osservazioni formulate in ordine alla dimostrazione della congruità del prezzo.

In relazione alle restanti censure, invece, l'Ufficio di controllo ha ritenuto che non potevano considerarsi superati i dubbi di legittimità emersi in sede istruttoria.

Pertanto, con relazione in data 6 aprile 1993, gli atti sono stati rimessi al Presidente

della Corte, il quale, con ordinanza in data 14 aprile 1993, ha deferito la pronuncia sulla legittimità del provvedimento alla Sezione del controllo, convocata per l'adunanza odierna, ed ha nominato relatore il cons. Gian Giorgio Paleologo, componente della Sezione stessa, a causa della temporanea mancata assegnazione di un magistrato con funzioni di consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero delle finanze.

Nel corso dell'adunanza i rappresentanti del Ministero del tesoro e del Ministero per i beni culturali ed ambientali hanno ribadito ed ulteriormente illustrato le considerazioni formulate in sede di replica al rilievo istruttorio.

Considerato in

D I R I T T O

Tra le questioni di legittimità sottoposte all'esame della Sezione del controllo, carattere preliminare assume quella concernente l'imputazione della spesa disposta dal decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, con il quale è stato esercitato il diritto di prelazione in relazione alla compravendita del complesso immobiliare denominato "Villa Blanc", sito in Roma, via Nomentana n. 216.

sterio delle finanze ha censurato la legittimità del provvedimento, per ciò che attiene all'anzidetto profilo, osservando che l'impegno di spesa avrebbe dovuto essere assunto sul capitolo 8001 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali ed ambientali - capitolo espressamente istituito per ".....l'esercizio del diritto di prelazione, da parte dello Stato, di immobili di interesse archeologico e documentale e di cose d'arte" - e non, come nel caso di specie, sul capitolo 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, riguardante "acquisto di stabili e terreni. Costruzione di immobili per centri di servizio".

La censura è fondata.

L'interesse pubblico perseguito con il decreto in esame è quello di assicurare la migliore tutela e valorizzazione di un bene cui è stato riconosciuto particolare interesse storico ed artistico, ai sensi della legge /1° giugno 1939, n. 1089 (v. decreto ministeriale 17 giugno 1953).

La tutela di tale interesse è affidata dalla vigente legislazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali, al quale pertanto spetta, in

connessione con l'esercizio del diritto di prelazione (ai sensi degli artt. 31 e segg. della legge sopra citata) di assumere, a carico del proprio stato di previsione della spesa, l'impegno contabile indispensabile ad assicurare l'adempimento dell'obbligazione sorta a carico dello Stato (così, espressamente, la deliberazione di n. 1379 in data 30 settembre 1983 di questa Sezione di controllo), nonché di emettere il mandato di pagamento concernente il corrispettivo del bene acquisito, (v. art. 65, terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363).

Il procedimento previsto dalla legge non è stato seguito nel caso di specie.

La spesa derivante dall'esercizio del diritto di prelazione è stata, infatti, fatta gravare sul capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, in base alla prospettata esigenza della tutela di un interesse pubblico (utilizzazione del complesso immobiliare come sede del circolo ufficiali del Ministero della difesa, previo rilascio, da parte di quest'ultimo dei locali di Palazzo Barberini di Roma) del tutto estraneo al novero di interessi posti a fondamento della potestà in concreto esercitata.

le, in una violazione della legge di bilancio, alla quale l'art. 25, terzo comma, lett. a) del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, attribuisce tale rilievo da riconnettervi espressamente la sanzione del rifiuto assoluto di registrazione.

Infondate sono, invece, le censure che si riferiscono alla mancata previsione, nel decreto in esame, delle ulteriori spese che si renderanno necessarie per conferire piena idoneità all'uso al complesso immobiliare, una volta che ne sia stata acquisita la proprietà al demanio dello Stato.

Il diritto di prelazione si esercita, infatti, sull'atto di compravendita e deve quindi riferirsi esclusivamente al prezzo ivi stabilito. Né, d'altro conto, le spese di restauro dell'immobile debbono essere preventivamente accantonate, essendo sufficiente che ad esse si provveda con le disponibilità di bilancio esistenti negli esercizi finanziari in cui saranno assunte le relative decisioni di spesa. Ed è con riferimento a tali momenti che dovrà provvedersi a richiedere le occorrenti autorizzazioni.

P.Q.M.

rifiuta il visto e la conseguente registra-

zione del decreto indicato in epigrafe, ai sensi
dell'art. 25, terzo comma, lett. a) del regio de-
creto 12 luglio 1934, n. 1214.



IL PRESIDENTE

Garbore

IL RELATORE

Dele...

Depositato in Segreteria il 3 MAG. 1993

IL DIRIGENTE SUPERIORE

DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

dott. Edoardo Romani

Romani

SEZIONE DEL CONTROLLO

Per Copia Conforme all'originale

Direttore della Segreteria

dott. Edoardo Romani

Romani

22 MAR. 1993

WCO. 2

Penna

79

24 MAR. 1993

207-80

La Direzione Generale del
Demanio

R O M A

Ministero delle Finanze
DIREZIONE GENERALE
DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARI

Spencer Tecn. Centr. II

Prot. N^o 2A/855 Allegati 1

Risposta al Foglio del Servizio 11.11.92 N° 228

OGGETTO: Roma - Villa Blanc in Via Nomentana, 216, Legge 1/6/39 n. 1089, artt. 30-31 - Esercizio del diritto di prelazione.

e, p.c.: All'Ufficio Tecnico Erariale
di

ROMA

(Rif. nota 454/Ic del 17.3.1993)

(A11. 1)

Con riferimento alla richiesta avanzata da codesta Direzione Generale con la nota sopra distinta, la scrivente ha dato incarico con nota n. 2A/2696 del 27.11.1992 all'Ufficio Tecnico Erariale di Roma di redigere la perizia di stima del complesso immobiliare in oggetto, per il quale è stato già esercitato il diritto di prelazione.

In adempimento a quanto sopra, il predetto Ufficio con nota n. 454/IC del 17.3.1993 ha qui trasmesso in via definitiva, per la verifica ai sensi del D.M. 30.1.1990 prot. n. 2A/459, la relazione tecnica e perizia di stima del 17.3.93 prot. 45666/IC dell'immobile in questione, con la quale è stato espresso parere di congruità sull'importo di £.23.300.000.000.

Esaminato detto elaborato estimale, si prende atto che la stima afferisce un compendio immobiliare che presenta particolari caratteristiche ambientali, architettoniche ed artistiche, e che si trova in stato di grave degrado, tale da richiedere nel suo insieme, per una futura utilizzazione dell'immobile, l'esecuzione di radicali e notevoli lavori di bonifica, risanamento statico, ristrutturazione e restauro.

In relazione a quanto precede, ferme restando la competenza e la responsabilità attribuite specificamente all'Ufficio Tecnico Erariale di Roma per il merito della valutazione, si esprime il parere che, sotto l'aspetto tecnico formale, l'elaborato in esame sia stato redatto secondo la prassi dell'estimo ed in conformità alle istruzioni vigenti.

.1.

Wm. Miller
Oct. 23, 1881
1881

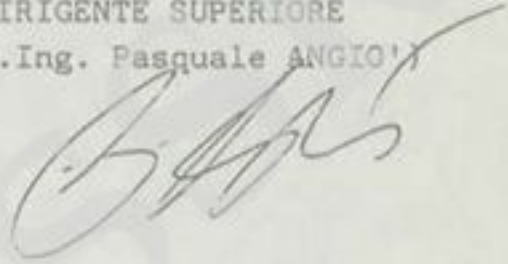
23 MAR. 1935
ARRIVO

2. 7122.100

in materia.

Pertanto, nulla avendo da osservare, si trasmette vistata la perizia di stima in questione.

Una copia di detto elaborato, parimenti vistata, viene restituita all'U.T.E. di Roma.

IL CAPO SERVIZIO
DIRIGENTE SUPERIORE
(Dott.Ing. Pasquale ANGIO')


(13)

1000

S.G.I. SOGENE S.p.A.

Perizia di stima del complesso immobiliare in
Roma denominato "VILLA BLANC"

Sciamanna

* * *

Il sottoscritto Dott. Ing. Ferdinando SCIAMANNA,
iscritto all'ordine degli Ingegneri di Roma al
n. 5361, a seguito dell'incarico avuto dalla S.G.I.
Sogene S.p.A., ha redatto la seguente perizia
di valutazione del complesso immobiliare sito
in Roma denominato "Villa Blanc", avendo proceduto
a svolgere le opportune indagini, accertamenti
e riscontri su immobili con caratteristiche simi-
lari.

L'immobile oggetto della seguente perizia consiste
in una villa sulla via Nomentana al numero civico
216, denominata Villa Blanc, interamente recintata
da murglione quasi continuo e confinante a Nord-
Ovest con la Via Nomentana, a Nord-Est con altre
proprietà, a Sud-Est con Via Bartolomeo Merliano, a
Sud con P.zza Giovanni Winkelmann, a Sud-Ovest con
la Via Ridolfino Venuti e altre proprietà.

L'area compresa nella proprietà, ha superficie di
mq. 39.390, e la volumetria dei fabbricati presenti
su di essa è di mc. 25.820.

Il complesso immobiliare è distinto in Catasto del

Comune di Roma con i seguenti numeri:

- Partita 10586 del N.C.T. - f. 582 n. 48-57-312

- Partita 107828 del N.C.E.U. - fg. 582 n. 42-43-45

sub 1-2-19-50 sub 1-2-3-4/51 sub 1-2-54 sub 1-2-3-4

/55 sub 1-2-56-217.

I fabbricati esistenti consistono in:

- la Villa grande di mc. 14.837, molto pregevole, che rappresenta dei migliori esempi di architettura liberty a Roma;

- n. 5 villini disseminati nel parco, di cubatura complessiva pari a mc. 8.976;

- la portineria all'ingresso con abitazione;

- manufatti adibiti a magazzini, serre;

- alloggio giardiniere;

- manufatto isolato per tre garages.

Nel parco di particolare rilevanza vi sono alberature eccezionali e arredi esterni di particolare pregio.

Le condizioni di conservazione dell'immobile sono le seguenti:

la Villa è in stato di abbandono, in buone condizioni sono la facciata e gli infissi;

le altre parti sono in buono stato.

L'assetto urbanistico è la seguente:

il P.R.G. del 1962 prevedeva la destinazione

co privato, con vincolo della Soprintendenza e

3.

diritto di prelazione da parte dello Stato;

la Var. del 1976, approvata con Delibera n.431 del

10.2.1976 ha previsto la classificazione a zona

N. verde pubblico, e conseguente inclusione nei pro-

grammi finanziari dell'Ufficio Espropri del Comune.

I ricorsi presentati al T.A.R. e poi al Consiglio

di Stato dalla Sogene sono stati respinti. Nella

precedente perizia dell'aprile 1987 il suo valore

era stato fissato dal sottoscritto in lire

14.400.000.000, e in considerazione del suo degrado

da quella data ad oggi, non si riterrrebbe di aumen-

tarne il valore per l'inflazione della moneta.

Senonché, il notevole prestigio dell'immobile stes-

so, potrebbe richiamare l'attenzione di operatori

economici vari, compresi gli istituti bancari na-

zionali ed esteri, che, in vista dell'apertura

delle frontiere economiche del 1992, intenderebbero

assicurarsi sedi poste in Roma, in località centra-

li o semicentrali, provocando un inevitabile aumen-

to della valutazione del complesso in oggetto:

detto aumento, a seguito di indagini effettuate

presso agenti immobiliari e altre fonti significati-

ve, si può quantificare nella misura del 25% rispet-

to al valore fissato del 1987, pari a lire.

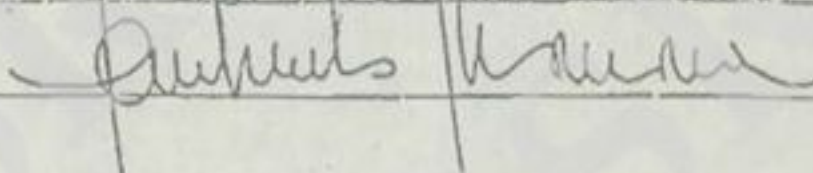
4.

3.600.000.000.-

In conclusione sulla base delle considerazioni
suesposte si assegna al complesso immobiliare deno-
minato "Villa Blanc", in Roma, il valore di stima
pari a L. 18.000.000.000 (diciottomiliardi).

Roma li, 28.12.1988

(Dr. Ing. Ferdinando Sciamanna)



PRETURA DI ROMA

VERBALE DI GIURAMENTO DI PERIZIA

29 DIC. 1988

Addì _____ avanti il sottoscritto Cancelliere

liere è presente il signor ING. FERDINANDO

SCIAMANNA pat. RM 417.642

per asseverare con giuramento l'unità perizia.

Noi Cancelliere, previa le ammonizioni di legge, ab-

biamo deferito al perito il giuramento che egli

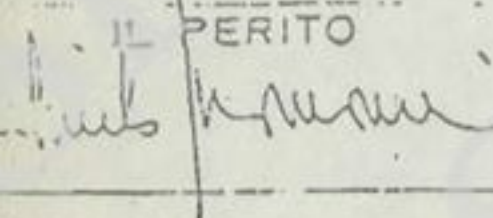
presta dicendo: "Giuro di avere bene e fedelment-

adempito alle funzioni affidatemi al solo scopo di

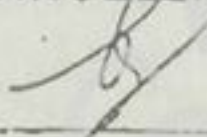
far conoscere ai Giudici la verità".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PERITO




IL CANCELLIERE



Cronologia

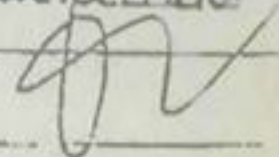
N.

16187

riscosse L. 100

Roma, 29 DIC. 1988

IL CANCELLIERE



(14)

Allegato ... E ... all'atto n. 26072/6062

AMBASCIATA
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
L'AMBASCIATORE

Roma, 15 maggio 1974

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le

Società Generale Immobiliare
di Lavori di Utilità Pubblica
e Agricola S.p.A.

Piazzale dell'Agricoltura, 24

R o m a

Egregi Signori,

Il contratto di compravendita concluso il 21/12/1972, tra la Repubblica Federale di Germania e codesta Spett.le Società, relativo al complesso immobiliare denominato "Villa Blanc", sito in Roma, Via Nomentana 216, è stato sottoposto, tra l'altro, alla condizione risolutiva che, qualora entro il 30/9/1973 non si fosse avverato "il presupposto urbanistico", il contratto si sarebbe risolto. Con l'art. 1/a del successivo atto 28/9/1973 il predetto termine è stato prorogato dal 30/9/1973 al 31/1/1974 ed è stato convenuto che il contratto si sarebbe risolto qualora la Repubblica Federale di Germania avrebbe dichiarato di valersi della condizione risolutiva.

Dato che il predetto "presupposto urbanistico" non si è avverato entro il 31/1/1974 (e neppure fino ad oggi), dichiaro a nome della Repubblica Federale di Germania in forza della procura speciale conferitami in data 10 maggio 1974 dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania, Walter Scheel, (legalizzata dall'Ambasciata d'Italia in pari data), che questa si vale della condizione risolutiva; pertanto, il predetto contratto di compravendita relativo a "Villa Blanc" è risolto con tutti gli effetti legali, ed in particolare con la conseguenza che codesta Spett.le Società riacquista automaticamente la proprietà del predetto complesso immobiliare, mentre



alla Repubblica Federale di Germania spetta la restituzione del prezzo pagato insieme agli interessi maturati.

Sono a disposizione di codesta Spett.le Società per ogni necessaria formalità, tanto per il ritrasferimento formale del predetto complesso immobiliare, ed in particolare per dare disposizione comune al Banco di Roma, a norma del punto 2/b dello scambio di lettere 21/12/1972 e del punto 1 dello scambio di lettere del 28/9/1973.

Prego di volersi mettere al più presto in contatto con me per eseguire quanto sopra.

Con i sensi della mia stima.

Meyer-Lindenberg
(Prof. Dr. Meyer-Lindenberg)

Ambasciatore
della Repubblica Federale di Germania



NB. La presente lettera in lingua italiana e tedesca, in doppio originale, viene spedita non solo per raccomandata, ma anche mediante consegna a mano in considerazione dell'attuale situazione postale.

[Handwritten signatures]



Copia conforme all'originale che si rilascia per

uso di

notifica -

Roma, li

10 agosto 1992

[Handwritten signature]



Si Notifichi a :

MINISTERO DEI BENI CULTURALI
E AMBIENTALI

Via del Collegio Romano, 27

00 186

ROMA

4300

[Handwritten signature]



Ministero
Beni Culturali
Regione

[Handwritten signature]

c.
per
che

952

Roma, li

13/8/92

[Handwritten signature]



PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico ;

Ritenuto che l'immobile VILLA BLANC con tutte le sue decorazioni interne ed esterne.situato in Prov. di ROMA, Comune di ROMAFrazione di Via Nomentana n. 216, segnato in catasto anumero 54 F. 582 di proprietà (di ~~comproprietà~~) di della Società ImmobiliareLavori di Utilità Pubblica nat. a // il //confinante con i nn. 57 - 50 - 51

ha interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge perchè edificio tra i più
gevoli dell'architettura romana dell'inizio del XX Secolo e, per le sue par
colari soluzioni planimetriche e formali, esempio unico dell'eclettismo del
tempo, come mostrano sia la combinazione del tutto inedite dei modi liberty
con le forme attinte dal passato, sia taluni originali partiti costruttivi,
lizzati in ghisa e vetri, sia la ricca veste decorativa, eseguita in vari ma
riali (cotto, ceramica, ferro) nel più puro gusto floreale.

D E C R E T A :

l'immobile VILLA BLANC con tutte le sue decorazioni interne ed este
come sopra descritto, è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della citata
legge 1° giugno 1939, n. 1089 e viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela con
tenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa al proprietario domiciliato
in ROMA Via Agostino Depretis N. 45/a

a mezzo del messo comunale di ROMAA cura del competente Soprintendente ai Monumenti del Lazio

quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 19 MAG 1976 19

IL MINISTRO

P.
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO



Per copia conforme:
Il Capo della Divisione

VERBALE DI NOTIFICA

per i Beni Culturali e Ambientali
Su richiesta del Ministro dell'Interno, io sottoscritto, messo del Comune
di _____, ho, in data di oggi, notificato il presente decreto
mediante consegna fattane al domicilio suindicato, a mezzo di persona qualificata per _____

Data _____



IL MESSO COMUNALE

N. 2111.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1934-XII

Ercenne in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, e approvazione del relativo statuto.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1935, n. 15)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto che è costituito in Roma con sede a Palazzo Barberini il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Riconosciuta l'opportunità di dare a detto Circolo personalità giuridica, esigendolo ad ente morale;

Visti la legge 5 giugno 1890, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1894, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia tra ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della M.V.S.N. è eretto in ente morale.

Art. 2.

Ne è approvato lo statuto organico composto di 5 capi e di 38 articoli, visti e sottoscritti, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSCOLINI — Juro.

Visto, il Guardasigilli: DI PASQUALE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 254, foglio 31 - Mancini.

Statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

Capo I.

Scopo e costituzione del Circolo.

Art. 1.

Il Circolo ufficiali delle Forze armate è posto sotto l'alta patronato di S. M. il Re.

È presidente onorario del Circolo S. E. il Capo del Governo, che ne esercita la vigilanza.

Dato il suo particolare carattere nazionale il Circolo ha funzioni di rappresentanza per tutte le Forze armate.

Art. 2.

Il Circolo ha lo scopo di cementare l'affratellamento ed il cameratismo fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, di tutte le categorie e di tutti i gradi.

Art. 3.

Il Circolo ha la propria sede nel Palazzo Barberini, dove sono concentrati i servizi di rappresentanza e dove hanno luogo le cerimonie militari.

Vi funzionano inoltre le mense e le sale di riunione per conferenze e per esercitazioni dei quadri ufficiali in attività di servizio e in congedo.

È annesso al Circolo lo spaccio cooperative, destinato a fornire i generi al Circolo stesso e alle famiglie dei soci.

Le spese di esercizio sono coperte dalle quote dei soci.

Art. 4.

La Presidenza e la Direzione del Circolo sono affidate ad ufficiali generali e di grado corrispondente della varie Forze armate, da nominarsi con decreto di S. E. il Capo del Governo.

Art. 5.

Il Circolo è amministrato da un Direttorio composto, oltre che dal presidente e dal direttore, da nove membri nominati dal presidente del Circolo, presi accordi coi Ministeri ed Enti interessati.

Detti membri potranno essere rinnovati o confermati annualmente.

Art. 6.

Il Direttorio è costituito dai seguenti ufficiali:

- 1 generale di Corpo d'armata, o grado equiparato, presidente e altresì presidente del Circolo;
- 1 ufficiale generale, o grado equiparato, direttore del Circolo;
- 3 ufficiali superiori del Regio esercito;
- 2 ufficiali superiori della Regia marina;
- 2 ufficiali superiori della Regia aeronautica;
- 1 ufficiale superiore della Regia guardia di finanza;
- 1 ufficiale superiore della M.V.S.N.

In caso di assenza del presidente, l'ufficiale più anziano del Direttorio lo sostituirà in tutte le sue funzioni.

Capo II.

Dei soci.

Art. 7.

I soci sono: onorari, effettivi e aggregati.

Art. 8.

Sono soci onorari:

- a) i Reali Principi;
- b) i Ministri e i Sottosegretari di Stato, in carica;
- c) i generali che furono presidenti del Circolo;
- d) quelle altre personalità che, a parere della Presidenza del Circolo, abbiano acquistato segnalati titoli di benemerito presso il Circolo stesso.

Possano essere nominati soci onorari, quando ne facciano domanda, i Grandi ufficiali dello Stato, delle prime due categorie.

Art. 9.

Sono soci effettivi:

tutti gli ufficiali in S. P. E. dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Regia guardia di finanza, e gli ufficiali residenti in Roma della M.V.S.N.

Art. 10.

Possano essere soci aggregati:

- a) gli ufficiali dell'U.N.U.C.I.;
- b) gli ufficiali della Croce Rossa Italiana;
- c) gli ufficiali del Sovrano Ordine di Malta.

Art. 11.

I soci effettivi sono iscritti d'ufficio in seguito alle comunicazioni periodiche fatte dai Ministeri, dai corpi, reparti, comandi, uffici.

Per i soci aggregati l'iscrizione è fatta dopo che la domanda relativa inoltrata alla Presidenza del Circolo sia stata accettata.

Art. 12.

Saranno radiati da soci:

- a) gli ufficiali permanentemente morosi;
- b) gli ufficiali rimossi e revocati;
- c) gli ufficiali che il presidente del Circolo, con decisione ineludibile, riterrà conveniente radiare.

Art. 13.

La tassa di ammissione è di L. 100, pagabile in 20 rate mensili.

Per gli ufficiali di cui all'art. 10, la tassa di ammissione è ridotta a L. 50 da versare in 10 rate mensili da L. 5.

Sono esenti da detta tassa:

- a) i soci onorari;
- b) gli ufficiali non in S. P. E. soci effettivi del circolo ufficiali di presidio di Roma alla data 1° ottobre 1931.

Art. 14.

Tutti i soci effettivi in S.P.E. meno gli ufficiali della M.V.S.N. non residenti in Roma, versano la seguente quota mensile:

ufficiali inferiori e gradi corrispondenti . . .	L. 1
ufficiali superiori e gradi corrispondenti . . .	» 2
ufficiali generali e gradi corrispondenti . . .	» 3

Tutti i soci effettivi residenti in Roma versano, inoltre, la seguente quota mensile:

ufficiali inferiori e gradi corrispondenti . . .	L. 4
ufficiali superiori e gradi corrispondenti . . .	» 5
ufficiali generali e gradi corrispondenti . . .	» 6
i soci aggregati versano una quota mensile di	» 5

Art. 15.

La tassa e le quote per i soci ufficiali in S.P.E. sono versate al Circolo, alla fine di ogni mese, direttamente dagli Enti che li amministrano, oppure eventualmente da un unico Ente designato dal competente Ministero per tutti gli ufficiali di una stessa Forza armata.

Art. 16.

I soci aggregati eseguono i versamenti alla fine di ogni mese direttamente alla Tesoreria del Circolo.

Art. 17.

Tutti gli ufficiali non in S.P.E. residenti fuori Roma, di passaggio per la Capitale con sosta non superiore a quindici giorni, avranno diritto di frequentare il Circolo.

Ore però la loro permanenza alla Capitale oltrepassasse i quindici giorni, e non superasse i tre mesi, dovranno versare la quota di L. 5 mensile.

Art. 18.

Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli in congedo richiamati sono dispensati dal pagamento della tassa di ammissione di L. 100, mentre pagheranno la quota mensile stabilita dal precedente articolo 14.

Art. 19.

L'obbligo dell'Associazione per i soci aggregati dura per un anno dalla data di iscrizione a socio. L'obbligo s'intende successivamente rinnovato per un altro anno, se non è comunicata rinuncia per iscritto almeno un mese prima della scadenza.

È in facoltà del presidente del Circolo di sciogliere il socio dall'obbligo annuale, quando questi ne faccia domanda motivata e qualora le ragioni addotte siano tali da giustificare l'eccezionale provvedimento.

Art. 20.

Il presidente del Circolo ha facoltà di invitare gli ufficiali esteri, di passaggio a Roma, a frequentare le sale del Circolo; come pure potrà consentire la frequenza del Circolo stesso a persone di famiglia dei soci, con la norme che saranno fissate dal regolamento interno.

Art. 21.

Il presidente del Circolo ha facoltà di concedere l'uso riservato di una o più sale ai soci che ne facciano domanda per pranzi di corpo, o per altre riunioni del genere, purché ciò sia compatibile con l'andamento ordinario del servizio.

Può anche il presidente del Circolo concedere, in via del tutto eccezionale, l'uso di una o più sale a società militari i cui membri siano ufficiali, che ne facciano domanda, per tenervi assemblee di cui sia stato esplicitamente dichiarato lo scopo nella domanda stessa.

Art. 22.

Il presidente del Circolo ha facoltà di usufruire riservatamente di alcune sale del Circolo per inviti di carattere ufficiale.

Art. 23.

Il presidente del Circolo ha facoltà di concedere, di propria iniziativa o su richiesta di un socio, con le modalità che saranno di volta in volta stabilite, biglietti di invito per riunioni, feste e trattenimenti che si tenessero nel Circolo. Tali biglietti dovranno contenere le generalità e la profes-

almeno della parzialità: tenuto presente che, di massima, non saranno invitati a chi non sia socio, pur avendo i requisiti per potersi essere, e alle persone di sua famiglia.

CAPO III.

Attribuzione funzionamento del Direttorio.

Art. 24.

Il Direttorio a sorveglianza su tutto l'andamento del Circolo. Qualcuno suoi membri potrà essere preposto alla sorveglianza di tali servizi.

Il Direttorio oltre le seguenti mansioni:

- a) compila regolamenti interni per il funzionamento dei vari servizi
- b) compila i casi consentivi e preventivi e li sottopone all'approvazione S. E. il Capo del Governo;
- c) designa, a per volta, soci di speciale competenza per esaminare oltre problemi di ordine tecnico-legale ed amministrativo
- d) nomina missioni, con carattere consultivo, per lo studio o l'esame speciali questioni, oppure per inchieste su eventuali fatti accaduti nel Circolo. Queste Commissioni saranno edute da un membro del Direttorio e le loro deliberazioni saranno sottoposte all'approvazione del presidente.

Art. 25.

Il Direttorio riunisce almeno una volta al mese o le sue deliberazioni sono valide se non sono presenti almeno cinque membri il presidente ed il direttore.

Art. 26.

I bilanci civili, prima di essere sottoposti all'approvazione di S. Capo del Governo, saranno esaminati da una Commissione controllo finanziario così composta:

- un delegato Ministero della guerra;
- un delegato Ministero della marina;
- un delegato Ministero dell'aeronautica;
- un delegato Ministero delle finanze (Comando generale della Regia Guardia di finanza);

un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Comando generale della M.V.S.N.);

o ragioniere capo da nominarsi da S. M. 10 del Governo.

Art. 27.

Eventuali proposte e reclami saranno esaminati e decisi dal Direttorio.

CAPO IV.

Organi del Circolo - Il direttore

Art. 28.

Il direttore, alla diretta dipendenza del socio, ha l'alta sorveglianza di tutti i servizi del Circolo. Ma al direttore la responsabilità del funzionamento dell'azione amministrativa del Circolo. Egli pertanto ha la potestà di tutte le Commissioni ed ha facoltà di dare decisioni d'urgenza, riferendone alla prima riunione del Direttorio.

E alla sua diretta dipendenza due uffici speciali, nominati dal presidente del Circolo, e preposti o funzionari dei servizi generali e l'altro al servizio dei servizi di rappresentanza e vari.

Art. 29.

Una capiservizio rispondono del buon andamento dei servizi sono preposti. Intervengono alle riunioni del Direttorio per quanto riguarda tali servizi. Fanno parte di tutte le Commissioni che a tali servizi si riferiscono.

I servizi generali sono raggruppati come segue:

- 1) segreteria, personale, archivi;
- 2) mensa, spaccio, bar;
- 3) economico, tesoreria;
- 4) ragioneria, contabilità.

I servizi di rappresentanza e vari compreso:

- 1) festeggiamenti, inviti, ricevimenti;
- 2) biblioteca, sala di lettura;
- 3) conferenze;
- 4) sport, sale da gioco.

*Il segretario.**Art. 30.*

Il segretario è alla dipendenza del capo dei servizi generali e dirige l'Ufficio segreteria del Circolo; redige i verbali di seduta del Direttorio; fa le comunicazioni relative alle deliberazioni della Presidenza e del Direttorio; redige tutti gli atti da sottoporre alla firma del presidente e del direttore e provvede ad ordinare e conservare tutto il carteggio del Circolo in apposito archivio.

*Il tesoriere contabile.**Art. 31.*

Il tesoriere contabile, alla dipendenza del capo dei servizi generali, è personalmente responsabile della cassa e provvede agli incassi ed ai pagamenti.

*L'economo.**Art. 32.*

L'economo, alla dipendenza del capo dei servizi generali, ha la consegna dei locali e ne cura il perfetto stato di manutenzione ed il regolare impiego, inventaria il mobilio e tutto il materiale di proprietà del Circolo e ne sorveglia la perfetta conservazione.

*Il ragioniere.**Art. 33.*

Il ragioniere, alla dipendenza del capo dei servizi generali, predispone i bilanci e rivende i conti, le fatture, le scritture contabili dei vari uffici.

*Il direttore di mensa.**Art. 34.*

Il direttore di mensa, alla dipendenza del capo dei servizi generali, provvede al buon andamento del servizio della mensa.

*Il gestore dello spaccio.**Art. 35.*

Il gestore dello spaccio, alla dipendenza del capo dei servizi generali, provvede alla gestione dello spaccio.

*Capo V.**Delle retribuzioni.**Art. 36.*

Il presidente può concedere speciali compensi e gratificazioni al personale dipendente per servizi resi in favore del Circolo.

*Attribuzioni delle cariche.**Art. 37.*

Le cariche di segretario, di tesoriere contabile, di direttore di mensa, sono coperte da ufficiali nominati dal presidente del Circolo, su proposta del direttore, previ accordi con i Ministeri ed Enti interessati.

Le cariche di ragioniere, di economo e di gestore dello spaccio sono coperte da personale civile.

*Regolamento interno.**Art. 38.*

Il regolamento interno che, sulla base del presente statuto, detterà norme per il funzionamento del Circolo, sarà compilato dal Direttorio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato

per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:

MUSMOLINI.

N. 900.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1945.

Nuovo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1946, n. 50)

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente l'erronea in Rite morale del Circolo ufficiali delle Forze armate e l'approvazione del relativo statuto, nonché i Regi decreti 27 aprile 1936, n. 1040 e 22 giugno 1939, n. 1108, con i quali lo statuto del Circolo venne modificato;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente detto statuto per meglio adeguarlo alla situazione ed alle necessità in atto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo testo dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, composto di 42 articoli, che sarà visto e sottoscritto dal Ministro per la guerra.

Il nuovo statuto sostituisce ed abroga lo statuto originario approvato con R. decreto 22 giugno 1939, n. 1108.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PAERI — JACINI — DE COURTE
CEVOLOTTO — SCACCIAPASSO

Visto: il Guardasigilli TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 125. — ROMA

Statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia

CAPO I.**FINALITÀ E SEDE DEL CIRCOLO****Art. 1.**

Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia di diritto pubblico - è posto sotto l'alto patronato Sua Maestà il Re.

Presidente onorario del Circolo è il Presidente Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, che vi esercita l'alta autorità.

Art. 2.

Il Circolo ha le seguenti finalità:
sviluppare e cementare l'affratellamento ed il moralismo fra gli ufficiali delle Forze armate d'Italia, di tutte le categorie e di tutti i gradi;
attuare, a favore dei soci effettivi e vitalisti, le forme di assistenza (sanitaria, finanziaria, le etc.) consentite dalle possibilità patrimoniali del circolo;

provvedere all'assistenza culturale e ricreativa dei soci, sia direttamente, mediante la biblioteca, il cinematografo, l'abbonamento a pubblicazioni, assistenze

estere; le conferenze e le conversazioni, sia indirettamente, mediante agevolazioni, a favore dei soci, per teatri, cinematografi, etc.

Il Circolo, dato il suo particolare carattere nazionale, è centro di vita sociale ed ha funzioni di rappresentanza per gli ufficiali di tutte le Forze armate d'Italia.

Il Circolo, per la qualità dei soci — ufficiali delle Forze armate — è per la sua finalità, e apolitico.

Art. 3.

Il Circolo ha la propria sede in Roma, nel palazzo Barberini, ove sono concentrati i servizi di rappresentanza e nel quale funzionano la mensa e le sale di riunione per conferenze, trattenimenti e ricevimenti.

CAPO II.

DEI SOCI

Art. 4.

I soci sono:

- onorari;
- benemeriti;
- effettivi;
- vitalizi;
- temporanei.

Art. 5.

Sono soci onorari:

- a) i Reali Principi;
- b) i Ministri e Sottosegretari di Stato delle Forze armate in carica;
- c) i generali che furono presidenti o commissari del Circolo;
- d) le altre personalità che abbiano acquistato segnalati titoli di benemerente.

La loro nomina è decretata dal presidente del Circolo sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Sono soci benemeriti, in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione, tutti coloro che al Circolo fanno donazioni, lasciti od offerte cospicue, accettati dal Consiglio stesso.

Art. 7.

Sono soci effettivi tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Essi sono iscritti d'ufficio in seguito alle comunicazioni che, mensilmente, i Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica ed il Comando generale della Regia guardia di finanza faranno alla presidenza del Circolo.

Art. 8.

Sono soci vitalizi tutti gli ufficiali che, all'atto in cui cessano dal servizio permanente effettivo, ne facciano domanda ed accettino le norme assistenziali definite dal Consiglio di amministrazione del Circolo.

In via transitoria e fino a tutto il 1946, è consentito agli ufficiali che già abbiano cessato dal servizio permanente effettivo, di far domanda di socio vitalizio.

Possono essere soci vitalizi anche gli ufficiali di complemento che, all'atto del collocamento in congedo dopo il servizio di prima nomina, ne facciano domanda; paghino la tassa di iscrizione di cui all'art. 14 ed accettino le norme assistenziali definite dal Consiglio di amministrazione del Circolo.

Art. 9.

Sono soci temporanei:

- gli ufficiali di complemento delle Forze armate dello Stato durante il servizio di prima nomina;
- gli ufficiali in congedo delle Forze armate dello Stato trattenuti o richiamati in servizio.

Essi sono iscritti d'ufficio in seguito alle comunicazioni che, mensilmente, i Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica ed il Comando generale della Regia guardia di finanza fanno a norma dell'articolo 7.

Art. 10.

Possono anche essere soci temporanei:

- a) gli ufficiali in congedo delle Forze armate dello Stato;

b) gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

c) gli ufficiali della Croce Rossa Italiana;

d) gli ufficiali del Sovrano Militare Ordine di Malta.

La iscrizione è fatta dopo che la loro domanda, inoltrata al presidente del Circolo, è stata accettata.

Art. 11.

Il socio che, per tre mesi consecutivi, non abbia pagato le quote sociali e che, diffidato dalla segreteria del Circolo, non si ponga al corrente con i pagamenti, decade da socio.

Può ottenere la riammissione pagando nuovamente la tassa di iscrizione di cui al successivo art. 14.

Art. 12.

Sono sospesi da soci gli ufficiali sospesi dall'impiego o dal grado e coloro che, per il loro comportamento al Circolo, il presidente del Circolo, sentito il Comitato permanente dei soci, ritiene di sospendere.

Art. 13.

Vengono radiati da soci:

a) gli ufficiali incorsei nella perdita del grado in forza delle leggi e regolamenti militari;

b) i soci di cui agli articoli 7 e 9 nei confronti dei quali, dal competente Ministero o dal Comando generale della Regia guardia di finanza, su proposta del presidente del Circolo, venga emessa decisione di radiazione;

c) i soci di cui agli articoli 8 e 10 che, deferiti, per il loro comportamento, al « Comitato permanente dei soci » di cui al successivo art. 24, vengono dal Comitato stesso proposti per la radiazione.

Contro tale giudizio è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notifica, al Consiglio di amministrazione del Circolo il cui giudizio è insindacabile e definitivo.

Art. 14.

TASSA D'ISCRIZIONE.

La tassa d'iscrizione a socio, da pagarsi all'atto dell'iscrizione, è di:

L. 200 per i soci effettivi e vitalizi;

L. 100 per i soci temporanei.

Per i soci di cui all'art. 7 gli uffici di amministrazione interessati sono autorizzati ad anticipare tale somma ed a trattenerla, poi, in non più di dodici rate mensili.

Sono esenti dalla tassa di iscrizione:

i soci onorari;

i soci benemeriti;

i soci temporanei di cui all'art. 9;

i soci vitalizi e temporanei che abbiano già pagata in precedenza la tassa d'iscrizione.

Art. 15.

QUOTE SOCIALI.

La quota sociale mensile è:

a) per i soci di cui agli articoli 7 e 9 non residenti a Roma:

ufficiali inferiori L. 4;

ufficiali superiori L. 8;

ufficiali generali L. 12;

b) per i soci di cui agli articoli 7 e 9 residenti a Roma per un periodo di tempo superiore ad un mese, in considerazione dei particolari vantaggi ad essi derivanti dalla possibilità di frequentare il Circolo e la mensa:

ufficiali inferiori L. 15;

ufficiali superiori L. 20;

ufficiali generali L. 25;

c) per i soci di cui agli articoli 8 e 10 non residenti a Roma, L. 10, e se residenti a Roma per un periodo di tempo superiore ad un mese, L. 20.

Sono esenti dalle quote sociali:

i soci onorari;

i soci benemeriti.

(18)

rr.

Terna- 19 Ottobre 1934

XII

1310

Circolo Ufficiali delle
Forze Armate d'Italia
Erezione in Ente Morale.

Vista la relazione in data 14 ottobre 1934
XII^o, con la quale il Ministero della
Guerra domanda il parere di questo
Collegio sullo schema di regio decreto
che provvede alla erezione in ente morale
e all'approvazione dello Statuto
del Circolo Ufficiali delle Forze Armate
d'Italia;

Esaminati gli atti ed udito il Relatore;

All. =

Lo schema di regio decreto sottoposto
all'esame del Collegio provvede alla erezione in Ente morale del Circolo
Ufficiali delle Forze Armate d'Italia con sede in Roma alla approvazione
del relativo Statuto. Detto Circolo che avrà sede nel Palazzo Barberini
raccolgerà ^{tutti gli ufficiali} delle Forze Armate di tutte le armi, categorie e gradi del
Regno allo scopo di rinsaldare sempre più attraverso manifestazioni
di cameratismo di sentimenti di solidarietà.

Lo schema di Statuto consta di 38 articoli, i quali disciplinano
lo scopo del Circolo; gli organi preposti alla sua Amministrazione;
le categorie di soci; le attribuzioni e il funzionamento del Direttorio

degli altri organi preposti alla Amministrazione del Circolo
stesso.

Il patrimonio dell'ente è costituito dai contributi
obbligatorî dei soci; d'altra parte le Amministrazioni alle quali
l'ufficii ali dipendono provvederanno in proporzione al numero dei
soci che ad esse appartengono al pagamento del canone annuo di
affitto.

Ciò premesso il Collegio ha considerato che ricorrono gli
estremi per la erezione in ente morale del Circolo.

Che, quanto allo Statuto in particolare si osserva:

Art. V° - si propone di sostituirlo col seguente:

- * Il Circolo è amministrato da un Direttorio composto,
- * oltre che dal Presidente e dal Direttore, da nov^a membri
- * nominati dal Presidente del Circolo previ accordi coi
- * ministri ed Enti interessati. Detti membri saranno rinnovati
- * ogni anno per un terzo, salvo conferma.

Ciò al fine di prendere più chiara la dizione
dell'articolo.

Art. 6. - Al primo comma si propone di sostituire alla
preposizione "e" la preposizione "e". Si propone, altresì,
per maggiore chiarezza che alla formula attuale si sostituisca
la seguente: "un generale di corpo d'armata o grado
"parato, Presidente, e, altresì Presidente del Circolo".

Art. 9 - Si propone di modificarlo in questo senso: Sono

Soci effettivi:

Gli ufficiali in S.P.E., ecot.

Art. 18 - Si propone, per maggiore chiarezza, di sostituire
agli ufficiali di complemento in servizio

prima nomina e quelli in congedo richiamati ecot*.

Art.19° Al primo comma invece che: " se non è data denuncia"

è preferibile la formula " se non è comunicata rinuncia "

Al secondo comma, dopo " sciogliere il ruolo dall'obbligo annuale"

è opportuno aggiungere per maggiore chiarezza " quando questi

ne faccia domanda ecot*.

Art.28° Si propone di sostituire la prima parte del 1°

comma colla seguente : " Il Direttorio, alla dipendenza del

Presidente ha l'alta sorveglianza di tutti i servizi del

Circolo. Spetta al Direttore la responsabilità del funzionamento

e della gestione amministrativa del Circolo."

Art.29° Al 1° comma prima parte, si propone la soppressione

della frase " in tutti i loro particolari " perchè inutile.

Art.32°- Si propone di sostituire la seguente formula:

L'Economo alle dipendenze del Capo dei Servizi generali,

ha in consegna i locali ecot*.

Dopo l'articolo 37 si propone un'altro articolo, che sotto
il titolo vigilanza dovrebbe essere così formulato :

" La vigilanza del Circolo è esercita dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri "

L'articolo 38 diventerebbe così articolo 39

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole.

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

VISTO:

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

La Adunanza ebbe termine alle ore 11,45.

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

M.uroth

VISTO:

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

A. Beni

Convenzione tra l'Amministrazione Militare ed il
Principe Don Enrico Barberini di Luigi per l'affit-
to del Palazzo Barberini in Via Quattro Fontane n.13
in Roma ad uso Circolo Ufficiali delle Forze Armate.

L'anno millenovecentotrentaquattro-A.XII E.F. -
addì 23 del mese di giugno in Roma.

P R E M E S S O

che il Ministero della Guerra con disp.7645 in data
14 marzo 1934 ordinava la stipulazione di uno schema
di convenzione per l'affitto del Palazzo Barberini
in Roma da adibirsi a Circoli Ufficiali delle Forze
Armate;

Che con foglio n.5564 in data 24-4-1934 si trasmette-
va lo schema suddetto al Ministero della Guerra, il
quale col disp.n.18812 del 23.6.1934 ne autorizzava
la traduzione in atto definitivo;

Che volendosi addivenire alle stipulazione di detto
atto definitivo

T R A

l'Amministrazione Militare rappresentata dal Sig.Com-
lonnello VOX Cav.Uff.Donato Capo dell'Ufficio della
Fortificazioni di Roma ed il Sig.P.pe Don Enrico Bar-
berini di Luigi si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1°

La suesposta premessa forma parte integrante del pre-
sente atto.

Articolo 2°

Il P.pe Don Enrico Barberini di Luigi cede in affitto
all'Amministrazione Militare i seguenti appartamenti
e locali siti in Roma, Palazzo Barberini, via Quattro
Fontane 13, descritti come segue:

- a)-l'intero appartamento a piano terreno ala destra
del palazzo, come meglio risulta dalla pianta allegata
al presente contratto sotto il n.1 in cui i locali
concessi in affitto colorati in rosso.
- b)-l'intero appartamento a piano terreno ala sinistra
del palazzo, come meglio risulta dalla pianta alle-
gata al presente contratto sotto il n.2 in cui i lo-
cali concessi in affitto sono colorati in rosso.
- c)-parte dei locali sotterranei sottostanti agli appar-
tamenti al piano terreno e precisamente n.12 loca-
li quali meglio risultano da pianta allegata al pre-
sente contratto sotto il n.3 in cui i locali con-
cessi in affitto sono colorati in rosso.
- d)-l'appartamento nobile al primo piano ala destra at-
tualmente in affitto all'Ambasciata di Spagna pres-
so il Quirinale, quale appartamento risulta da pian-
ta allegata al presente contratto sotto il n.4 in

././

la parte concessa in affitto è colorata in rosso. La parte della villa adiacente al palazzo Barberini e precisamente la parte segnata in rosso nella pianta che si allega al presente contratto sotto il n.5, con accesso da via XX Settembre.

Il tutto ai seguenti patti e condizioni:

Articolo 3°

TATO DI CONSEGNA=I locali tutti sopra descritti verranno consegnati all'epoca stabilita all'art.4 nello stato in cui si troveranno, sprovvisti di mobili, con gli impianti che in essi esisteranno, senza che il conduttore possa fare eccezione di sorta sia nei riguardi dello stato dei locali che delle condizioni in cui si troveranno gli impianti. La consegna verrà stesa verbale descrittivo.

Articolo 4°

ATA DI CONSEGNA= Gli appartamenti e locali di cui alle lettere A, B, C, fatta eccezione per i vani in possesso dell'Ambasciata di Spagna, verranno consegnati il 1° maggio del corr. anno 1934-XII. L'appartamento e giardino alle lettere D ed E, nonché i locali attualmente in possesso dell'Ambasciata di Spagna che si trovano negli appartamenti di cui alle lettere A e C verranno consegnati al 1° ottobre 1935-XIII.

I locali attualmente in affitto alla Società An. A. G. I. L., adiacenti parte del compendio di cui alla lettera B, si intendono consegnati al 1° maggio 1934 anche nel caso che la Società suddetta non li rilasci, essendosi convenuto che il conduttore prenda a suo carico la sistemazione della Società, predetta in altri locali. Lo stesso dicasi per i locali attualmente adibiti a Galleria Fidecommissaria, prendendo il conduttore a suo carico di ottenere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Educazione Nazionale, autorizzazione a cedere detti locali, essendo in corso il decreto di sviluppo della Galleria Fidecommissaria.

Articolo 5°

RATA DELLA LOCAZIONE= La durata dell'affitto sarà di anni 9 a partire dal 1° maggio 1934-XII e a terminare col 30 aprile 1943-XXI, convenendosi la disdetta sei mesi innanzi scadenza del contratto da quella delle parti che non vorrà continuare.

La durata di 9 anni è stata approvata, con delibera 17 aprile 1934-XII della deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, in deroga ai patti contrattuali stipulati con Principi Luigi e Maria Barberini con i due atti condizionati dei mutui del 17 aprile 1931 rogito notaio Pachetti.

Articolo 6°

RISPOSTA DI AFFITTO= La corrisposta di affitto viene stabilita in annua L. 350.000 (trecentocinquanta mila) per il complesso degli appartamenti e locali come sopra descritti alle lettere A, B, C, D, da pagarsi a semestri anticipati alle seguenti date:

/./

1° maggio e 1° novembre di ogni anno.

Fino alla consegna dell'appartamento e giardino di cui alle lettere D, ed E, e cioè dal 1° maggio del corrente anno 1934-XII, fino al 1° ottobre 1935, la corrisposta di affitto sarà di annue L. 218.750 (duecentodiciottomilasettecentocinquanta) come sopra pagabili in semestri anticipati.

In caso di consegna anticipata totale o parziale di questi locali, l'Amministrazione corrisponderà una quota proporzionale di affitto.

Il locatore avrà diritto di consegnare anche prima del 1° ottobre 1935 l'appartamento ed il giardino di cui alle lettere D ed E, e ciò nel caso che l'Ambasciata di Spagna li rendesse liberi prima del suddetto termine.

In questo caso la corrisposta di affitto di L. 350.000 decorrerà dalla consegna di questi locali.

La corrisposta di affitto nella misura e alle date come sopra stabilite viene dal Principe locatarum ceduta, pro-solvendo, al credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena, in pagamento delle semestralità arretrate e di quelle che verranno a scadere, dipendenti dal mutuo contratto dalla Principessa Maria Barberini per L. 6.800.000 con istrumento condizionale e definitivo 17 aprile-8 maggio 1931, rogito notaio Pasetti di Siena, e ciò per tutta la durata dell'affitto e, questo rinnovandosi, fino all'estinzione del mutuo. E ciò in ossequio ad analogo deliberato autorizzativo della Deputazione Amministratrice di detto Istituto in data 17 aprile 1934. Pertanto l'Amministrazione locataria preso atto della cessione s'impegna a versare tutti i canoni di affitto, alle regolari scadenze, direttamente al Credito fondiario del Monte dei Paschi oppure alla succursale di Roma di detto Istituto.

Articolo 7°

USO— I suddetti appartamenti, locali e giardino vengono dati in affitto per uso esclusivo di Circolo delle Forze Armate.

Articolo 8°

ACCESSI— Gli accessi ai locali affittati sono: l'appartamento a piano terreno alla destra di cui alla lettera A, l'antico accesso alla Galleria e i 2 accessi dalla scala ellittica, e in un altro accesso da ricavare dall'attuale locale del portiere. Per l'appartamento a piano terreno alla sinistra lett. B, dal portico frontale e dal cortile posteriore. Per l'appartamento nobile al 1° piano, dalle due scale nobili e dal giardino con accesso da via XX Settembre. Il tutto oltre gli ingressi di servizio esistenti.

Non è consentito altro accesso che i suddetti ai locali del piano nobile, ed è espressamente escluso l'accesso dalla parte posteriore del palazzo alla grande sala ovale attualmente sala da pranzo dell'Ambasciata di Spagna la cui porta vetrata esterna dovrà rimanere sempre chiusa.

Naturalmente S.M. il Re e S.E. il Capo del Governo potranno accedere dove e meglio loro piacerà.

Articolo 9°

AUT VEICOLI E SOSTE-CIRCOLAZIONE DI AUTOVETTURE E PERSONE.

Gli autoveicoli dei soci o comunque dei visitatori del Circolo non potranno sostare altro che nel viale compreso tra l'ala destra del palazzo ed muraglione di sostegno del giardino, zona dipinta in verde nell'allegato n.5.

Tutti gli altri viai, piazzali, androni, ecc. dovranno rimanere sgomberi.

E' consentita la sosta nel piazzale principale e solo dietro la fontana ad un massimo di 10 autovetture appartenenti a soci o persona in visita al Circolo.

La sosta nella zona consentita dovrà essere disciplinata a cura del conduttore il quale dovrà provvedere anche rimanga sempre sgombero nel viale un passaggio sufficiente al transito anche di camion.

E' vietato l'accesso di persone, di autovetture dei soci e di visitatori del circolo nella parte della villa retrostante al palazzo.

La circolazione delle vetture e delle persone soci e in visita al circolo sarà disciplinata dal conduttore, il quale curerà che non venga impedito o molestato il godimento degli altri inquilini del palazzo. In ispecie curerà che i viali servano unicamente come luoghi di transito e non di soste o di riunione.

Articolo 10°

MANUTENZIONE- Per quanto riguarda la manutenzione si fa riferimento al codice civile.

Stante il movimento di autovetture che si prevede ingente, fa carico al conduttore la manutenzione e l'inghiottimento dei viali di accesso e piazzale prospiciente al palazzo, del viale dove è autorizzata la sosta delle autovetture, del selciato sotto l'androne nonché l'innaffiamento di queste zone durante l'estate affinché non si produca polvere.

Stante il carattere monumentale del palazzo e i pregevolissimi marmi, stucchi, affreschi ecc. che l'adornano, qualora il conduttore voglia effettuare dei lavori, dovrà ottenere il permesso scritto dal proprietario.

Articolo 11°

LAVORI- E' consentito al conduttore di eseguire a proprie spese lavori di trasformazione, migliorie e restauri solo previo consensi scritto del locatore o di persona da esso espressamente delegato.

In occasione della prima sistemazione degli appartamenti e dei locali dati in affitto il conduttore, dovrà preventivamente sottoporre al locatore un progetto dettagliato dei lavori che vorrà eseguire e avere l'approvazione di esso progetto prima di eseguirlo, senza di che il conduttore non potrà nulla fare.

Indipendentemente da tutto quanto sopra, essendo il palazzo monumento nazionale, qualunque lavoro da eseguirsi è oggetto all'approvazione della Soprintendenza ai monumenti del Lazio alla quale il conduttore si obbliga di sottostare.

Al termine del contratto tutti i lavori, fissi ed infissi, impianti di ogni genere e migliorie effettuate dal conduttore come sopra, rimarranno acquisiti al proprietario senza diritto o compenso di sorta.

Il proprietario avrà altresì diritto ove lo crederà, alla rimessa in ripristino di quei vani ed appartamenti che siano stati trasformati o modificati, e perciò all'atto della riconsegna le parti si riferiranno al verbale di consegna al quale verranno allegate le piante attestanti lo stato di consegna.

Qualora si voglia la rimessa in ripristino, gl'impianti esistenti nei locali da ripristinare resteranno di proprietà del conduttore.

Articolo 12°

ASCENSORI-In vista del movimento ingente che si prevede la spesa di manutenzione e riparazione e del consumo di energia elettrica dei due ascensori esistenti nel palazzo sono a carico del conduttore per 1 9/10 per l'ascensore della scala ellittica di destra e 1 6/10 per l'ascensore della scala del leone.

Articolo 13°

ACQUA- Il locatore dota gli appartamenti locali di una quantità d'acqua Felice non potabile di un'oncia complessivamente per tutti gli appartamenti.

Per l'acqua potabile (acqua marcia) provvederà il conduttore a proprie spese.

Articolo 14°

GIARDINO-La parte del giardino di cui alla lettera E viene data in affitto sino alla scadenza del predetto contratto senza di aumento di corrisposta.

La manutenzione, sistemazione, coltivazione del giardino nella parte data in affitto fa carico al conduttore il quale dovrà tenerla in modo che sia uniforme al resto della villa.

Qualora il conduttore ritenesse di trasformare la zona di giardino in suo possesso riducendola quale era all'epoca della costruzione della villa, esso dovrebbe farlo a sue spese ed a sue spese dovrebbe altresì ad una eguale sistemazione della residua parte del giardino non a lui locata.

Il conduttore, dovrà, qualora il locatore lo creda provvedere ad una divisione di corsia del giardino che impedisca l'accesso dalla parte a lui in affitto alla residua villa.

Il proprietario si riserva l'uso dell'intera villa, giardino anche della parte locata per un solo giorno di ciascun anno, dandone avviso preventivo al conduttore. Altrattando il proprietario concede al conduttore il quale dovrà farne richiesta preventiva.

Il conduttore non si oppone acchè il locatore, durante il periodo della locazione, costruisca o faccia costruire un garage sotterraneo nel terrapieno del giardino della villa, purchè ciò non rechi molestia al conduttore e alla parte locata.

Articolo 15°

PORTIERE- Il servizio di portineria per il Circolo delle Forze Armate verrà provveduto dal conduttore.

Tale servizio esclusivamente interno e privato del Circolo, e per il quale il conduttore adibirà il locale distinto con la lettera P nella pianta allegato 2, non interferisce in alcun modo con la portineria del palazzo. A questa resta l'esclusiva autorità di quanto riguarda la disciplina dei servizi generali dell'immobile, disciplina da osservarsi ancone dal portiere del Circolo delle Forze Armate.

Articolo 16°

E- Il conduttore s'impegna in occasione delle feste notturne che
se da tenere nei locali affittati, di non permettere che nel giar-
o suonino orchestre o bande militari, e di curare la disciplina
delle vetture che dei visitatori in modo che non venga impedito
normale godimento degli altri appartamenti del palazzo.

Articolo 17°

NETTURNE- Il cancello sualla via Quattro Fontane, il portone sul-
ia XX Settembre ed i portoni del palazzo si chiudono alle ore 22.
endo il conduttore che essi restano aperti oltre questa ora prov-
erà a sua cura ed a sua responsabilità.

Articolo 18°

ILLUMINAZIONE- La spesa d'illuminazione del piazzale, dell'androne, del-
scale godute e dei viali di accesso va a carico del conduttore.

Articolo 19°

ICILIO- Agli effetti del presente contratto le parti eleggono do-
ilio quanto al locatore nel suo palazzo in via Quattro Fontane 13,
nto al conduttore in via 24 Maggio 11, Ufficio delle Fortificazio-
del Comando di Corpo d'Armata di Roma.

Articolo 20°

SE- La presente convenzione va esente da tassa di registro e bol-

Articolo 21°

quanto non contemplato nella presente convenzione le parti si ri-
amano agli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.

IL PROPRIETARIO

F/to Enrico Barberini

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE

F/to Colonnello Vox Donato

Reg. a Roma li 18 luglio 1934-XII al n. 0009753 all'Ufficio del

Registro affitti-Lib. 2 vol. 1274-Gratis.--

Il Procuratore Superiore F/to illeggibile.--

Per copia conforme

Il Segretario

del Circolo Ufficiale delle Forze Armate

F/to Illeggibile

Roma li 4 agosto 1952.

P.C.C.
De Rey
61

(20)



Il Ministro Segretario di Stato

PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 19 giugno 1939 n. 1339 sull' "etate delle cose di interesse artistico o storico;

Visto l'atto di compravendita in data 13 giugno 1949, a rogito del Dott. Claudio Pavanoni, notare in Roma, rep. n. 52535, notificato il 14 giugno 1949, col quale il Principe D. Enrico Berberini du Luigi, nato a Roma e domiciliato a Nettuno nel Castello San Gallo, vende al Rag. Aristotile Forti su Ernesto, nato a Viterbo e domiciliato a Roma - Via Poapeo Magno, 2, il Palazzo Berberini, sito in Roma, alla Via delle Quattro Fontane C.N. 13 con ingressi anche dalla Via XX Settembre con n. 2 a, e dalla Via Berberini, già Via Regina Elena, Palazzo descritto nell'atto sopra citato per il prezzo complessivo di L. 400.000.000 (ottocentomilioni);

Vista la lettera in data 5 agosto 1949 con la quale i contraenti Principe Enrico Berberini e il Rag. Aristotile Forti dichiarano di consentire concordemente che il termine legale per l'esercizio del diritto di prelazione spettante allo Stato venga prorogato di un mese cioè fino al 14 settembre 1949;

Vista la lettera in data 5 settembre 1949 con la quale i contraenti su mentovati dichiarano di consentire la proroga del termine di esercizio del diritto di prelazione spettante allo Stato fino al 13 ottobre 1949.

Di sensi e per gli effetti della legge 19 giugno 1939, n. 1339 citata

D I C H I A R A :

di voler esercitare, come esercita, il diritto di prelazione sul Palazzo Berberini, sito in Roma, alla Via delle Quattro Fontane C.N. 13

con ingressi anche dalla Via XI Settembre col n. 2-a, e dalla Via
Barberini già Via Regina Elena;

20 ottobre 1949



IL MINISTRO

Wm X

Ad istanza del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro, io - funzionario pubblico nella sua sede, al quale ho
trascritto;

Io sottoscritto Con sesso Giudiziario aut. su ri-
chiesta verbale dell'Uff. 1° Dirigente del Tri-
bunale di Roma, ho notificato e dato copia

dell'antescritto atto a *Sig. Francesco*
F. Enrico Barberini, nel suo domicilio
attuale in Roma alla Via Quattro Fontane 13;
avuto al dip. Edil. Pubb. che, nel
suo domicilio in Roma alla Via Trionfo
Magro 1, mediante consegna;
avuto al 1° e presso detto medesimo
inhab. che, per persona ricevuta, e per
tale qualità;
avuto al 2° a nome della Sig. Lucrezia
di viale L. di via, all'indirizzo in cui
del'avviso si trova il suo domicilio;

Firma 13 Ottobre 1949

FRANCESCO MUSTO
Comm. Giudiziario Aut.
TRIBUNALE DI ROMA

Rep. N.
con N.

34208

IL CEN.

11 15
12 15
13 15
14 15
15 15
16 15
17 15
18 15
19 15
20 15
21 15
22 15
23 15
24 15
25 15
26 15
27 15
28 15
29 15
30 15



46

all'articolo 200 c. 1

Disposizioni sui Servizi
del Provveditorato Generale dello Stato
Titolo II - Art. 36

Circolari n. 7 del 14 aprile
e n. 14 del 5 giugno 1933
del Provveditorato Generale dello Stato



MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO

Intendenza di Finanza della Provincia di ROMA

VERBALE DI CONSEGNA⁽¹⁾ 21.3.51

dello stabile entro descritto appartenente al Demanio dello Stato, da adibire
della Pubblica Istruzione
ad uso di servizi dipendenti dal Ministero

(1) Da compilarsi in tre esemplari, dei quali uno per la Intendenza di Finanza, un altro da trasmettersi al Ministero (Direzione Generale del Demanio) e il terzo alle Amministrazioni Centrali interessate.

PARTE PRIMA

213.51:-

L'anno 1951 il dì 21 del mese di marzo nel Comune di Roma

Provincia di Roma

Premesso che con nota in data 3 gennaio 1951 N. 77830 il Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio) autorizzò la consegna dello stabile infradescritto al Ministero della Pubblica Istruzione

Mercò il presente verbale il sottoscritto Dott. Mario Covello quale rappresentante del Ministero delle Finanze giusta l'incarico ricevuto dalla Intendenza di Finanza con lettera in data 3 gennaio 1951 N. 77830 da in consegna sopra indicata al Signor Prof. Arch. Alberto Tarantini rappresentante il prelodato Ministero come da delegazione ricevuta con lettera in data 17 gennaio 1951 N. 199 lo stabile di pertinenza del Demanio dello Stato qui appresso descritto, per essere adibito a sede di galleria di arte antica e altri istituti annessi dipendente dallo stesso Ministero; al quale stabile è da attribuirsi il valore capitale infraindicato:

NUMERO d'ordine del registro di consistenza			DENOMINAZIONE dello stabile	DESCRIZIONE sommaria dello stabile col numero della partita e i dati catastali relativi	Valore capitale (a)	OSSERVAZIONI
del demanio	del caso	del caso				
1	2	3	4	5	6	7
899		640	Palazzo Barberini in Roma	Palazzo monumentale del XVI secolo di piani 5 vani 335 o annesso parco con fabbricati secondari. del Catasto di Roma alla Partita 136357 al Rione II - appalti: 1335 - 355-381-1300- 1299-1315-1316- 51 sub.1 - 51 sub.2 - 70 - 1363. Con ingresso principale sulla Via quattro Fontane n° 13	800.000.000	N.B. - In questa colonna si indichi se parte dello stabile di cui trattasi in consegna di altra amministrazione governativa, eccitata o disponibile, ed in caso negativo, si deve apporre la dichiarazione che lo stabile sarà esclusivamente adibito all'uso sopra indicato.

(a) Da desumersi dai Registri di consistenza di cui alla normale 28 del Bollettino Demaniale 1884.

conforme alla suseposta descrizione sommaria.

in triplice esemplare.

IL DELEGATO
DELL'AMMINISTRAZIONE UTENTI



IL RAPPRESENTANTE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

PARTE SECONDA

La Ragioneria dell'Intendenza di Finanza di Roma

in base al sopraesteso verbale, attesta:

1° di avere eseguito le annotazioni sul Registro di consistenza, giusta il disposto dell'art. 17 del regolamento di contabilità;

2° di avere portato, nel Registro mod. 37, lo stabile su designato in aumento ai beni demaniali adibiti ad uso di servizio dello Stato, dipendenti dal Ministero sopraindicato e di avere altresì riportate nello stesso registro le cifre sopra esposte;

3° che la situazione degli stabili demaniali destinati ad uso dei servizi dipendenti dal Ministero suddetto, si riassume a tutt'oggi come segue:

	VALORE capitale I
Situazione precedente (a) L.	108393527
Aumento come dal verbale suesteso	800000000
Situazione attuale L.	908393527

Intendenza di Finanza di Roma, a 17 Luglio 1952

Il Ragioniere
IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

L'Intendente

(a) Da desumersi dall'ultima situazione risultante dal Registro mod. 37 degli stabili demaniali in consegna del Ministero sopraindicato.

(22)

C. F. = A. A.

Roma, 17 gennaio 1951

LUIGI EINAUDI

Caro Ministro,

L'altro giorno, essendo intervenuto alla seduta ordinaria della mia classe ai Lincei, assistetti alla discussione ed alla votazione unanime dell'unico ordine del giorno relativo a palazzo Barberini. Ovviamente, dichiarai che per ragioni evidenti mi astenevo dal prendere parte alla votazione. Ma poichè avevo avuto già occasione di esporti quanto sentito fosse il mio augurio che lo storico palazzo venisse destinato ad ospitare la Galleria nazionale d'Arte Antica ed, accanto ad essa, altre raccolte insigni, fra cui quella numismatica, ora sottratta agli studi ed ospitata, con grave dispendio per la sorveglianza, nei locali della palazzina del Quirinale, così non posso non far voti che, grazie all'opera tua, il voto dei colleghi Lincei sia attuato quanto più presto sia possibile.

Con molti cordiali saluti.

Aff.mo tuo

Luigi Einaudi

On.Prof. Guido GONELLA

Ministro della Pubblica Istruzione

Roma

(23)

Roma, 8 Ottobre 1949

Fra la Principessa Maria Barberini domicilia in Roma nel Palazzo Barberini e il Ministero della Pubblica Istruzione «Direzione Generale delle Belle Arti» in persona del Conte dr. Francesco Pellati Presidente della Commissione all'uopo nominata dal Ministero stesso, e autorizzato a questo atto, si conviene quanto segue:

- I -

Subordinatamente al fatto che lo Stato acquisti il palazzo Barberini dal suo proprietario Principe Enrico Barberini, il Ministero della Pubblica Istruzione promette di acquistare dalla Principessa Maria Barberini, che a sua volta promette di vendere, gli oggetti artistici di proprietà della medesima elencati nell'allegato, che, firmato dalle parti, deve integralmente ritenersi qui trascritto.

- II -

Il pagamento degli oggetti che formano il compendio della compravendita dovrà essere eseguito all'atto della consegna al rappresentante del Ministero stesso entro e non oltre quaranta giorni dalla deliberazione del Governo per l'acquisto del Palazzo Barberini, nelle forme di legge.

Per il Mosaico Nilotico, il quale attualmente si trova nel Museo Statale alle Terme, non si procederà a consegna in quanto già lo Stato ne è in possesso.

- III -

Le spese di questo atto e tutte le conseguenti anche di natura fiscale stanno a carico dello Stato, essendo dal medesimo esonerata pienamente la Principessa Barberini.

CO-DEGLI OGGETTI D'ARTE CHE LA PRINCIPESSA MARIA
BERINI PROMETTE DI VENDERE ALLO STATO E CHE A SUA
QUESTO PROMETTE DI ACQUISTARE, SUBORDINATAMENTE
ACQUISTO DEL PALAZZO BARBERINI.

tture e sculture medievalli e moderne nonché mo-
che si trovano nel Palazzo Barberini in Roma

F.8. Scolaro di G. Ribera (detto lo Spagnoletto):

S. Girolamo = Tela 2,05 x 1,42

F.9. Guercino: S. Luca = Tela 1,12 x 1,44

F.9. B. Gonnari il Giovane: S. Matteo = Tela

1,12 x 1,42

F.27. Segnae di G. Honthorst: S. Girolamo = Tela

m. 1,35 x 1,05

F.28. M. Cerquozzi: Adorazione dei Magi = Tela

0,83 x 1,10

F.39. A. Sacchi = S. Antonio che resuscita un mor-

to n. 257. Tela 0,48 x 0,62

F.41. G.D. Cerrini: Cristo e la Samaritana =

Tela 2,35 x 3

F.44. Jan Both: Paese con due pastori e un cane

Tela 0,80 x 2

F.45. Jan Both: Paese rappresentante una calata di

sole = Tela 0,75 x 1,70

- 10) F.48. Jan Both: Paese con Atteone e Diana al bagno - Tela 2 x 1,68
- 11) F.49. Jan Both: Paese con Mercurio che ha ucciso Argo - Tela 1,61 x 1,71
- 12) F.50. Jan Both: Paesaggio - Tela 1,61 x 1,71
- 13) F.51. Jan Both: Paese con Apollo e Dafne - Tela 0,95 x 1,90
- 14) F.52. Jan Both: Paesaggio con Apollo e Marsia - Tela 1,50 x 1,73
- 15) F.53. Jan Both: Paesaggio con Giunone ed una Ninfa - Tela 1,50 x 1,73
- 16) F.75. G.B. Bilivert: Giuseppe e la moglie di Putifarre - Tela 2,98 x 2,43
- 17) F.82. Ignoto bolognese sec. XVII; Paesaggio - Tela 1,61 x 1,45
- 18) F.83. G.L. Bernini: S. Bernardo - Cartone per i mosaici di S. Pietro
- 19) F.84. G. Lanfranco: S. Bonaventura - Cartone per i mosaici di S. Pietro
- 20) F.85. G. Lanfranco: S. Gregorio Magno - Cartone per i mosaici di S. Pietro
- 21) F.86. A. Sacchi: S. Tommaso - Cartone per i mosaici di S. Pietro
- 22) F.107. A. Sacchi: S. Bartolomeo - Tela 1,46 x 2,10
- 23) F.109. C. Maratta: S. Mattia - Tela 1,48 x 2,10

- 24) F.111. C. Maratta: S. Simone = Tela 1,48 x 2,10
- 25) F.117. A. Canassai: S. Eufemia = Tela 0,96 x 1,37
- 26) F.122. I. Scarsella: La Resurrezione di Lazzaro
rame 0,53 x 0,40
- 27) F.128. C. Napolitano: Battaglia di Costantino con-
tro Massenzio (copia da G. Romano) Tela
5,65 x 2,95
- 28) F.138. G.F. Romanelli: Bacco e Arianna
Tela 3,25 x 3,15
- 29) F.568. G.F. Romanelli: Scena di convito=
Tela 7,15 x 3,15
- 30) N. 73. D. Feti: Gesù appare alla Maddalena
Tela 0,98 x 0,72
- 31) N.279. G. Lanfranco: Trasfigurazione = Tela 0,89 x 1,20
- 32) N.308. G. Lanfranco: Pianto delle Marie intorno
al Crocefisso = Tela 0,89 x 1,20
- 33) Madonna col Bambino dormiente sec. XVII
rilievo in marmo bianco in forma ovale
- 34) Otto pannelli cinesi
- 35) A. Corradini =La Vestale= Grande statua in
marmo
- 36) G.L. Bernini: Ritratto a busto di Urbano
VIII
- 37) Pietro da Cortona (scuola) Urbano VIII
presiede da prelato i lavori del lago tra=

- simano «Cartone per arazzo
- 38) Pietro da Cortona (scuola) scrutinio per le elezioni di Urbano VIII «Cartone per arazzo
- 39) Pietro da Cortona (scuola) Urbano VIII consacra la Basilica Vaticana «Cartone per arazzo
- 40) Pietro da Cortona (scuola) Urbano VIII riconosciuto Papa dalle Potenze «Cartone per arazzo
- 41) Pietro da Cortona (scuola) Urbano VIII presiede ai lavori del Forte Urbano a Mantova «Cartone per arazzo
- 42) Pietro da Cortona (scuola) Urbano VIII e la Contessa Matilde «Cartone per Arazzo
- 43) Pietro da Cortona (scuola) Urbano VIII invoca la protezione dei Santi Pietro e Paolo «Cartone per arazzo
- 44) G.F. Romanelli: Cena di Nostro Signore «Cartone per arazzo
- 45) G.F. Romanelli: Orazione dell'Orto «Cartone per arazzo
- 46) G.F. Romanelli: Adorazione dei Magi «Cartone per arazzo
- 47) G.F. Romanelli: ~~Assunzione~~ «Cartone per arazzo
- 48) G.F. Romanelli: Resurrezione «Cartone per arazzo
- 49) G.F. Romanelli: Riposo in Egitto «Cartone per arazzo.

1) G.F. Romanelli: Natività - Cartone per arazzo

51) G.F. Romanelli: Gli Apostoli sulla via di Emmaus

52) Dieci poltrone

53) Otto divani

54) Lampadario in vetro di Murano, 23 bracci decorazione di fiori e foglie di colore bianco e rosso.

55) Consolle in legno intagliato, scolpito e in parte dipinto e dorato. Piano sagomato in giallo antico con bordo verde

56) Consolle id c.s.

57) Consolle in legno intagliato a motivi di grandi volute crociera con faccia centrale di mascherone Piano in marmo rosso

58) Consolle in legno intagliato e scolpito. Piano di diaspro di Sicilia

59) Consolle id c.s.

60) Consolle in legno dorato e in parte dipinto in rosso. Nella parte anteriore testa muliebri. Zampe con figure di animali alati su piedi di forma equina. Piano in marmo nero variegato di bianco

61) Consolle id c.s.

62) Consolle in legno dorato e intagliato a festoni e figure di animali alati. Piano in marmo giallo

63) Grande tavolo rotondo a sei zampe in legno di noce. Piano in marmi vari. Stile impero

64) Sei vasi di alabastro scuro con piede quadrangolare e corpo baccellato. Sec. XVIII

65) Due grandi vasi in maiolica azzurra dipinta di fabbricazione romana.

IMPORTO TOTALE L. 15.000.000-

(Lire quindici milioni)

=====

B = Oggetti d'arte antica di scavo ed epigrafi che
si trovavano nel Palazzo Barberini e negli annessi giardini =

Stele greca con due figure femminili (Brunn Bruchmann
528)

Leone colossale, autorilievo Br. Br. 685

Ritratto virile barbato di età adrianea su busto loricato

Busto ritagliato con ritratto virile di età gallienica

Ritratto virile di età tetrarchica

Ritratto virile barbato tipo Macrino su busto moderno

Ritratto femminile della metà del 3° secolo Mon. Ant.

1940

Ritratto femminile di età antonina: donna matura dal
volto pieno

Ritratto femminile di età severiana, con manto sul
capo (E.A. 2.932)

tratto femminile di età augustea

" di giovinetto di età antonina (Polydeukes)

stua femminile iconica, acconciatura tipo severiano

stua acefala, replica dello Ares Borghese, completa-

ta da ritratto greco (E.A. 2882)

arcaizzante di Isia (E.A. 2895)

efebica completata con testa di giovinetto po-
licleteo (E.A. 2886)

" di Hora o Ninfa (E.A. 2909)

" di giovinetto c.d. Palemon (E.A. 2892)

stua femminile con benda, occhi cavi (E.A. 2919)

stua femminile con benda...Musa (E.A. 2920)

stua femminile in chiton e himation: spalla destra
scoperta (E.A. 2903)

dea Hope

so efebico con braccio destro levato

Prigioniero fuggente (E.A. 2894)

stua femminile acefala, pannello simile alla "Arte-
ra"

le egizia in granito rosa con Amon Ra seduto

stua, motivo affine al "Tulnaratus deficiens"

sofago a festoni, mito di Maria

sofago ovale con protomi leonine, thiasos dionisiaco

stua in alabastro con strigilature e maschere leonine

sofago strigilato con clipeo

Fregio con rilievi di animali marini

Statua togata in marmo, con testa non pertinente

Epigrafi:

Cippo marmoreo con iscrizione metrica greca (I.G.R.

XIV - 1960)

Dedica di statua di un magistrato (datata al XVIII°
consolato di Scilicone) C.I.L. VI 1706)

Dedica a Vortumnus. C.I.L. VI 803

Dedica a Caracalla posta nel 205 d.C. dalla 1^a Coorte
dei vigili antoniniana

Disco marmoreo con rappresentazioni a rilievo e iscriz-
zione funeraria di un centurione (C.I.L. VI 2934)

Ara funeraria con rilievo di ghirlanda sostenuto da
teste di ammono (C.I.L. VI 23422)

Ara funeraria di T. Flavius Alcon con fregio di eroti
che sostengono ghirlande (C.I.L. VI) 10.238

Rilievo di un tribuno della plebe di età repubblicana
(C.I.L. 12.835)

Rilievo con banchetto funebre e iscrizione metrica
(C.I.L. VI. 25531)

Dedica a Traiano (C.I.L. VI. 958)

Prezzo totale degli oggetti d'arte antica ed
epigrafi Lire sei milioni e mezzo

L. 6.500.000.

MOSAICO NILOTICO GIA' IN PALESTRINA, ED ORA IN DE-
POSITO PRESSO IL MUSEO NAZIONALE ROMANO, PREZZO
CONCORDATO IN QUANTO LA VENDITA AVVENGA INSIEME
AGLI ALTRI OGGETTI SOPRA ELENCATI AI PARAGRAFI A

e B.

L. 26.500.000=

(Lire ventisei milioni e cinquecento mila)

mi, 8.10.1943

(23)

Roma, 8 Ottobre 1949

Fra la Principessa Maria Barberini domicilia in Roma nel Palazzo Barberini e il Ministero della Pubblica Istruzione «Direzione Generale delle Belle Arti» in persona del Conte dr. Francesco Pellati Presidente della Commissione all'uopo nominata dal Ministero stesso, e autorizzato a questo atto, si conviene quanto segue:

— I —

Subordinatamente al fatto che lo Stato acquisti il palazzo Barberini dal suo proprietario Principe Enrico Barberini, il Ministero della Pubblica Istruzione promette di acquistare dalla Principessa Maria Barberini, che a sua volta promette di vendere, gli oggetti artistici di proprietà della medesima elencati nell'allegato, che, firmato dalle parti, deve integralmente ritenersi qui trascritto.

— II —

Il pagamento degli oggetti che formano il compendio della compravendita dovrà essere eseguito all'atto della consegna al rappresentante del Ministero stesso entro e non oltre quaranta giorni dalla deliberazione del Governo per l'acquisto del Palazzo Barberini, nelle forme di legge.

Per il Mosaico Nilotico, il quale attualmente si trova nel Museo Statale alle Terme, non si procederà a consegna in quanto già lo Stato ne è in possesso.

— III —

Le spese di questo atto e tutte le conseguenti anche di natura fiscale stanno a carico dello Stato, essendo dal medesimo esonerata pienamente la Principessa Barberini.

INCO DEGLI OGGETTI D'ARTE CHE LA PRINCIPESSA MARIA
BERINI PROMETTE DI VENDERE ALLO STATO E CHE A SUA
QUESTO PROMETTE DI ACQUISTARE, SUBORDINATAMENTE
ACQUISTO DEL PALAZZO BARBERINI.

itture e sculture medioevali e moderne nonchè mo-
che si trovano nel Palazzo Barberini in Roma

F.8. Scolaro di G. Ribera (detto lo Spagnoletto):

- S. Girolamo - Tela 1,05 x 1,42

F.9. Guercino: S. Luca - Tela 1,12 x 1,44

F.9. B. Gonnari il Giovane: S. Matteo - Tela

1,12 x 1,42

F.27. Seguaee di G. Hanthorst: S. Girolamo - Tela

n. 1,35 x 1,05

F.28. M. Cerquozzi: Adorazione dei Magi - Tela

0,83 x 1,10

F.39. A. Sacchi - S. Antonio che resuscita un mor-

to n. 257 - Tela 0,48 x 0,62

F.41. G.D. Cerrini: Cristo e la Samaritana -

Tela 2,35 x 3

F.44. Jan Both: Paese con due pastori e un cane

Tela 0,20 x 2

F.45. Jan Both: Paese rappresentante una calata di

sole - Tela 0,75 x 1,70

- 10) F.48. Jan Both: Paese con Atteone e Diana al bagno - Tela 2 x 1,68
- 11) F.49. Jan Both: Paese con Mercurio che ha ucciso Argo - Tela 1,61 x 1,71
- 12) F.50. Jan Both: Paesaggio - Tela 1,61 x 1,71
- 13) F.51. Jan Both: Paese con Apollo e Dafne - Tela 0,95 x 1,50
- 14) F.52. Jan Both: Paesaggio con Apollo e Marsia - Tela 1,50 x 1,75
- 15) F.53. Jan Both: Paesaggio con Giunone ed una Ninfa - Tela 1,50 x 1,75
- 16) F.75. G.B. Biliwert: Giuseppe e la moglie di Putifarre - Tela 2,98 x 2,45
- 17) F.82. Ignoto bolognese sec. XVII; Paesaggio - Tela 1,61 x 1,45
- 18) F.83. G.L. Bernini: S. Bernardo - Cartone per i mosaici di S. Pietro
- 19) F.84. G. Lanfranco: S. Bonaventura - Cartone per i mosaici di S. Pietro
- 20) F.85. G. Lanfranco: S. Gregorio Magno - Cartone per i mosaici di S. Pietro
- 21) F.86. A. Sacchi: S. Tommaso - Cartone per i mosaici di S. Pietro
- 22) F.107. A. Sacchi: S. Bartolomeo - Tela 1,46 x 2,10
- 23) F.109. C. Maratta: S. Mattia - Tela 1,48 x 2,10

- 24) F.111. C. Maratta: S. Simone = Tela 1,48 x 2,10
- 25) F.117. A. Canasseri: S. Eufemia = Tela 0,96 x 1,37
- 26) F.122. I. Scarsella: La Resurrezione di Lazzaro
tela 0,53 x 0,40
- 27) F.128. G. Napolitano: Battaglia di Costantino contro Massenzio (copia da G. Romano) Tela
5,65 x 2,95
- 28) F.138. G.F. Romanelli: Bacco e Arianna
Tela 7,25 x 3,15
- 29) F.568. G.F. Romanelli: Scena di convito =
Tela 7,15 x 3,15
- 30) N. 73. D. Feti: Gesù appare alla Maddalena
Tela 0,98 x 0,72
- 31) N.279. G. Lanfranco: Trasfigurazione = Tela 0,89 x 1,20
- 32) N.308. G. Lanfranco: Pianto delle Marie intorno
al Crocefisso = Tela 0,89 x 1,20
- 33) Madonna col Bambino dormiente sec. XVII
rilievo in marmo bianco in forma ovale
- 34) Otto pannelli cinesi
- 35) A. Corradini = La Vestale = Grande statua in
marmo
- 36) G.L. Bernini: Ritratto a busto di Urbano
VIII
- 37) Pietro da Cortona (scuola) Urbano VIII
presiede da prelato i lavori del lago tra

- simano =Cartone per arazzo
- 38) Pietro da Cortona (scuola) scrutinio per le elezioni di Urbano VIII = Cartone per arazzo
- 39) Pietro da Cortona (scuola) Urbano VIII consacra la Basilica Vaticana =Cartone per arazzo
- 40) Pietro da Cortona (scuola) Urbano VIII riconosciuto Papa dalle Potenze =Cartone per arazzo
- 41) Pietro da Cortona (scuola) Urbano VIII presiede ai lavori del Forte Urbano a Mantova =Cartone per arazzo
- 42) Pietro da Cortona (scuola) Urbano VIII e la Contessa Matilde =Cartone per Arazzo
- 43) Pietro da Cortona (scuola) Urbano VIII invoca la protezione dei Santi Pietro e Paolo =Cartone per arazzo
- 44) G.F. Romanelli: Cena di Nostro Signore =Cartone per arazzo
- 45) G.F. Romanelli: Orazione dell'Orto =Cartone per arazzo
- 46) G.F. Romanelli: Adorazione dei Magi =Cartone per arazzo
- 47) G.F. Romanelli: ~~Assunzione~~ =Cartone per arazzo
- 48) G.F. Romanelli: Resurrezione =Cartone per arazzo
- 49) G.F. Romanelli: Riposo in Egitto = Cartone per arazzo.

- 1) G.F. Romanelli: Natività - Cartone per arazzo
- 51) G.F. Romanelli: Gli Apostoli sulla via di Emmaus
- 52) Dieci poltrone
- 53) Otto divani
- 54) Lampadario in vetro di Murano, 23 bracci decorazione di fiori e foglie di colore bianco e rosso.
- 55) Consolle in legno intagliato, scolpito e in parte dipinto e dorato. Piano sagomato in giallo antico con bordo verde
- 56) Consolle id c.s.
- 57) Consolle in legno intagliato a motivi di grandi volute crociera con faccia centrale di mascherone Piano in marmo rosso
- 58) Consolle in legno intagliato e scolpito. Piano di diaspro di Sicilia
- 59) Consolle id c.s.
- 60) Consolle in legno dorato e in parte dipinto in rosso. Nella parte anteriore testa muliebri. Zampe con figure di animali alati su piedi di forma equina. Piano in marmo nero variegato di bianco
- 61) Consolle id c.s.
- 62) Consolle in legno dorato e intagliato a festoni e figure di animali alati. Piano in marmo giallo
- 63) Grande tavolo rotondo a sei zampe in legno di noce. Piano in marmi vari. Stile impero

64) Sei vasi di alabastro scuro con piede quadrangolare e corpo baccellato. Sec. XVIII

65) Due grandi vasi in maiolica azzurra dipinta di fabbricazione romana.

IMPORTO TOTALE L. 15.000.000-

(Lire quindici milioni)

=====

B = Oggetti d'arte antica di scavo ed epigrafi che
si trovano nel Palazzo Barberini e negli annessi giardini =

Stele greca con due figure femminili (Brunn Bruchmann
528)

Leone colossale, autorilievo Br. Br. 685

Ritratto virile barbato di età adriana su busto loricato

Busto ritagliato con ritratto virile di età gallienica

Ritratto virile di età tetrarchica

Ritratto virile barbato tipo Macrino su busto moderno

Ritratto femminile della metà del 3° secolo Mon. Ant.

1940

Ritratto femminile di età antonina: donna matura dal
volto pieno

Ritratto femminile di età severiana, con manto sul
capo (S.A. 2.932)

tratto femminile di età augustea

" di giovinetto di età antonina (Polydeukes)

stua femminile iconica, acconciatura tipo severiano

stua acefala, replica dello Ares Borghese, completa-

ta da ritratto greco (E.A. 2882)

arcaizzante di Isia (E.A. 2895)

efebica completata con testa di giovinetto po-
licleleo (E.A. 2886)

" di Hora o Ninfa (E.A. 2909)

" di giovinetto c.d. Palemon (E.A. 2892)

stua femminile con benda, occhi cavi (E.A. 2919)

stua femminile con benda..Musa (E.A. 2920)

stua femminile in chiton e himation: spalla destra
scoperta (E.A. 2903)

stua Hope

stua efebico con braccio destro levato

Prigioniero fuggente (E.A. 2894)

stua femminile acefala, panneggio simile alla "Artem-
ide"

stua egizia in granito rosa con Amon Ra seduto

stua, motivo affine al "Vulnaratus deficiens"

cofago a festoni, mito di Marsia

cofago ovale con protomi leonine, thiasos dionisiaco

stua in alabastro con strigilature e maschere leonine

cofago strigilato con clipeo

Fregio con rilievi di animali marini

Status togata in marmo, con testa non pertinente

Epitaffi:

Cippo marmoreo con iscrizione metrica greca (I.G.R.

IV - 1960)

Dedica di statua di un magistrato (datata al XVIII°
consolato di Scilicone) C.I.L. VI 1706)

Dedica a Vortumnus. C.I.L. VI 803

Dedica a Caracalla posta nel 205 d.C. dalla 1^a Coorte
dei vigili antoniniana

Disco marmoreo con rappresentazioni a rilievo e iscriz-
zione funeraria di un centurione (C.I.L. VI 2934)

Ara funeraria con rilievo di ghirlanda sostenuto da
teste di Ammone (C.I.L. VI 23422)

Ara funeraria di T. Flavius Alcon con fregio di eroti
che sostengono ghirlande (C.I.L. VI) 10.238

Rilievo di un tribuno della plebe di età repubblicana
(C.I.L. 12.835)

Rilievo con banchetto funebre e iscrizione metrica
(C.I.L. VI. 25531)

Dedica a Traiano (C.I.L. VI. 958)

Prezzo totale degli oggetti d'arte antica ed
epitaffi Lire sei milioni e mezzo

L. 6.500.000.

MOSAICO NILOTICO GIA' IN PALERMA, AD ORA IN DE-
POSITO PRESSO IL MUSEO NAZIONALE ROMANO, PREZZO
CONCORDATO IN QUANTO LA VENDITA AVVENGA INSIEME
AGLI ALTRI OGGETTI SOPRA ELENCA TI AI PARAGRAFI A

e B.

L. 26.500.000=

(Lire ventisei milioni e cinquecento mila)

mi, 8.10.1949

24

CONVENZIONE

fra

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

la
IL CIRCOLO DELLE FF.AA. D'ITALIA

per l'uso di Palazzo Barberini

Roma, 27 aprile 1953

L'anno 1953, giorno 27 del mese di aprile in Roma, presso la Presidenza del Consiglio ed alla presenza del funzionario rappresentante della stessa, Vice Prefetto Dr. Giovanni Ravalli, fra:

- il Ministero della Pubblica Istruzione, in qualità di Consegnatario del Palazzo Barberini in Roma e cedente; rappresentato dal dr. Ugo Rossi - Ispettore Superiore munito di delega scritta;
- ed il Circolo delle FF.AA. in Roma, in qualità di Cessionario, a ciò delegato dalla Presidenza del Consiglio, e rappresentato dal Maggiore A.A. s.p.c. ^{per il Gabinetto Difesa} Ferdinando Caroselli munito di delega scritta, e Col. ^{per il Circolo delle FF.AA.} Luigi Messori;

è stata stipulata la seguente convenzione, composta di n.7 articoli, circa le condizioni alle quali il Ministero della P.I. cede in uso, ed il Circolo delle FF.AA. accetta, i sotto indicati locali del Palazzo Barberini in Roma:

Articolo 1

I locali del piano terra, i sotterranei ed i proser-
vizi continueranno a rimanere in uso al Circolo del-
le FF.AA.

Articolo 2

I locali del piano nobile resteranno ripartiti come segue:

- a) - al Ministero della P.I., le sale già di pertinenza del Circolo FF.AA., dal n.101 al n.116 incluso; il pianerottolo n.115 e la scala n. 140 potranno essere usati anche dal Circolo nelle circostanze di cui al successivo art. 3, punto 2°;
- b) - al Circolo FF.AA. le sale 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ed il giardino adiacente alle condizioni specificate nell'articolo seguente.

Articolo 3

- 1°) Nel locale n.117 - di cui il Circolo si servirà per i propri usi - verrà praticata, a spese del Ministero della P.I., una divisione in muratura, secondo la linea tratteggiata in rosso nella pianta che, sottoscritta dalle parti, è acclusa al la convenzione come parte integrante di questa.
- 2°) Le sale n.118 e 119, saranno normalmente comprese nel giro di visita alla Galleria installata dal Ministero della P.I. nel piano nobile. Le stesse sale potranno - con l'autorizzazione del

la Presidenza del Consiglio - ospitare manifestazioni o riunioni di carattere ufficiale per conto della Presidenza stessa, del Ministero della Difesa, del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Pubblica Istruzione. In tal caso, il Circolo sarà tenuto a darne avviso alla Direzione della Galleria, almeno 24 ore prima, salvo casi di particolare urgenza.

Il Ministero della P.I. provvederà a riordinare ed arredare le sale suddette. Il Circolo adotterà, d'intesa con il Ministero della P.I., tutte le misure necessarie per assicurare l'incolumità e la buona conservazione delle opere d'arte contenute nelle sale.

- 3°) Il Ministero della P.I. potrà esporre quadri anche nelle rimanenti sale n. 120 e n. 121 e dal n. 128 al n. 135 incluso, le quali potranno essere aperte ai visitatori, con le limitazioni imposte dalle normali ed eccezionali esigenze del Circolo; quest'ultimo - con l'autorizzazione, di volta in volta, della Presidenza del Consiglio - potrà ospitare in tali sale manifestazioni e riunioni il cui carattere sia inarmonia con la dignità dell'ambiente.

Articolo 4

Formeranno oggetto di separato accordo fra la Sovrain-
tendenza alle Gallerie ed il Circolo delle FF.AA. le
modalità per la pratica esecuzione di quanto previsto
nella presente convenzione, specialmente per quanto
concerne l'uso in comune dei locali e le misure diret-
te ad assicurare la incolumità delle opere d'arte.

Articolo 5

Il Ministero della P.I. cede in uso al Circolo delle
FF.AA. i locali del piano inferiore ora occupati dal-
la Ditta De Benedetti e Merzario. Non appena il Circo-
lo potrà disporre dei suddetti locali provvederà a re-
stituire al Ministero della P.I. quelli dell'ex Cir-
colo Abruzzese ottenute in temporanea cessione.

Articolo 6

Delle clausole della presente convenzione, sarà tenu-
to conto in sede di stipulazione del nuovo contratto
di locazione, il cui canone sarà riveduto e determina-
to, nei modi dalla legge prescritti, in relazione al-
la nuova sistemazione.

Articolo 7

La presente convenzione è impegnativa per le due parti per la durata di anni 12 (dodici) e dovrà essere confermata o denunziata, da ciascuna parte, un anno prima della scadenza.

Ogni eventuale proposta di modifica dovrà essere preventivamente approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita l'altra parte.

Scritto, letto e sottoscritto in cinque e esemplari da tutti gli intervenuti, come segue:

-per il Ministero della Difesa Mag. Giovanni Luzzati
 e per il Circolo delle FF.AA. Col. Amis Helling

-per il Ministero della
 Pubblica Istruzione Ugo Romi

-per la Presidenza del
 Consiglio dei Ministri Favalli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

nelle loro cliniche, o nei loro istituti, ossia vi è un obbligo da parte del neo-laureato, ma non vi è la contropartita, cioè l'obbligo, ripeto, per coloro che dirigono le cliniche o gli istituti di accogliere un determinato numero di neo-laureati in medicina e chirurgia. La funzione di controllo che noi chiediamo da parte del Ministero della pubblica istruzione ha dunque la sua importanza, anche perché questi neo-laureati vengano frazionati in numero sufficiente e non eccessivo, e avviati in una determinata clinica o in un determinato istituto che abbia mezzi sufficienti per che essi possano trarre profitto dai sei mesi di tirocinio.

Quello che è certo — ecco il punto — è che le cliniche universitarie, hanno un numero piuttosto ridotto di posti; quindi questi neo-laureati dovrebbero essere avviati prevalentemente verso gli istituti ospedalieri. Ciò costituisce un inconveniente, in quanto che il Ministero della pubblica istruzione molto difficilmente potrà obbligare questi istituti ad accogliere costoro; ma la cosa può diventar facile se il Ministero dell'istruzione, con un po' d'impegno, prenderà accordi in merito con il Ministero dell'interno, per quanto riguarda la direzione generale degli enti di pubblica assistenza e beneficenza. Ed è altrettanto vero che a questi primari, cui viene conferito questo ufficio di vero e proprio insegnamento, debba essere dato anche un certo riconoscimento.

Io non dico che a costoro debba essere dato il riconoscimento di insegnanti di cattedra come ai veri ordinari di cattedra in quelle specifiche materie (chirurgia, ostetricia, o altro), ma per lo meno un titolo per cui costoro possano presentarsi agli allievi che vengono loro affidati in una certa veste ufficiale, nel vero senso della parola.

Concludo invitando il Ministero della pubblica istruzione a fare un'indagine più accurata, su questo tirocinio, per l'importanza che esso riveste. Faccio considerare al Ministero della pubblica istruzione che — dato l'enorme numero dei medici e dato che costoro facilmente (perché costretti qualche volta da determinate situazioni finanziarie) si avviano subito all'esercizio professionale e vanno nelle condotte mediche ove devono avere 4-5-6 mila uomini in cura — è opportuno che esso approfondisca le sue indagini per sapere se questi 6 mesi di tirocinio vengono o meno effettuati con quella serietà che si richiede.

Quindi, tre sono i punti che io sottolineo, riassumendo, all'onorevole sottosegretario. Il

primo è la garanzia di un controllo sulle frequenze. Il secondo è la scelta scrupolosa dell'ambiente e delle persone da adibirsi ad esso, escludendo le case di cura private e gli ospedali di terza categoria, insufficienti soprattutto per il materiale clinico. Il terzo è il riconoscimento di una posizione agli ospedali e ai primari che vengono prescelti per questa mansione.

È evidente che io non sono soddisfatto. Ma io spero che, per lo meno, questa mia interrogazione serva di chiarimento; essa è soltanto una tappa per quel che riguarda gli studi medici, perché io presentai a suo tempo una interpellanza (l'onorevole sottosegretario non può esserne a conoscenza), ormai seppellita nel dimenticatoio, riguardante la serietà degli studi di medicina e di chirurgia in Italia.

Io mi riprometto di ripresentare questa interpellanza, pregando l'onorevole Bertinelli, dopo il tempo naturalmente necessario perché egli possa studiare bene la questione, di darmi una risposta adeguata.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marchesi e Di Fausto hanno presentato una interrogazione ai ministri del tesoro e della pubblica istruzione, « per chiedere conferma circa l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato nella vendita di palazzo Barberini in Roma, che sarebbe avvenuto in seguito a regolare notifica fatta ai proprietari; e per conoscere le ragioni che hanno imposto il pregiudizievole improvviso ritiro, sotto la pioggia, di numerose opere della Galleria Corsini, trasferite in quel palazzo, certo in seguito ad intesa delle parti, in attesa di perfezionamento dell'atto. In episodi così contraddittori la pubblica opinione non può non ravvisare l'azione della burocrazia, noncurante del patrimonio artistico nazionale, ed il mondo della cultura non può non allarmarsi alle voci di diversa destinazione dello storico edificio agognato da capi politici ministeriali in mal contenuti e non appropriati atteggiamenti di grandezza. La situazione attuale consente solamente che la magnifica residenza, sottratta all'oltraggio della speculazione, accolga la intangibile maestà dell'Arte, nella auspicata Galleria nazionale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Rispondo per ragioni di connessione anche per conto del ministro del tesoro. Gli onorevoli interroganti: a) chiedono la conferma che lo Stato intende

esercitare il diritto di prelazione a proposito della vendita del palazzo Barberini; b) vorrebbero conoscere le ragioni per le quali le opere della Galleria Corsini, in un primo tempo portate a palazzo Barberini, ne sono state tolte; c) esprimono l'augurio che il palazzo Barberini accolga l'auspicata Galleria nazionale.

Sul primo punto, a conferma delle dichiarazioni già rese nella seduta del 22 novembre 1948 in risposta a una analoga interrogazione dell'onorevole Di Fausto, debbo comunicare che lo Stato ha già dichiarato esplicitamente e nei modi di legge alle parti interessate la sua volontà di esercitare il diritto di prelazione. La relativa procedura, già operativa, è in corso di esecuzione.

Sul secondo punto debbo comunicare che, appunto in relazione al manifestato proposito di esercitare il diritto di prelazione, gli uffici dipendenti dal Ministero avevano zelantemente disposto perché alcune casse contenenti opere della Galleria Corsini venissero trasportate nel palazzo Barberini, anche quale conferma e preannuncio della destinazione che al palazzo stesso intende dare il Ministero. Senonché, avuto riguardo al non raggiunto perfezionamento giuridico degli atti relativi all'esercizio del diritto di prelazione, si è ritenuto opportuno, come è ovvio, ritirare quelle casse. A questo proposito escludo però in modo preciso che le opere della Galleria Corsini siano state esposte alla pioggia e abbiano comunque risentito danni anche modesti. Ogni operazione di trasporto e di sgombero è stata effettuata con le opportune protezioni e con le dovute cautele.

Sul terzo punto, relativo alla destinazione del palazzo, mentre il Ministero non è in possesso di informazioni dirette che accennino ad una utilizzazione del palazzo Barberini diversa da quella auspicata (e auspicata anche con l'autorevole conforto del Consiglio superiore delle antichità e belle arti) rispondo che è proposito del Ministero di destinare palazzo Barberini all'uso di istituzioni consoni al suo significato artistico, quali appunto la Galleria nazionale di arte antica e altre istituzioni aventi consimili finalità di conservazione e tutela artistica.

PRESIDENTE. L'onorevole Marchesi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARCHESI. La ringrazio, onorevole sottosegretario, della risposta bonaria e ottimistica che ella mi ha dato, e che avrebbe acquistato maggior valore se si fosse aggiunta la voce di quel concluso fortilizio di grandi spiriti che è il Ministero del tesoro.

È una lunga storia quella della vendita e dell'acquisto del palazzo Barberini, una storia avvolta in una nebbia di sospetto che le sue parole non sono certamente riuscite a diradare. Come fu denunziato a suo tempo dalla pubblica stampa, il palazzo era stato venduto dagli eredi Barberini al signor Forti, che pare rappresentasse in tale acquisto il Banco di Roma, per 800 milioni, somma estremamente convenevole, data la grandiosità dell'immobile e il suo valore artistico e storico. Dopo alcune proroghe stava per scadere definitivamente il termine in cui lo Stato poteva esercitare il diritto di prelazione. Ma la opinione pubblica — parlo di quanti non sono indifferenti al decoro della nazione — era eccitata. La stampa era intervenuta: era intervenuta anche un'azione parlamentare per merito dell'onorevole Di Fausto. Si parlava oramai di interessi illeciti favoriti dal Governo. Così, dentro le ultime ore di scadenza, si comunicò ufficialmente che lo Stato decideva di esercitare il diritto di prelazione.

Poi più nulla. Anzi, no: poi quel fatto accennato dall'onorevole sottosegretario: il tentativo di trasportare, dopo la comunicazione ministeriale, nel palazzo Barberini i quadri della galleria Corsini: tentativo fatto dal sovrintendente alle gallerie di Roma, naturalmente d'accordo con qualcuna delle alte autorità amministrative competenti; tentativo fallito — questa volta, onorevoli colleghi, l'onorevole Gonella è stato di una rapidità straordinaria — per un fulmineo ordine del ministro della pubblica istruzione, perché quelle opere fossero immediatamente in gran fretta ritirate.

Ella, onorevole sottosegretario, ha addotto delle ragioni legali: ancora la proprietà non era perfezionata giuridicamente, quindi non era lecita una presa di possesso; ma non era un qualunque capriccioso amatore di belle arti che prendeva possesso del palazzo ormai destinato alle arti; ma il sovrintendente alle gallerie di Roma, egregia, valentissima e serissima persona, che agiva certamente non per arbitrario impulso, ma con senso di meditata responsabilità.

D'altra parte, questo tentativo, se anche non strettamente legale — come ella dice — avrebbe costituito un importante fatto compiuto in favore di un sollecito perfezionamento giuridico dell'acquisto del palazzo da parte dello Stato.

Io non so, molti non sanno quale sia stata la ragione di un così rapido, furioso ordine del ministro, perché le opere fossero ritirate. Si è sospettato — e ai sospetti dava buon alimento

tut
int
de
m
fo

ac

S

S

B

S

I

E

tutta la oscura faccenda — che gli ambienti interessati, anche dopo comunicato l'esercizio del diritto di prelazione, abbiano validamente premuto perché nessun atto positivo fosse compiuto.

Dopo, più niente. Siamo ritornati alle acque chete.

Ella ha detto che le pratiche sono in corso. Sono in corso in mezzo al silenzio generale. La stampa tace; gli uffici ministeriali non fanno nulla. Alcuni pensano sia questo un silenzio sepolcrale, un silenzio che preluda al seppellimento della cosa; pensano che il Ministero anche questa volta — la frase può apparire audace, ma la mantengo — non ha saputo distinguere bene gli interessi privati dagli interessi pubblici. In ogni modo è necessario che questo diritto di prelazione annunciato solennemente circa due mesi fa dal Ministero della pubblica istruzione abbia esecuzione, che gli atti amministrativi e legali siano compiuti, che la proprietà sia senza indugi assicurata allo Stato. Finché questo non avviene, finché tutto si limita a vaghe burocratiche assicurazioni, noi abbiamo il diritto di sospettare, di credere che inframmettenze personali e speculazioni private abbiano potere prevalente sull'azione ministeriale.

Ma non, ci limiteremo a questa interrogazione. Tanto io quanto l'onorevole Di Fausto, che ha molto a cuore gli interessi artistici del paese, insisteremo affinché il silenzio — se dovesse continuare nella intenzione del Governo — sia interrotto. Noi non taceremo. Noi non significa « noi comunisti », ma noi deputati del Parlamento italiano ai quali incombe il dovere di tutela del patrimonio artistico nazionale.

Quanto alla destinazione, prendo atto di quanto ella, onorevole sottosegretario, così fermamente asserisce. Indubbiamente le voci che corsero ebbero allora un certo fondamento. Da qualche Ministero, non so quale, dovette muovere un appetito di insediamento in parte di quei locali. Il palazzo Barberini, che fu centro di attività umanistica e artistica della Roma papale, deve essere asilo di istituti d'arte e sede di una galleria nazionale romana; esso non si presta ai traffici delle pubbliche amministrazioni.

Voglio credere alle assicurazioni date in nome del Governo dall'onorevole sottosegretario. Ogni sospetto sulla sorte del palazzo Barberini deve essere subito rimosso; perché tanta vergogna — tale sarebbe veramente — non ricada sulla pubblica autorità. Ripeto, torneremo, con una interpellanza, sul medesimo argomento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Bettiol Giuseppe ha presentato la seguente interrogazione con carattere d'urgenza, alla quale l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri si è dichiarato pronto a rispondere:

« Al ministro degli affari esteri, per sapere se è esatta la notizia che stanno per essere rimpatriati dalla Russia i diplomatici e i militari colà trattenuti prigionieri ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sono lieto di rispondere all'onorevole interrogante che, a seguito dell'azione svolta dal Governo, fra il commissariato per gli affari esteri dell'U. R. S. S. e l'ambasciata d'Italia a Mosca è stata in questi giorni conclusa una formale intesa per il ritorno in patria di un gruppo di militari e di civili italiani che da oltre sette anni sono trattenuti in Russia.

I militari sono quindici persone, tra cui tre generali; vi è inoltre un gruppo più numeroso di altoatesini.

Per quanto riguarda i civili, si tratta del personale delle rappresentanze delle sedi di Sofia e di Bucarest, che aderì alla pseudo-repubblica di Salò. Non appena possibile, saranno resi noti i nominativi dei primi rimpatriandi e l'epoca precisa del loro ritorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Bettiol Giuseppe ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BETTIOL GIUSEPPE. Prendo atto con soddisfazione di quanto ha dichiarato l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri, esprimendo l'augurio che tutti gli italiani che si trovano in Russia abbiano a ritornare presto in Italia, nell'interesse della distensione internazionale e della pace. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole De Martino Francesco, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere se non reputi opportuno di estendere ai maestri elementari, che abbiano titoli necessari, la possibilità di ottenere comandi nelle scuole medie. In particolare il provvedimento si rende necessario per quegli insegnanti elementari laureati, i quali hanno conseguito anche l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e che non possono essere collocati in aspettativa in forza delle disposizioni vigenti, mentre vengono poi esclusi dagli incarichi di insegnamento nelle scuole medie ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

per oltre 40 milioni di lire. Purtroppo, però, data la diminuita disponibilità di fondi nell'esercizio attuale e la quantità delle altre opere urgenti da portare a compimento, non è stato possibile nell'esercizio in corso erogare i consueti dieci milioni.

Assicura tuttavia che si terrà conto delle necessità dei pascoli alpini della provincia di Udine, appena sarà possibile reperire i fondi necessari.

PIEMONTE. Dichiaro di essere soddisfatto, ma solo parzialmente, dell'ultima assicurazione data dal Sottosegretario, facendo presente che i pascoli alpini sono l'ossatura economica dei paesi di montagna e che quindi il Governo deve sentire il dovere di continuare ad aiutarli, anche per non dare la sensazione, a quelli ancora in attesa, che si facciano delle ingiustizie. Raccomanda quindi al Sottosegretario di Stato di fare tutto il possibile per reperire anche quest'anno i dieci milioni che allo scopo venivano erogati nelle precedenti annate.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Risponde al senatore Jannuzzi, che ha interrogato i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conoscere se non intendano provvedere a che siano portate a compimento le opere pubbliche attuate con i fondi a sollievo della disoccupazione e rimaste incompiute per difetto di disponibilità finanziaria (1362).

Ricorda che il Ministro dei lavori pubblici ebbe a dichiarare, durante la discussione del bilancio che, per il completamento di tali opere occorrerebbe una somma di 280 miliardi. Nonostante la gravità del problema, la cui soluzione definitiva richiederà necessariamente molti anni, assicura che il Ministero dei lavori pubblici darà l'assoluta precedenza al completamento delle opere iniziate e sosterrà nei confronti del Ministero del tesoro la necessità di uno stanziamento straordinario.

JANNUZZI. Prendendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, ricorda che il mancato completamento delle opere iniziate significherebbe la perdita di centinaia di miliardi, e sottolinea la necessità che i lavori di completamento vengano iniziati prima che le opere siano deteriorate in modo tale che non valga la pena di riprenderle.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Risponde al senatore Rizzo

Giambattista, che ha interrogato il Ministro dei lavori pubblici intorno al problema del trasporto dell'energia elettrica tra la Sicilia e il continente, attraverso lo stretto di Messina (1369).

Fa presente che, per la realizzazione pratica dell'interconnessione elettrica tra il Continente e la Sicilia, esiste una richiesta di autorizzazione da parte della Società C.O.N.I.A.L. e della Società generale elettrica siciliana.

Tale richiesta è all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale studierà anche la migliore soluzione da adottare: se quella della linea aerea, del cavo sottomarino o della galleria.

RIZZO GIAMBATTISTA. Si dichiara soddisfatto per quanto riguarda le assicurazioni del Sottosegretario di Stato circa l'intenzione del Governo di arrivare a una soluzione del problema, ma insoddisfatto circa la mancata assicurazione che il problema verrà risolto rapidamente. Ricorda che la questione dell'interconnessione elettrica tra la Sicilia ed il continente è questione importante dal punto di vista della politica dei lavori pubblici e della politica elettrica nazionale. Raccomanda perciò che si giunga presto ad una rapida soluzione.

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Risponde al senatore Gerini il quale ha interrogato il Ministro della pubblica istruzione per avere una definitiva assicurazione circa la destinazione del palazzo Barberini in Roma a sede della Galleria nazionale di Arte antica (1369). Conferma che è sempre nelle intenzioni del Ministero della pubblica istruzione di destinare il monumentale palazzo a sede della Galleria di Arte antica. Ciò tuttavia potrà aver luogo solo quando l'immobile sarà definitivamente passato in possesso dell'Amministrazione e saranno stati compiuti i necessari lavori per il suo adattamento ai fini della desiderata utilizzazione.

GERINI. Rilevando l'impossibilità, come si evince anche dalla risposta del Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, di ottenere un chiarimento ed una assicurazione precisa che il Palazzo Barberini, in Roma, sarà destinato ad accogliere, come è nei voti della pubblica opinione, la Galleria nazionale di Arte antica, rileva nelle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato una incongruenza ed una perdurante reticenza. Egli, infatti, ha confermato la

denzione del Ministero di destinare il Palazzo Barberini agli scopi culturali che sono nei voti, ma non ha dato alcuna assicurazione in proposito.

Affermando che qualsiasi altra destinazione di Palazzo Barberini (come quella ventilata ad uso di uffici) sarebbe contraria allo spirito della legge, che concede allo Stato il diritto di prelazione sulle cose di interesse artistico, precisamente ai fini della salvaguardia di esse, invita il rappresentante del Governo a promuovere dagli organi competenti una decisione definitiva sul problema di cui si dibatte, nel senso auspicato nella sua interrogazione. Altrimenti sarà costretto ad insistere sull'argomento, che è di estrema importanza, avvalendosi dell'ausilio di tutti coloro che abbiano sensibilità per i problemi dell'arte.

Svolgimento di interpellanza.

GENCO. Svolge una interpellanza da lui presentata con i senatori Pasquini, Toselli, Tartuoli e Canaletti Gaudenti al Ministro dei trasporti « per sapere se risponda a verità che la Direzione generale della Motorizzazione civile e trasporti in concessione intenda addivenire alla cessazione dell'esercizio della ferrovia elettrica Spoleto-Norcia, a scartamento ridotto, che, oltre a rispondere alle esigenze del traffico della montagna spoletina, costituisce un esempio tipico di linea turistica in una delle più pittoresche zone d'Italia » (226).

Premesso che tutta l'organizzazione dello Stato italiano ha finora tenuto in non cale gli interessi e le necessità dei piccoli centri, dove le condizioni di vita perdurano sovente in uno stato primordiale, fa rilevare come egli abbia presentato la sua interpellanza anzitutto nell'interesse delle popolazioni della montagna spoletina.

Dopo aver ricordato di essere personalmente intervenuto alla festosa inaugurazione, nell'anno 1926, della ferrovia Spoleto-Norcia, motivo di vita nuova per le popolazioni di quella zona, fa presente che la Società Subalpina, concessionaria della ferrovia in parola, ha proposto al Ministero dei trasporti la sostituzione di quello esercizio ferroviario con un servizio di autolinee. Premesso che il trasporto ferroviario ri-

veste un valore sociale, che è prevalente anche rispetto ad eventuali motivi economici di passività dell'esercizio, descrive le elevate caratteristiche tecniche e turistiche della linea ferroviaria in parola, la quale rappresenta un autentico gioiello di tipo svizzero ed attraversa una zona dell'Italia centrale paesisticamente mirabile e degna di essere, dal punto di vista turistico, conosciuta e valorizzata.

Se in parte può essere esatta la constatazione che i viaggiatori tendono a scartare la ferrovia per le autolinee, non bisogna dimenticare che ciò è dovuto in gran parte alla scarsità dei treni che percorrono la linea Spoleto-Norcia e agli orari non rispondenti alle esigenze dei viaggiatori.

Non solo per la linea ferroviaria in parola, ma per tutte le ferrovie secondarie in concessione, è necessario che gli orari siano convenientemente armonizzati con quelli delle ferrovie dello Stato, mediante opportune coincidenze. Per quanto poi concerne in particolare la Spoleto-Norcia fa rilevare la inopportunità della eventuale sostituzione di essa con un servizio di autolinee, posto che la gran massa dei viaggiatori non ha disertato da quella linea ferroviaria, e che il servizio ferroviario vanta un coefficiente di sicurezza assai maggiore del servizio su strada, specie nei mesi invernali ed in quella particolare zona.

Afferma quindi la necessità che le comunicazioni sulla ferrovia elettrica, di cui si discute, siano intensificate con nuove coppie di treni, e lo Stato aumenti convenientemente il suo contributo alla società concessionaria.

Il contributo attuale è di 267 mila lire, che non possono certo bastare ad assicurare il mantenimento delle linee di comunicazione a zone tra le più arretrate d'Italia.

Si attende dal Sottosegretario di Stato una parola di assicurazione sia sul mantenimento della linea in questione, sia sul fatto che, se qualche linea dovrà essere soppressa, verrà prima interpellato il Parlamento.

BATTISTA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Le preoccupazioni espresse dagli interpellanti sono eccessive, in quanto la Società non ha mai chiesto la soppressione dell'esercizio. La ferrovia Spoleto-Norcia seguita perciò ad essere in funzione ed il Ministero

(27)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Sezioni I - II e III

Verbale della seduta del giorno 7 febbraio 1949 alle ore 9,30

OMISSIS

10) Roma - Palazzo Barberini - Acquisto da parte dello Stato per sistemarvi la Galleria Nazionale d'Arte Antica ed altre istituzioni artistiche -

Il Prof. Salmi, considerata la necessità di dare una degna sede alla Galleria Nazionale d'Arte Antica, sulla cui situazione riferisce

il Prof. Bertini Calosso, propone che si emetta un voto per chiedere che l'Amministrazione acquisti il Palazzo Barberini in Roma che è stato posto in vendita. Il Prof. Bertini Calosso esprime l'avviso che nel palazzo potrebbero essere ospitate anche altre istituzioni artistiche e quindi dà lettura del seguente voto che viene approvato dal Consiglio:

" Le Sezioni 1°, 2° e 3°, del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, riunite in data 7 febbraio 1949, considerato che la Galleria Nazionale d'Arte Antica in Roma non può trovare nella sua sede al Palazzo Corsini le condizioni indispensabili al suo ordinamento e ai suoi sviluppi;

considerato che la collocazione nella sede predetta è continuamente insidiata dalla necessità determinate dall'attività e dagli incrementi dell'Accademia Nazionale dei Lincei e della sua Biblioteca;

considerato che numerose opere d'arte di notevolissimo pregio attendono di essere convenientemente sistemate a Roma in pubbliche raccolte;

preso atto delle voci insistenti e autorevoli relative alla pubblicità di un acquisto del Palazzo Barberini da parte dello Stato.

ESPRIMONO IL VOTO

che lo Stato provveda senza indugio all'acquisto del Palazzo Barberini, assegnandolo interamente all'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti, affinché questa - dopo averne curato il restauro - vi

collocchi la Galleria Nazionale d'Arte Antica con tutti i servizi
sussidiari, e curi il trasferimento, nelle parti che risulteranno
libere, di quelle altre raccolte e di quegli Istituti di carattere
storico-artistico ed archeologico (a cominciare dal Museo di Etno-
grafia Italiana) che vivono stentatamente per insufficienza dei lo-
cali attualmente occupati. »

OMISSIS.

Letto, confermato e sottoscritto.

7 febbraio 1949

IL PRESIDENTE

F.to Mario Salmi

IL SEGRETARIO

F.to Mantica

Il g.i.p., dr.ssa Augusta IANNINI

vista l'istanza di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti, tra gli altri, di Pulcini Antonio in data 31.07.1993

premesso

che all'istante vengono contestati i reati di A) concorso in peculato aggravato per "aver contribuito o comunque per aver creato le condizioni giuridiche per l'appropriazione della somma di 23 miliardi e trecentomilioni dell'Esercizio -nella giuridica disponibilità dei predetti pubblici ufficiali -somma corrispondente al prezzo dell'esercizio del diritto di prelazione sulla compravendita del complesso "Villa Blanc" B) concorso in falso ideologico per aver contribuito alla predisposizione, deliberazione, emanazione e pubblicazione del D.M. 7/10/1992 del Ministero per i beni culturali, ideologicamente falso nella parte in cui prevedeva la destinazione del bene a nuova sede del Circolo Ufficiali della F.F.A., destinazione allo stato giuridicamente impossibile stante il disposto dell'Art. 3 R.D. 18.10.1934 nr. 2111 e dell'art. 3 D.L. 2.11.1945 nr. 900

ritenuto

quanto alla contestazione susseguente che emergono per complessità in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: in particolare si osserva
a) Villa Blanc apparteneva alla S.p.A. Scogena
b) questa società è stata posta in concordato preventivo con "cassio bonorum"; è quindi assoggettata ad una procedura concorsuale sotto il controllo della sezione fallimentare del Tribunale di Roma. Non sono stati sollevati dal P.M. rilievi di interesse penale sullo svolgimento di questa procedura
c) l'art. 132 legge fallimentare prevede che se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il Tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori ed un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre

modalità della liquidazione. E' quanto è avvenuto nel caso specifico e nessun rilievo di interesse penale è stato formulato dall'accusa

- a) fino a prova contraria, il ricavato della vendita del complesso immobiliare di Villa Bianco, da qualunque soggetto (pubblico o privato) fosse stato pagato il relativo prezzo, sarebbe andato agli organi fallimentari, sotto la sorveglianza del Trib. fallimentare e quindi, conseguentemente, ai creditori della Sogena. Inutile, quindi, qualsiasi considerazione sulle diverse valutazioni dell'immobile: il dato oggettivo certo è che qualunque valore di mercato abbia Villa Bianco, il relativo prezzo di vendita non potrà finire nelle tasche degli indagati: emerge pertanto la labilità degli indizi in ordine all'elemento dell'appropriazione della somma rappresentata dal prezzo di vendita di Villa Bianco da parte di pubblici ufficiali e, nel caso, di privati in concorso, anche alla luce del nuovo elemento rappresentato dalla decadenza, in data 21.03.1993, per mancata conversione, del D.L. 21.4.1993, con il quale il Governo aveva disposto l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto di Villa Bianco. Lo Stato ha perso il diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile, ormai acquisito irrevocabilmente alla Iasse s.r.l., essendo scaduto inutilmente il termine entro il quale avrebbe dovuto verificarsi la condizione apposta al contratto. Ne consegue che, la Iasse e, per essa il Pulcinella, dovrà pagare il prezzo stabilito nel contratto. Se quindi vi è stata una sospetta ma non dimostrata lievitazione del valore del bene, l'onere ricadrà sul Pulcinella, coartore della supposta lievitazione. Lo Stato, dunque, non deve più pagare alcun prezzo e quindi anche da questo punto di vista non è possibile che "alcuno" si appropri della somma di 23.300.000 di pertinenza dell'Esercizio, corrispondente al prezzo dell'esercizio del diritto di prelazione sulla compravendita del complesso immobiliare di Villa Bianco:

rilievato quanto alla contestazione sub B) che il D.M. 7.10.1992 del Ministero per i Beni Culturali, ritenuto ideologicamente falso nella parte in cui prevedeva

La destinazione dell'immobile a nuova sede del Circolo Ufficiali delle FF.AA. per contrasto con l'art. 3 R.D. 18.10.1934 nr. 2111 e dell'art. 3 D.L. 2.11.1945 nr. 900 non è stato registrato dalla Corte dei Conti tanto che il Governo è ricorso allo strumento del decreto legge poi decaduto per mancata conversione; osservato che la mancata registrazione comprometteva l'efficacia del decreto e, in ogni caso, trattandosi di reato tipicamente documentale, non si ravvisano esigenze cautelari tali da determinare la custodia in carcere;

F.T.M.

visti gli artt. 273 e 274 c.p.p.

REVOCA

la ordinanza di custodia cautelare in carcere per Pulcini Antonio.-

Roma 9.9.1993

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Patrizia Cecconi



IL GIUDICE PER IL NOBILITAMENTO
Dr. Augusto Landini



Depositato in Tribunale di Roma
Roma, 9 SET 1993

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Patrizia Cecconi

E' copia conforme all'originale
Roma, 11 SET 1993



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Patrizia Cecconi